

---

---

# FederNotizie

ORGANO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

---

spedizione in abbonamento postale 50% - Milano

**anno VIII n. 6 - novembre 1995**

---

---

## **sommario**

<b>Corsivo redazionale</b>		pag. 266
Giuseppe di Transo	Il Consiglio Nazionale e l'associazionismo notarile Delibere del C.N.N. e dell'Assemblea dei delegati di Federnotai	pag. 267 pag. 269
Benedetto Elia	Il controriformista e l'eccellente	pag. 270
Arturo Brienza	Sospesi tra vecchio e nuovo condono edilizio	pag. 273
Mauro Barberi	Il trust - Note in merito alla legge regolatrice, alla trascrivibilità ed ai possibili conflitti con norme di ordine pubblico	pag. 279
<b>Finestra sul cortile</b>	di Franco Cavallone	pag. 284
	Storie di presidenti di Lavinia Vacca	pag. 286
<b>Notaio contro</b>	Viaggio tra società unipersonali e legge Mancino di Arrigo Roveda	pag. 288
	Interesse dell'incapace ad alienare e legittimazione del notaio a presentare ricorsi di V.G. di Giulio Vitali	pag. 291
<b>Tribuna giovani</b>	Trasformazione in S.a.s. di S.r.l. partecipata da società di capitali estera di F. Giazzi e A. Mascellaro	pag. 294
<b>Attività sindacali</b>	Il punto della situazione relativamente all'informatica notarile a cura della "Supercommissione Software Houses" di Federnotai	pag. 296 pag. 299
	Sintesi del verbale Federnotai del 23 settembre 1995	pag. 302
<b>Corrispondenza</b>	lettera di Antonino Tumbiolo	pag. 304
	lettera della "SAU Studi e Automazione s.r.l."	pag. 306
	lettera di Gianfranco Re	pag. 306
<b>Appuntamenti</b>		pag. 306
<b>Appunti</b>		pag. 307

## Corsivo redazionale

*Sugli accaldati tavoli dei notai italiani, nel pieno di una estate che verrà certo ricordata come atipica, si è prodotto un fatto straordinario: per la prima volta, a tutti noi, è stata recapitata la relazione programmatica del presidente del Consiglio Nazionale.*

*L'evento, quanto al metodo di cui è frutto, deve essere indubbiamente salutato con entusiasmo: conoscere i contenuti del programma di cui dispone il massimo organo rappresentativo della categoria non solo aiuta a "seguirne" l'azione e consente la collaborazione, "soprattutto da parte di quanti hanno la responsabilità di cariche istituzionali", ma, anche, permette di porre in essere attività di proposta e, se necessario, di critica da parte di tutti coloro che, pur privi di tali responsabilità, hanno a cuore gli interessi e il futuro della categoria. E' d'altra parte esperienza comune a chi ha partecipato al lavoro di organi collegiali quella secondo cui solo la redazione di un programma preciso e puntuale può attenuare il rischio che il quotidiano finisca per far perdere di vista i traguardi che vanno al di là della gestione ordinaria. La diffusione del programma è perciò una sorta di garanzia contro l'assenza di progettualità e di una vera linea politica.*

*Meno entusiasmo se dal metodo si passa al merito. Soddisfatti della esistenza di un programma, ci sentiamo delusi per l'assenza di un vero progetto. Più esaustiva che esauriente, la relazione del presidente si colloca a metà tra una panoramica a 360 gradi delle problematiche di sempre e una sorta di rimasticazione, in chiave programmatica, della relazione che, annualmente, il segretario suole presentare al congresso.*

*Come a dire che dal bilancio consuntivo nasce quello preventivo.*

*Dalla lettura di questo documento l'impressione complessiva che si trae potrebbe essere sintetizzata in uno slogan tanto tranquillizzante quanto inappagante: non dubitate, ogni cosa verrà fatta per il meglio!*

*E se qualcuno, magari qualcuno impegnato in un settore della vita di categoria (la previdenza, le scuole di notariato, l'informatica, l'informazione notarile, etc.), se qualcuno magari oberato di responsabilità (tenuto a dare attuazione al codice deontologico), e se anche qualcuno, semplicemente desideroso di bene operare nello svolgimento della quotidiana attività professionale, sentisse la necessità di sapere lungo quali direttrici sta per muoversi o sta muovendosi l'azione del Consiglio Nazionale e con quali obiettivi e con quali scadenze, la risposta sembrerebbe essere*

*già pronta e sempre la stessa: ogni cosa verrà fatta per il meglio!*

*Certo siamo consci del privilegio di cui gode chi, come noi, esaurisce il proprio compito nel creare e proporre, raccogliere ed esporre idee e opinioni e altrettanto consapevoli crediamo di essere delle difficoltà e della frustrante impotenza in cui si trova, talvolta, chi deve concretamente e quotidianamente operare. Nondimeno ci pare che un programma dovrebbe sottendere un progetto o una serie di progetti e potrebbe indicare in concreto gli obiettivi, i modi di perseguirli e i tempi entro i quali ci si propone di agire. Di tutto questo ben poco ci è dato di sapere e di capire dalla relazione programmatica del presidente per il triennio 1995-1997.*

*Potremmo e vorremmo sbagliare, ma crediamo che questo documento che, senza ironia, abbiamo salutato con entusiasmo, anziché suscitare contributi, sia destinato ad un rapido oblio.*

*Non tanto un rapido oblio quanto un provvido velo vorremmo, invece, scendesse presto sulla vicenda che ha visto di recente contrapposti Consiglio Nazionale e Federnotai. Non che l'accaduto possa dispiacere più di tanto a chi, come noi, non ha timori per il confronto delle posizioni, né per la massima trasparenza dell'attività degli organi rappresentativi; ciò che vorremmo fosse al più presto dimenticato è il dispendio di energie e di tempo, forse sottratti a più utili compiti, dedicati alla gelosa rivendicazione di primati cui la categoria nel suo insieme è probabilmente indifferente.*

*Occasione del contrasto è stata la lettera, inviata dal presidente di Federnotai alla presidenza della commissione giustizia del Senato, per manifestare la contrarietà del Sindacato all'inserimento nella legge che introduce la preselezione al concorso notarile dell'art. 2, che prevede - una tantum - la nomina a notaio di coloro che sono stati dichiarati idonei, ma non vincitori di concorso. Del provvedimento in itinere dispiacevano l'assenza di generalità e astrattezza e la mai abbastanza eseguita abitudine di provvedere con la stessa legge a situazioni del tutto eterogenee.*

*Di tale contrasto sono esito le delibere del Consiglio Nazionale e dell'assemblea dei delegati di Federnotai che di seguito pubblichiamo insieme al commento di Giuseppe Di Transo.*

*Lasciando ai lettori la libertà di formarsi un proprio convincimento, ciò che qui non può essere taciuto è che, per quanto fermo ed autoritario, nessun richiamo all'istituzionale primato di rappresentanza politica del notariato potrà mai far venire meno la libertà di tutti e di ciascuno di manifestare il proprio*

*pensiero. Istantaneamente sorge il dubbio che solo il timore di perdere quel primato giustifichi un impeto tanto precipitoso da far scordare l'esistenza dei principi più fondamentali.*

*Se dalla vicenda si vuole, invece, ricavare una indicazione positiva, questa sembra consistere piuttosto nella necessità di una pacata riflessione sul fatto che principi essenziali ed esigenze indiscutibili come le libertà di pensiero e di espressione, da una parte, e la compattezza della categoria nei confronti di interlocutori esterni, dall'altra, sono beni di importanza tale da indurre a spendere, ogni volta, il massimo impegno nello sforzo di raggiungere, se possibile, il loro temperamento.*

*Non è, però, rivendicando primati ma solo confrontando idee e valori che tale temperamento può (non, sempre e necessariamente, deve) essere raggiunto.*

*Sebbene il sentirsi abitanti di una cittadella asediata (così presente, per altro, nella stessa relazione programmatica del presidente del Consiglio Nazionale), spinga talvolta a preoccuparsi più di "nemici" e di "trabocchetti" che non dello sviluppo delle linee evolutive della nostra professione e*

*quindi della nostra categoria, crediamo che il notariato possa e debba confidare nella propria funzione e nella propria utilità sociale e possa perseguire i propri scopi (anche) senza compromessi e tatticismi.*

*Così vorremmo che la imminente revisione della tabella delle sedi e la stessa messa a regime del sistema di preselezione al concorso potessero prescindere da logiche di scambio ed essere gestite con i soli criteri di razionalità, efficienza e trasparenza.*

*La revisione della tabella, che avviene ogni dieci anni, non potrà certo trovare un notariato impreparato nel compito che pure gli spetta di suggeritore dell'autorità di governo per una razionale distribuzione del servizio notarile sul territorio.*

*Il sistema di preselezione, che si è ormai normativamente affermato, non potrà essere lasciato, nella sua attuazione, alla gestione di tecnici non notai e non giuristi correndo il rischio, sempre presente in costanza di matrimonio (o di convivenza) tra informatica e diritto, che un buon risultato sul piano concettuale sia compromesso da una gestione improvvida.*

## IL CONSIGLIO NAZIONALE E L'ASSOCIAZIONISMO NOTARILE

Com'è ormai a tutti noto, il Parlamento a luglio ha approvato la legge che introduce nel concorso notarile la preselezione informatica secondo il progetto predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato; si tratta di un provvedimento di grande importanza, dal quale ci si attende una grossa riduzione dei tempi di correzione degli elaborati, ed un migliore assetto di tutti i problemi connessi all'accesso alla professione. L'iter parlamentare è stato turbato dal fatto che, con la purtroppo ormai consueta disinvoltura, nel testo del D.D.L. era stato aggiunto un articolo col quale venivano ammessi all'esercizio della funzione notarile tutti gli idonei all'ultimo concorso. Il Consiglio Nazionale, avendo individuato nell'introduzione della preselezione un obiettivo primario ed indifferibile, aveva deliberato di non esprimere al riguardo parere negativo onde evitare che l'approvazione del progetto tornasse in alto mare. Diverso avviso, invece, era emerso in Federnotai, ed il Presidente se ne era fatto interprete inviando una lettera al Presidente della Commissione Giustizia del Senato, invitandolo ad adoperarsi perché venisse eliminata la norma relativa agli idonei, giudicata inopportuna ed in contrasto con i principi di stretta legalità. Analoghe iniziative erano state prese autonomamente da singoli notai. L'intera vicenda ha formato oggetto dell'attenzione del Consiglio Nazionale, che, nell'esprimere soddisfazione per

l'approvazione del D.D.L., si è rammaricato del fatto che l'approvazione della legge sia stata messa a repentaglio dalle iniziative di Federnotai e di singoli colleghi; più in generale il Consiglio ha tenuto a riaffermare il suo istituzionale primato quale rappresentante politico del notariato, ed a qualificare inammissibili tali iniziative "in quanto intralciano la sua attività e ne minano l'autorità rappresentativa".

Non è il caso di tornare sul merito della questione, per la quale buoni argomenti possono essere portati in favore dell'una e dell'altra tesi e che comunque con l'approvazione della legge è definitivamente superata. Credo invece che il contenuto della delibera del Consiglio Nazionale ponga sul tavolo una serie di questioni sulle quali, senza spirito polemico, ma con determinazione, occorre aprire una serena discussione.

Nello svolgimento di questo ragionamento sono costretto a partire da lontano.

La libertà di espressione del proprio pensiero e la libertà di associazione trovano la loro tutela nella Costituzione come diritti inviolabili ed indisponibili. Associarsi è per l'individuo libero una funzione naturale ed istintiva, e tanto ampio è l'universo degli interessi, dei problemi, delle questioni di cui un'associazione può occuparsi, che nessun altro limite è posto se non quello della legge penale.

Gli organi dell'associazione, eletti dagli associati con le procedure di statuto, ne determinano l'indirizzo, rappresentano in qualunque sede gli associati e, verso costoro, rispondono del proprio operato.

Queste considerazioni possono apparire banali, ma rappresentano un passaggio ineludibile per definire ruolo e funzione dell'associazionismo notarile. Salvo infatti a volere immaginare che per i notai sussista una sorta di sospensione delle garanzie costituzionali o una qualsiasi attenuazione del diritto di associarsi, è nella Costituzione che dobbiamo ritrovare i principi su cui orientarci nella materia che ci occupa e non certo nella legislazione in materia notarile o in quella che attiene ai suoi organi istituzionali.

Ciò dovrebbe consentire di chiarire una volta per tutte, e al di fuori di ogni equivoco, quale sia il ruolo di Federnotai e quali siano i suoi rapporti col Consiglio Nazionale.

Federnotai è un'associazione tra notai; come tale, e come qualsiasi altra associazione possa costituirsi tra notai e sia o meno per ciò da qualificarsi come "sindacale", si occupa (può occuparsi) di tutti i problemi che concernono l'esercizio della professione, senza che perciò occorran (né siano ipotizzabili) deleghe o autorizzazioni da parte degli organi istituzionali. Il suo campo di azione è quello della libertà e come tale essa non incontra altri limiti negli argomenti che tratta e che dibatte, se non quelli che essa stessa con i suoi organi decide di fissare: ha come interlocutori tutti i soggetti pubblici o privati con i quali sceglie di dialogare e non risponde delle sue scelte che verso i suoi iscritti, non potendo tollerare in quanto tale giudici o censori istituzionali (salvo benvero l'altrettanto sacro diritto di critica).

Ben diverso, ovviamente, è il ruolo del Consiglio Nazionale del Notariato, che opera nell'ambito della sfera istituzionale e le cui funzioni sono determinate dalla legge: tanto diverso che in effetti, in termini tecnici, un conflitto dell'attività del Consiglio con quella di un'associazione non è mai ipotizzabile. Ciò vale anche per quanto riguarda la questione della rappresentanza politica del notariato.

Non vi è dubbio che questa, in quanto rappresentanza istituzionale, non possa spettare che al Consiglio Nazionale e a nessun altro soggetto al di fuori di esso (neppure, per ipotesi, ad un'associazione tra notai che avesse come iscritti tutti i notai di Italia); ma non vi è ragione per credere che questa rappresentanza istituzionale comporti limitazioni alla libertà dei notai, singolarmente o organizzati in associazione, di avere opinioni diverse e di esprimerle nelle sedi che ritengano più idonee.

La rappresentanza che l'associazione ha dei suoi iscritti ha natura e fondamento diverso: nasce dal-

l'adesione volontaria e non dall'iscrizione a ruolo, si esplica in un ambito che mai può confondersi quindi con quella istituzionale. Una diversa interpretazione, peraltro non suffragata da norme di legge, potrebbe portare ad attribuire un significato degenerativo all'espressione "autorità rappresentativa" che appare nella delibera del Consiglio Nazionale, il cui senso è in effetti a dir poco oscuro (che si tratti di lesa maestà?). In realtà alla rappresentanza istituzionale non è connessa altra autorità che quella sua propria, che non è certo menomata o diminuita dall'esistenza di opinioni diverse nell'ambito della categoria rappresentata.

Per le considerazioni che ho esposto, credo che non esista in termini giuridici alcun divieto per i singoli o per le associazioni di notai di proporsi come interlocutori di chiunque e di esprimere in qualsiasi sede anche tesi in contrasto con quelle fatte proprie dal Consiglio Nazionale.

Né posso ritenere che questo divieto, peraltro neanche ipotizzabile per le ragioni che ho esposto, sia riconducibile al codice di deontologia professionale; questo infatti impone al notaio di ispirare il suo comportamento nei confronti del Consiglio Nazionale a principi di correttezza, collaborazione e solidarietà, ma certo non vieta (né potrebbe vietare) di pensare e di esprimersi in libertà.

Sotto un diverso profilo, gli interventi criticati possono, ovviamente, essere giudicati errati o inopportuni, ed è, credo, ad un giudizio di opportunità e non di ammissibilità che in effetti il Consiglio Nazionale volesse riferirsi.

In effetti è assai diffusa l'opinione che è comunque preferibile evitare che il notariato si presenti all'esterno con una pluralità di voci che potrebbero generare confusione nell'interlocutore.

E' un argomento di non poco conto e che va tenuto nella debita considerazione.

Non si dimentichi, peraltro, che non è affatto sicuro che il notariato abbia da guadagnare da un'immagine monolitica, che rischia di accreditare all'esterno le ricorrenti accuse di lobbismo. A questa immagine Federnotai, pur consapevole delle ragioni della prudenza e del buon senso, preferisce quella di un notariato più vivo, che abbia la forza e il coraggio di presentarsi all'esterno con tutta la sua vera ed autentica vitalità, col contrappunto delle sue molteplici voci e delle sue articolazioni, attento al mondo esterno ed aperto al nuovo.

Perciò Federnotai opera e continuerà ad operare cercando di avere il miglior rapporto possibile con gli organi istituzionali, ma anche di dare respiro al maggior numero di voci all'interno della categoria, avendo come sua ambizione quella di rappresentare il sale del notariato.

Giuseppe di Transo  
vicepresidente Federnotai

**CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO**

Verbale n. 1247 adunanza del 28 luglio 1995

**UDITA**

la relazione del Presidente riguardante la recente approvazione della legge sulla introduzione della preselezione informatica al concorso notarile e sulle vicende verificatesi nella fase finale del suo iter parlamentare

**ESPRIME**

la più viva soddisfazione per il conseguimento di un risultato al quale l'impegno del Consiglio è stato concordemente e costantemente rivolto da oltre dieci anni e che è di estrema importanza per il Notariato e per la sua immagine nella società

**PRENDE ATTO**

con rammarico di iniziative provenienti dall'interno dell'interno della Categoria che - ancorché motivate da ragioni non riguardanti il principio dell'introduzione della preselezione - hanno ostacolato nell'ultima fase della discussione parlamentare l'approvazione della legge

**RIAFFERMA**

l'istituzionale primato del Consiglio Nazionale quale rappresentante politico del Notariato e l'inammissibilità di iniziative di singoli o gruppi che, muovendo dall'interno della categoria, ne ostacolano l'attività, oggettivamente minandone l'autorità rappresentativa

**INVITA**

il Presidente a rendersi interprete di questi sentimenti presso la Federnotai e i Colleghi autori di iniziative individuali dando altresì alla presente delibera la più ampia diffusione.

~~~~~

**L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA  
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI  
FEDERNOTAI**

riunita in Verona il 23 settembre 1995

- considerato con soddisfazione il raggiungimento dell'obiettivo lungamente perseguito dal C.N.N., consistente nell'introduzione nell'ordinamento (con legge 26 luglio 1995, n. 328, in vigore dal 20.8.95) della preselezione informatica al concorso notarile, da sempre vivacemente caldeggiata e sostenuta da questa Federazione;
  - preso atto tuttavia con amarezza e rammarico della deliberazione 28 luglio 1995 del C.N.N. contenente severe espressioni circa l'atteggiamento assunto dalla Federazione nella fase conclusiva dell'iter di approvazione di tale legge;
  - ritenuto che la libertà di espressione del pensiero è costituzionalmente garantita ai cittadini, sia individualmente che a mezzo di associazioni liberamente costituite, e non trova altro limite che in manifestazioni penalmente rilevanti;
  - riaffermato l'insopprimibile diritto di ciascun notaio, anche in quanto cittadino, e conseguentemente della FEDERNOTAI, libera associazione tra cittadini notai, di manifestare nei confronti di chiunque e con qualunque mezzo il proprio pensiero e le proprie determinazioni, indipendentemente da quelle degli organi istituzionali del notariato;
  - ribadito il principio per il quale la diffusione all'esterno di opinioni emergenti nella categoria non può comunque pregiudicare né compromettere l'autorità istituzionale - che per legge dello Stato compete al C.N.N. e non può in alcun modo essere discussa né usurpata da nessuna persona o associazione;
  - ritenuto che la libera manifestazione di idee non ostacola ma favorisce l'azione del C.N.N., legittimandone maggiormente la rappresentatività istituzionale;
  - riconfermato il diritto-dovere che incombe sul Presidente di un'associazione di esprimere l'opinione e le determinazioni degli appartenenti all'associazione e degli organi statuari che legalmente la rappresentano;
  - fatto proprio il documento del Vicepresidente di Transo allegato alla presente delibera come sua parte integrante e sostanziale;
  - udita la relazione svolta dal Presidente;
  - presi in esame tutti i suggerimenti, i rilievi e le considerazioni dei delegati presenti;
- a larghissima maggioranza, con due voti contrari

**RIAFFERMA**

il ruolo della FEDERNOTAI nella rappresentanza anche politica dei propri associati;

**INVITA**

la Giunta Esecutiva della Federazione a promuovere con il Consiglio Nazionale del Notariato contatti ed incontri il più possibile frequenti, anche periodici, idonei ad attuare una sistematica vicendevole consultazione ed informazione, al fine di realizzare quella reale e operosa collaborazione, che spesso entrambi tali organi hanno riconosciuto e dichiarato essenziale, ma che ben difficilmente potrà concretizzarsi in assenza di un impegno ampio, leale e, soprattutto, reciproco, onde evitare incomprensioni e fraintendimenti.

## IL CONTRORIFORMISTA E L'ECCELLENTE

Commentando il convegno nazionale di Roma del 16 gennaio 1993, in un corsivo redazionale di questa rivista, si segnalava il clima di maccartismo colto nell'assemblea:

"bastava che qualcuno dalla tribuna additasse un qualsiasi cattivo comportamento dei colleghi per riscuotere applausi e consensi. Andava bene a tutti che si denunciassero come intollerabili le attività l'accaparramento di lavoro, le tangenti, la corruzione, la concorrenza sleale, la firma facile, l'uso scorretto della scrittura privata; scrosciavano gli applausi come se si parlasse di altro e di altri che non fossero il notariato e i notai."

Queste parole mi sono tornate prepotentemente alla memoria, leggendo gli interventi di alcuni colleghi al primo congresso di Federnotai svoltosi a Roma il 16 giugno 1995.

Anche in questa occasione, si è avvertita la presenza di un fantasma, un'ombra oscura che sembrava angosciare tutti: quella dei notai dalla firma facile, poco corretti, assetati di potere, danaro e atti notarili.

In quel fantasma, in verità non invitato, ma sempre tanto presente, ciascuno riconosceva (anche se non ne pronunciava mai nome e cognome) il collega Tizio o il collega Caio e quel fantasma acquisiva una tale importanza, da condizionare, in qualche caso, le scelte congressuali.

Molti colleghi si sentivano diversi e separati dal peccato grazie alla propria virtù che li autorizzava e li spingeva a scovare le colpe altrui, mantenendo alto il tasso di scontro e di incomunicabilità.

A me sembra che nessun ordinamento possa impedire abusi ed illiceità. Quando questi aspetti emergono, in altra sede ed utilizzando la legittimazione che deriva da altre fonti, (penso ai poteri e doveri dei Consigli Notarili) bisogna perseguirli. Se pieghiamo l'ordinamento a funzioni etiche che non gli competono, finiremo per opporci alle riforme intravedendo in esse soltanto i vantaggi per singoli notai e non le risposte globali ai problemi della gente. In fondo coloro che hanno rispetto per se stessi e per la professione che svolgono, hanno la piena consapevolezza di quando sia necessaria la lettura della scrittura privata e di quando non lo sia; coloro che non hanno questa fortuna continueranno a non leggere sia le scritture private che gli atti pubblici.

In molti interventi si coglieva un atteggiamento da "controriformista", volendo con tale termine indicare non colui che si oppone alla riforma ma colui che vuole cambiare molto affinché tutto resti come prima, che vuol dare una veste nuova all'ordinamento, lasciandone inalterata la struttura portante.

In questa logica qualcuno addirittura intravedeva nella nostra attività professionale elementi di carattere sacerdotale ed auspicava, forse in sintonia con il Diritto Canonico, che anche al Notaio-Ministro di Culto fosse inibito il potere di celebrare più di un certo numero di atti sacri al giorno.

Alla teoria secondo cui "l'uso sviluppa l'organo" si contrappone la teoria secondo cui "l'astinenza, o meglio la continenza, migliora la qualità dell'atto". Confesso che non mi sono mai sentito investito di alcuna funzione sacerdotale; ho molto rispetto sia per quei colleghi che in un sol giorno celebrano le funzioni religiose dell'intero "mese gregoriano", che per quelli che a stento in un giorno riescono "a recitare un rosario".

Per quanto mi riguarda non solo non mi dispiacerebbe ricevere qualche atto in più ma in alcuni momenti ho provato invidia per quei colleghi che restano "in parrocchia" a celebrare messa da "mane a sera".

Di fronte al delicato problema della "autentica a distanza", molti Colleghi non sanno fare di meglio che pensare a "ciambelle di salvataggio" irresponsabilmente offerte ai Notai faciloni, autenticatori indefessi di atti di trasferimento di autoveicoli.

Ma perché non ci occupiamo di fatti seri, preferibilmente nostri? Giuro che i notai scorretti non mi sono parenti e nemmeno amici anche se resto convinto che parentela e amicizia non devono mai essere considerati una colpa.

Constato che questo frammento dell'attività notarile a cui sono sempre stato estraneo per scelta individuale, acquisisce tanta importanza sol perché continuiamo a parlarne in ogni luogo, in ogni tempo e non sempre a proposito.

Facendo scaturire da questo problema una presunta funzione etica dell'ordinamento, per molti Colleghi una cosa bisogna salvare ad ogni costo, perché sia salva la Maestà Notarile: la forma.

Si può violare nella realtà tutto, ma non la forma.

E i custodi inflessibili della forma fanno, dentro di sé, che la forma fa comodo a tutti in quanto è intesa come maschera del tutto, camuffamento della realtà. Pertanto quando il progetto di riforma affronta il tema della "autentica a distanza", tutti sanno e intuiscono che si sta smascherando una sostanza sulla quale si tace per comodo o per paura.

L'argomento va diritto al senso della responsabilità personale, alla dignità derivante da una funzione precisa, attentamente vagliata prima e poi conquistata e coltivata.

Che un problema tanto delicato debba essere accantonato per evitare che qualche collega ne approfitti, mi sembra privo di senso.

L'Ordinamento Notarile non può servire a produrre o a "clonare" notai seri e corretti; esso deve solo consentirci di essere adeguati ai tempi e alle modulazioni di una società che cambia. D'altro canto ai notai poco corretti non interessa questo nostro dibattito dal momento che la scorrettezza non ha "una forma privilegiata" ed è compatibile con qualsiasi strumento giuridico-formale.

Continuando in queste mie personalissime considerazioni, devo dire che mi ha particolarmente colpito la relazione della Dottoressa Maria Pia Camusi, che ha commentato con valutazioni sociologiche, ancorché personali, i risultati del sondaggio svolto, per conto di Federnotai, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La dottoressa Camusi ha utilizzato più volte il termine di "eccellenza", per esprimere un complessivo giudizio sulla nostra categoria professionale. Non è forse un caso che il medesimo giudizio, anche se espresso con parole differenti, emerga dalla missiva confidenzial-programmatica inviataci, nel mese di luglio, dal Presidente Laurini. Non ho particolare simpatia né per i messaggi presidenziali (senza alcuna esclusione) né per i sondaggi, soprattutto se svolti all'interno della categoria professionale che si vuole analizzare.

I primi trasudano paternalismo, autocelebrazione e presuppongono un notariato di base infantile ed incapace.

I secondi tendono a ricondurre le umane aspirazioni in freddi stereotipi, per organizzarle successivamente in macrocategorie nelle quali si annullano e disperdono le differenze e le peculiarità di ciascun uomo.

I risultati del sondaggio, a mio parere, sono troppo spesso prevedibili e scontati, espressione di quella mentalità massificata che domina la nostra cultura, eliminando e schiacciando le diversità.

Proviamo tuttavia ad analizzare, senza enfaticizzazioni, i risultati del sondaggio.

Il primo dato che mi ha particolarmente colpito, è quello relativo alla "formazione di base": il 62% degli intervistati, ha affermato che la propria formazione di base è assolutamente adeguata alle proprie responsabilità. In una società in rapida e caotica trasformazione, caratterizzata da una produzione legislativa troppo spesso legata alle bizze di Bossi; ai sogni di Fantozzi (il Ministro) e ad instabili equilibri politici; da una progressiva marginalizzazione del diritto civile con conseguente centralità del diritto tributario, disarmonico e non lineare per sua natura; dal progressivo sfaldamento dell'apparato burocratico dello Stato che ci costringe a svolgere compiti di supplenza e di mediazione non sempre gratificanti ed in linea con la nostra formazione; ecco che il 62% dei Notai in-

tervistati si dichiara sereno e tranquillo, idoneo per titoli, attitudini e formazione.

Vorrei chiedere a questo fantomatico 62% come sia possibile sentirsi adeguati (noi che abbiamo incentrato la nostra preparazione per il superamento di un concorso che prevede ancora una prova di volontaria giurisdizione ed una in materia testamentaria) in una società con fenomeni associativi sempre più variegati e strutturalmente atipici, inimmaginabili solo pochi anni fa (penso alle società unipersonali ed alle minicooperative recentemente disciplinate); con un diritto urbanistico sempre più complessò; con un generale processo di informatizzazione di conservatorie, catasto, CCIAA, che pone al centro del dibattito e dell'analisi scenari di difficile configurazione.

Per quanti come me hanno immaginato che per sopperire alla carenza di formazione la pratica notarile dovrebbe perdere la sua funzione di tirocinio teorico in funzione del concorso, per assumere una funzione di tirocinio pratico proiettato al miglior assolvimento delle proprie funzioni, il risultato del sondaggio pone non pochi problemi. Mi vien da pensare, provocatoriamente, che sarebbe necessario istituire due albi professionali, due consigli nazionali, due casse, due sindacati: uno per gli eccellenti e l'altro per i normali come me.

Un secondo dato di grande rilievo, è la voglia di associazionismo che emerge nel notariato italiano. Il 57,6% degli intervistati, si dichiara soddisfatto della comunicazione esistente tra i vertici di Federnotai e la base e la stragrande maggioranza sogna un sindacato all'inglese, per dirla con le parole della Dottoressa Camusi "terziario intelligente e con funzione politica".

Come è stato già scritto su questa rivista sarebbe utile chiedere a queste schiere nutritissime di professionisti, chi e che cosa abbia loro impedito di soddisfare questo intimo e impellente bisogno. Probabilmente molti immaginano che nelle strutture organizzative del sindacato ci si occupi di macrosistemi e di cose importanti tra persone importanti.

Questo atteggiamento culturale a me sembra molto presente sia tra coloro che restano fuori dalle strutture associative (forse per scarsa fiducia nelle proprie capacità) sia tra coloro che come me ne fanno parte. Allora se veramente si vuol partecipare sarà necessario smitizzare la realtà ed aver maggior fiducia in se stessi; se veramente si vuol far partecipare sarà necessario che le Associazioni sindacali si diano programmi semplici e comprensibili, per certi versi più modesti e non per questo meno politici.

Per fare delle esemplificazioni, penso ad un sindacato che, attraverso la costituzione di apposite commissioni che lavorino a termine, si occupi di: PROGETTO GIOVANI, per conoscere bisogni, problemi ed aspettative di coloro che iniziano la

loro esperienza professionale. Gli incontri da promuovere ed incentivare dovrebbero avere come interpreti e protagonisti i giovani Notai e non Notai "Eccellenti" assisi in cattedra, anche simbolicamente su di un gradino più alto.

**RECAPITI E STUDI ABUSIVI** per conoscere il fenomeno nei suoi elementi qualitativi e quantitativi, per comprenderne la genesi, i possibili sviluppi e per individuare gli eventuali rimedi.

**NOTAIO DATORE DI LAVORO** per conoscere, non soltanto in termini quantitativi, l'utilizzo che i notai fanno delle risorse umane; quali orari di lavoro vengono richiesti; quali prospettive retributive e di carriera vengono garantite; in quali situazioni ambientali viene richiesta ed espletata l'attività lavorativa.

**CONTENUTO DEGLI ATTI** per raccogliere elementi che consentano una seria riflessione su di un problema, che incide sulla nostra immagine in maniera rilevante.

**TUTELA DEL CONSUMATORE** per comprendere le possibili ripercussioni sul ruolo e funzione notarile della normativa comunitaria, recentemente recepita.

**NOTAIO CONTRIBUENTE** per predisporre uno studio serio di settore, utilizzando il vasto materiale eventualmente raccolto senza alcuna prospettiva dai consigli notarili. Il materiale dovrebbe essere consegnato avendo cura di garantirne l'anonimato.

Mi sia consentita, infine, un'annotazione di costume: la quasi totalità degli intervistati ha dichiarato di essere diventata notaio per "l'essenza stessa della professione", per il fatto che garantisce "un ruolo di imparzialità".

Pochi si sono lasciati attrarre dall'alta redditività della professione, dall'agiatezza che la stessa assicura, dalla libertà che garantisce, dal prestigio di cui gode presso la pubblica opinione. Sembra di capire, che in linea con le più sane ed antiche tradizioni del nostro paese, per i notai intervistati "il soldo inquina automaticamente i pozzi dell'invenzione e dei sentimenti".

Confesso che la realtà a me sembra diversa, forse perché la mia vocazione ha avuto una genesi molto più prosaica e meno nobile, ma non per questo meno degna di rispetto e di considerazione.

Mi è sembrato necessario evidenziare questo dato statistico, non certo per esaltare oltre il dovuto l'aspetto mercantile della nostra professione, ma per riportare i dati del sondaggio in una dimensione più realistica e meno enfaticizzata.

E' mia opinione che il notaio sia e resti un professionista come gli altri, con tanti pregi e molti difetti, alla ricerca di ruolo e funzioni in linea con i tempi nuovi in cui vive; intimamente consapevole che le sfide di una società postindustriale possono esse-

re vinte con un grande sforzo di aggiornamento individuale, collettivo e normativo.

Cerchiamo pertanto, senza sentirci diversi e migliori degli altri professionisti, di tornare tutti alla realtà.

Diamoci tempi, programmi, scadenze e indicazioni pratiche. Far politica significa individuare, conoscere e difendere gli interessi e i valori di carattere generale.

Valori generali e non generici e, nel nostro caso, nemmeno valori bollati. I messaggi presidenziali, i sondaggi, gli intellettualismi potrebbero uccidere la nostra capacità di far politica; i paroloni, tanto frequenti, potrebbero addirittura trasformarla in amara caricatura.

**P.S.** Alcune brevissime riflessioni sugli interventi congressuali dei consiglieri nazionali, Pedrazzoli e Ciancico.

Da Pedrazzoli, che ha persino fatto esplicito riferimento ad articoli pubblicati dalla nostra rivista (e pensare che sino a ieri certa stampa, era sospettata di "eretica pravità" dalla Congregazione della Santa Inquisizione Romana), abbiamo appreso che al sindacato è stata conferita, presumo honoris-causa, la delega per la riforma dell'ordinamento. Frenando i facili entusiasmi mi sembra opportuno affermare che, ferma la responsabilità politica della riforma dell'ordinamento in capo al Consiglio Nazionale del Notariato, il Sindacato dovrà soltanto offrire il proprio contributo in termini di uomini e di idee, nel pieno rispetto delle diverse competenze e responsabilità.

Troppe volte l'istituto della delega è stato utilizzato per accollare al delegato la responsabilità del fallimento e al delegante i meriti del successo.

A Ciancico vorrei dire che allorquando si mette mano ad un progetto tanto ambizioso, come la riforma dell'Ordinamento, si rischiano sicuramente cali di tensione, errori e superficialità.

E' opportuno ricordargli che Paolo III, Pontefice degli inizi del 500, fu definito dagli storici "vas dilationis" per la sua abitudine di risolvere i problemi, accantonandoli, differendone cioè sine die la soluzione, mediante la nomina di una commissione di studio, con il compito di studiare il problema, di discuterlo, di soppesarlo ed infine di suggerire i rimedi più opportuni.

Questa tecnica viene sempre seguita ed imitata quando i governanti (Consiglio Nazionale compreso) non possono e non vogliono risolvere un problema, ma la forza dell'opinione pubblica li obbliga a fingere di affrontarlo.

Il Sindacato, nella sua breve storia, nell'affrontare i problemi, ha sicuramente compiuto tantissimi errori; pur tuttavia gli errori e le superficialità, con il concorso di tutti, sono emendabili. L'inerzia no!

Benedetto Elia



## SOSPESI TRA VECCHIO E NUOVO CONDONO EDILIZIO

### A) PREMESSA

Le annotazioni che seguono non hanno assolutamente la pretesa di esaurire tutte le problematiche ma tendono solo ad inventariare alcuni punti "nodali" per la nostra attività; esse inoltre presuppongono la conoscenza completa dei seguenti documenti:

- Baralis e Marmocchi: "Silenzio-assenso e formalità negoziali" in tre Studi sul Condono Edilizio C.N.N. 1988;
- Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 142 del 6 febbraio 1989 (in G.U. n. 37 del 14 febbraio 1989);
- Casu e Raiti: "Nuovo Condono Edilizio e Commercialità del manufatto abusivo", Studio del C.N.N. del 30 settembre 1994 n. 836;
- Circolare C.N.N. del 21 aprile 1995 (in "Il Sole 24 Ore" del 28 aprile 1995);
- Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 2241/UL del 17 giugno 1995 (in Suppl. Ord. alla G.U. n. 192 del 18 agosto 1995).

Si precisa che per sintesi espositiva la legge 27 febbraio 1985 n. 47 sarà indicata con la sigla c.v. (condono vecchio) mentre la legge 23 dicembre 1994 n. 724 sarà indicata con la sigla c.n. (nuovo condono); si precisa altresì che al momento di andare in stampa non risulta ancora convertito in legge il D.L. 20 settembre 1995 n. 400 (in G.U. 26 settembre 1995 n. 225).

### B) SCADENZE

A seguito di una serie di modifiche al testo originario, gran parte delle scadenze del c.n. sono state unificate al 31 marzo 1995 e precisamente:

- 1) acconto oblazione "grandi abusi" (tipologie 1, 2, 3 della Tabella);
- 2) versamento oblazione forfettizzata (tipologie 4, 5, 6, 7 della Tabella);
- 3) versamento del triplo della differenza tra l'oblazione dovuta e quella versata per le vecchie domande non ancora definite;
- 4) versamento della anticipazione degli oneri;
- 5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le rate della oblazione e degli oneri possono essere dilazionate con pagamenti alle seguenti scadenze: 15 aprile, 15 luglio, 15 settembre, 15 dicembre 1995.

Con riferimento a queste scadenze si rileva che nel c.v. le rate ordinariamente erano tre ed erano cadenzate rispetto alla data di presentazione della domanda e cioè: un terzo alla presentazione, un terzo entro centoventi giorni e il rimanente terzo entro i successivi sessanta giorni.

### C) OBLAZIONE

La Circolare del Ministero LL.PP. del 17 giugno 1995 in relazione all'acconto dell'oblazione dovuto

in base al c.n. ha precisato ai paragrafi 5.2 e 5.4 quanto segue:

§ 5.2 "Quanto all'eventualità di una oblazione corrisposta alla data del 31 dicembre 1994 <scadenza originaria della "tassa d'ingresso"> in misura inferiore a quella dovuta, per inesattezza di calcolo o per un'errata individuazione della tipologia di abuso, è possibile operare la necessaria integrazione entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda senza applicazione di interesse. L'interesse di mora è previsto solo per gli oneri concessori nella Legge 724. Successivamente alla predetta scadenza, all'importo dovrà essere aggiunto detto interesse di mora."

§ 5.4 "In relazione ai termini del versamento dell'oblazione si precisa che, per quanto riguarda gli errori materiali commessi nella individuazione della tipologia di abuso, nonché nelle determinazioni delle riduzioni riguardanti il versamento dell'acconto, è possibile l'integrazione del predetto acconto entro i termini di scadenza previsti dalla Legge 724/94. Oltre i suddetti termini sarà dovuto l'interesse legale."

La circolare non si occupa del ritardato ma esatto pagamento di una o più rate. L'art. 39, 5<sup>a</sup> comma, dispone che "è consentito il versamento della restante parte dell'oblazione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate".

Per un difetto di coordinamento nel testo dei vari provvedimenti, la disposizione deve essere letta nel modo seguente: "è consentito il versamento della restante parte dell'oblazione..... entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate". Sarebbe allora sostenibile che sia sufficiente l'integrale pagamento dell'oblazione entro il termine stabilito per il pagamento dell'ultima rata, così come previsto dalla circolare per gli errori materiali.

Tuttavia tale lettura si scontra con il 4° comma dell'art. 39 che dispone: "se nei termini previsti l'oblazione-dovuta non è stata interamente corrisposta..... le costruzioni.....sono assoggettate alle sanzioni....".

Sorge, dunque, il dubbio se i termini di scadenza di ciascuna rata sono perentori ovvero se la perentorietà è da riferire solo alla scadenza dell'ultima rata (15 dicembre 1995); in quest'ultima ipotesi sarebbe sufficiente effettuare tutti i paga-

menti entro l'indicato termine del 15 dicembre 1995.

A questo punto conciliare le due disposizioni è veramente arduo: si rende necessario sollecitare un chiarimento ministeriale o, meglio, una rettifica in sede di conversione del decreto legge 20 settembre 1995 n. 400.

#### **D) ONERI**

Per quanto riguarda le scadenze per il pagamento degli oneri nella citata circolare si legge quanto segue ai paragrafi 6.1 e 6.2.:

§ 6.1 "La suddetta anticipazione dovrà essere effettuata sia per le istanze di definizione delle violazioni edilizie presentate ai sensi del provvedimento attuale, sia per le istanze a suo tempo presentate ai sensi della legge 47/85 e non definite per il mancato pagamento delle rate dell'oblazione dovuta."

§ 6.2 "L'anticipazione degli oneri concessori..... può essere corrisposta in quattro rate, di pari importo, alle scadenze fissate dalla legge 85/95 per la rateizzazione dell'oblazione dovuta..... con la maggiorazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute. Si fa presente che la suddetta rateizzazione è possibile anche nel caso in cui sia stata già interamente corrisposta l'oblazione. Ovviamente non sarà dovuto l'interesse sugli oneri versati entro il 31 marzo 1995."

"Qualora invece l'importo da corrispondere sia calcolato secondo i parametri e le norme applicative della legge 10/77, il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1995, oppure ad una delle scadenze previste per la rateizzazione sommando, in tal caso, l'interesse di mora del 10 per cento annuo a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda."

Resta solo da precisare che l'obbligazione pecuniaria costituita dagli oneri concessori si prescrive nel termine ordinario. Pertanto il contributo di concessione non richiesto dal Comune entro 10 anni dalla presentazione della domanda ai sensi del c.v. è definitivamente prescritto, senza che tale prescrizione possa incidere sulla formazione del silenzio-assenso; non è possibile sostenere altrettanto nella normativa del c.n., poiché la corresponsione del contributo rende possibile l'alienazione del bene ed è un elemento costitutivo del silenzio assenso. La prescrizione potrà operare solo sui conguagli non richiesti dal Comune entro i 10 anni dalla presentazione della domanda.

#### **E) RIDUZIONI**

Il 15° comma dell'art. 39 c.n. dispone la perdita delle riduzioni per estremo disagio abitativo nel caso in cui si proceda alla vendita dell'immobile abusivo nei dieci anni della data di entrata in

vigore della legge, e quindi entro il 2 gennaio 2005; in questa ipotesi è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione determinata in via ordinaria maggiorata degli interessi ed è condizione di validità dell'atto di alienazione dell'immobile l'allegazione della ricevuta del versamento della integrazione dell'oblazione. Nulla è detto circa l'eventuale obbligo di integrare il versamento degli oneri: la circolare del C.N.N. del 30 dicembre 1994 afferma (§ 10): "qualora l'immobile sia trasferito per atto tra vivi... l'interessato decade dalle agevolazioni e deve corrispondere la somma risparmiata originariamente, sia per l'oblazione sia per i contributi concessori. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata, a pena di nullità, all'atto di trasferimento."

E' necessario ribadire con chiarezza che solo la mancata allegazione della ricevuta del pagamento integrativo dell'oblazione è causa di nullità: le nullità formali sono di stretta interpretazione.

Inoltre anche per l'integrazione degli oneri si deve far riferimento all'importo inizialmente autoliquidato senza tener conto delle riduzioni.

E' da precisare peraltro che l'art. 1 del Decreto Legge 400/95 ha escluso gli oneri concessori dalle agevolazioni in oggetto; anche tale intervento legislativo sui procedimenti in corso sarà fonte di ulteriori incertezze.

#### **F) SOGGETTI LEGITTIMATI**

I soggetti legittimati alla presentazione della domanda costituiscono una categoria molto ampia sia nel c.v. sia nel c.n.; infatti tale categoria comprende: i titolari di un diritto reale, il locatario, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il precedente proprietario che voglia evitare le sanzioni amministrative e penali dell'abuso, sanzioni che sono personali.

L'ampiezza della categoria è tale che non crea al notaio alcun problema di verifica.

#### **G) TERMINE DI ULTIMAZIONE**

Oggetto del c.n. sono le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993.

Possono essere oggetto di condono anche gli abusi ultimati in data anteriore al primo ottobre 1983 (data di ultimazione prevista dal c.v.) e, quindi, suscettibili di sanatoria in base alla normativa del c.v. e che non abbiano già ottenuto la sanatoria; tanto si può verificare quando non sia stata presentata alcuna domanda ovvero quando la domanda è risultata improcedibile o sia stata negata per ragioni che oggi sono superate in forza della nuova normativa.

#### **H) OPERE CONDONABILI**

##### **1) IMMOBILI RESIDENZIALI.**

Per le nuove costruzioni opera il limite dei 750 mc superato il quale non è possibile ottenere la sanatoria. Sono ammissibili più domande di sanatoria relative a diverse unità non superiori ciascuna ai

750 mc anche se l'intero fabbricato sia ovviamente superiore a detto limite.

Conseguentemente è da ritenere ammissibile la domanda di sanatoria anche da parte di un costruttore qualora dalle planimetrie progettuali approvate risulti che il fabbricato si componga di unità aventi ciascuna volumetria non superiore al limite dei 750 mc; non è ammissibile che il costruttore proceda successivamente a frazionamenti artificiosi in modo da aumentare il numero delle unità originarie per farle rientrare nel limite massimo.

## 2) IMMOBILI NON RESIDENZIALI.

Per questi immobili non vi è limite di cubatura; tale affermazione non è ricavabile direttamente dall'art. 39, 1° comma, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 bensì indirettamente dal 16° comma dell'art. 39, nonché dalla tabella "B" che contempla opere edilizie superiori ai 750 mc.

## 3) AMPLIAMENTI.

L'art. 39 dispone che sono sanabili le opere "che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi".

I due criteri si applicano alternativamente e cioè sono ammessi al condono gli ampliamenti superiori a 750 mc se contenuti nel limite del 30% della costruzione originaria oppure superiori al 30% se contenuti nel limite di 750 mc.

I suddetti limiti non operano nel caso di annullamento della concessione; infatti l'art. 39, primo comma, dispone che: "i predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia".

Questa disposizione non contiene però indicazioni sui termini entro cui presentare la domanda di condono. Tuttavia essa è simile a quella dell'art. 35, secondo comma, del c.v. che disponeva, nel caso di licenza, concessione od autorizzazione annullata, decaduta o inefficace: "successivamente alla entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di 120 giorni <per la presentazione della domanda> inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento".

Poiché il quarto comma dell'art. 39 del c.n. dispone che la domanda di sanatoria deve essere presentata "a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" (termine poi fissato al 31 marzo 1995); poiché il comma 18 dell'art. 39 dispone che "il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicati", si deve concludere che anche con la nuova

normativa è possibile presentare domanda di condono entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di annullamento e che, quindi, il termine perentorio del 31 marzo 1995 non opera in questo caso.

Queste disposizioni si ispirano al principio della tutela dell'affidamento (o se si preferisce della "apparenza titolata") che opera anche in campo urbanistico: il soggetto che ha confidato nella legittimità di un provvedimento amministrativo, costruendo in conformità ad esso, è tutelato con l'accesso al condono senza limiti oggettivi.

Infine il termine perentorio del 31 marzo 1995 non può operare neanche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 17 c.v., da ritenere non abrogato, il quale dispone che "l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria".

## 4) ABUSI PER DIFFORMITÀ.

Per le difformità che non costituiscono volumi edilizi autonomi e che abbiano comportato il superamento dei limiti, sono possibili due interpretazioni:

- interpretazione rigorosa: la difformità è esclusa dalla sanatoria perché non si identifica con l'ampliamento e quindi non è prevista tra gli abusi sanabili. Quindi, seguendo questa tesi, non è ammissibile una sanatoria parziale per i primi 750 mc. con esclusione di quelli eccedenti (ammesso che la conformazione fisica dell'immobile consenta una simile distinzione);

- interpretazione analogica o estensiva: la verifica dei limiti va fatta con riferimento al progetto assentito e, quindi la difformità deve essere considerata quale ampliamento abusivo per la parte eccedente la volumetria o la superficie del progetto originariamente autorizzato.

Ad esempio: progetto autorizzato per 500 mc.; costruzione difforme per un totale di 1.000 mc. Seguendo la prima interpretazione l'opera non è condonabile seguendo la seconda interpretazione l'opera è condonabile poiché la differenza di volumetria rispetto all'originario progetto assentito è di 500 mc. e, quindi, inferiore al limite massimo consentito (750 mc.).

## 1) TUTELA DEL VICINATO

L'art. 39 secondo comma, c.n., dispone che le nuove norme "non si applicano alle opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, a meno che queste ultime non siano conformi e compatibili sia con lo strumento urbanistico approvato che con quello adottato, o che siano state realizzate su parti comuni".

La disposizione ha affaticato non poco gli interpreti poiché è principio generale che qualsiasi provvedimento amministrativo in materia urbanistica non può mai incidere sui rapporti di natura

privatistica riguardanti le distanze; infatti l'art. 872 secondo comma C.C. dispone che "colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino...".

La disposizione forse si riferisce a situazioni che non troverebbero tutela sulla base dei principi del Codice Civile. Pertanto la preclusione introdotta dovrebbe operare per gli interventi che determinano una limitazione alla utilizzazione urbanistica della proprietà confinante e così, ad esempio, non è condonabile l'opera abusiva che implichi la necessità per il vicino che non ha ancora edificato di dover arretrare nella successiva edificazione per rispettare le distanze dalla costruzione abusiva. Se però il vicino ha anch'egli edificato abusivamente tale preclusione non opera e cioè entrambi possono condonare le opere abusive senza poter invocare a proprio favore la tutela dell'art. 872 C.C. Non minori difficoltà presenta la lettura dell'ultimo periodo del comma in esame ("o che siano state realizzate su parti comuni"); infatti c'è il dubbio che neppure l'assenso di tutti i comproprietari possa consentire la regolarizzazione del bene. Tutto questo sembra eccessivo e sembra superabile solo con un atto di cessione di tutte le quote all'autore dell'abuso allo scopo di far perdere alla parte comune tale sua caratteristica e rendere l'opera condonabile.

Non sembra invece possibile, nè per i notai avrebbe molto senso, un generico consenso espresso dall'assemblea o dall'amministratore del condominio così come richiesto dalla prassi seguita in passato da qualche Comune.

#### **L) CONDONO E INDAGATI PER REATI DI MAFIA**

L'ultima parte del primo comma dell'articolo 39 c.n. dispone che "la sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da soggetti indagati per il reato di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale o per i reati di riciclaggio di denaro, o da terzi per loro conto, è sospesa fino all'esito del procedimento penale ed è esclusa in caso di condanna definitiva".

La circolare del Ministero LL.PP. del 17 giugno 1995 al paragrafo 9.7 con una lettura coraggiosa, ma da condividere, ha interpretato la norma nel modo seguente:

"considerato che è vietata la comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro degli indagati fino a che non si sia assunta la qualità di imputato.....il Pubblico Ufficiale.....si troverà nella materiale impossibilità di acquisire conoscenza sulla qualità di indagato di una delle parti negoziali. L'atto comunque non sarà sanzionato con la nullità, ferma soltanto la possibilità che il bene possa essere confiscato con effetti, pertanto, sulla completezza della transazione e non sulla validità sostanziale del negozio."

#### **M) DOMANDE INESATTE**

L'art. 40 c.v. qualificava come "dolosamente infedele" una domanda "per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate".

Il T.A.R. Piemonte ha precisato (sentenza 16 marzo 1989 n. 201 sez. I) che la domanda è tale "soltanto quand'essa raffiguri falsamente un oggetto completamente diverso nei suoi lineamenti essenziali, sia quantitativi che qualitativi, rispetto all'opera abusiva realmente esistente".

Inoltre il T.A.R. Lombardia ha deciso (sentenza 31 ottobre 1991 n. 1263 sez. II) che "il rigetto di una domanda...siccome ritenuta dolosamente infedele, non si verifica in presenza di ogni inesattezza od omissione, ma solamente allorché le medesime, a seguito del dolo del richiedente, risultano preordinate a trarre in errore il Comune su elementi essenziali dell'abuso, quali la data della sua commissione, la qualificazione giuridica dell'illecito, l'entità dell'oblazione".

L'art. 39, 4<sup>a</sup> comma, c.n., dispone il rigetto della domanda "se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso".

Non è facile stabilire se tra le due disposizioni (art. 40 c.v. e art. 39, 4<sup>a</sup> comma c.n.) vi sia coordinamento o se l'ultima sostituisca la precedente.

In ogni caso il notaio non ha strumenti per condurre indagini dirette ad accertare un eventuale dolo nè ha l'obbligo di verificare l'esattezza intrinseca dei conteggi: al Notaio spetta solo l'obbligo di verifica della correttezza formale della domanda e, cioè del riscontro dei requisiti generali e particolari per accertare l'esistenza giuridica di una domanda e la sua potenziale idoneità a rendere commerciabile l'immobile.

Ricordiamo che i requisiti generali, desumibili dal diritto amministrativo, sono:

- 1) la provenienza della domanda da un soggetto legittimato (su questo punto però non vi sono particolari problemi);
- 2) l'idoneità della domanda ad identificare le opere e la loro corrispondenza con l'oggetto del contratto;
- 3) la presentazione della domanda nei termini;
- 4) la presentazione della domanda ad autorità competente.

I requisiti particolari sono quelli desumibili direttamente dalla specifica normativa sul condono edilizio.

#### **N) NUOVO CONDONO EDILIZIO E DEFINIZIONE DELLE VECCHIE DOMANDE**

L'art. 39 sesto comma, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 (nuovo condono edilizio) non è di immediata lettura e, pertanto, cercheremo di schematizzare le diverse situazioni nel tentativo

di fornire unicamente un rapido strumento di consultazione.

Per evitare inutili ripetizioni si rinvia ai documenti citati in premessa la cui conoscenza è fondamentale poiché sulla loro scorta sono state ipotizzate alcune situazioni.

Tuttavia è necessario evidenziare che la formulazione definitiva del sesto comma dell'art. 39 c.n. differisce dalla formulazione dei precedenti provvedimenti e, in particolare, dal testo dell'art. 1, 8<sup>a</sup> comma del D.L. 551/94.

Pertanto alcune considerazioni svolte nello studio del C.N.N. del 30 settembre 1994 sono superate. Infatti l'art. 39, 6° comma della Legge 724/94 dispone per le vecchie domande che i soggetti interessati "se non è stata interamente corrisposta l'oblazione... devono, a pena di improcedibilità della domanda versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in un'unica soluzione entro il

31 marzo 1995. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47."; l'art. 1, 8° comma del citato D.L. 551/94 disponeva nell'ultima parte che "la disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi dell'art. 35, nono comma, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47".

La circolare del Ministero LL.PP. del 17 giugno 1995 a seguito di tale diversa formulazione ha precisato al paragrafo 9.3 che: "la norma accreditata l'interpretazione che la condizione essenziale affinché il silenzio assenso sia considerato definitivamente formato è che l'oblazione sia stata interamente versata, intendendo per oblazione esclusivamente quella autoliquidata."

Fatte queste precisazioni preliminari è possibile ipotizzare le seguenti situazioni:

| SITUAZIONI CONDONO VECCHIO                                                                                                                                            | Triplo? | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| a) Oblazione autoliquidata e versata interamente in unica soluzione                                                                                                   | no      |      |
| b) Oblazione autoliquidata e versata interamente a rate con rispetto delle scadenze                                                                                   | no      |      |
| c) Oblazione autoliquidata e versata interamente a rate (compresi gli interessi) senza rispetto delle scadenze                                                        | no      | 1    |
| d) Oblazione autoliquidata e versata parzialmente perché mancante di una rata ovvero degli interessi                                                                  | si      | 2    |
| e) Oblazione autoliquidata e versata per intero puntualmente ma affetta da errori di calcolo non dolosi                                                               | no      |      |
| f) Conguaglio oblazione richiesto nei 24 mesi, non corrisposto e non impugnato                                                                                        | no      | 3    |
| g) Conguaglio oblazione richiesto nei 36 mesi, non corrisposto e non impugnato                                                                                        | no      | 3    |
| h) Conguaglio oblazione richiesto dopo i 36 mesi e non corrisposto                                                                                                    | no      | 3    |
| i) Conguagli oblazione richiesti (sia nei 24 mesi sia nei 36 mesi) ma contestati giudizialmente                                                                       | no      | 4    |
| l) Oblazione interamente e puntualmente versata ma la documentazione allegata è incompleta e il Comune non ha mai riscontrato                                         | no      | 5    |
| m) Oblazione interamente e puntualmente versata ma la documentazione allegata è incompleta e il Comune ha richiesto documenti mai esibiti                             | no      | 5    |
| n) Oneri concessori non corrisposti ovvero non conguagliati                                                                                                           | no      | 5    |
| o) Mancata presentazione in catasto della documentazione ovvero mancato deposito in Comune della stessa                                                               | no      | 5    |
| p) Domanda non definita a causa del rifiuto del parere sui vincoli di cui all'art. 32 della L. 47/85: pende ricorso                                                   | si      | 6    |
| q) Domanda non definita a causa del rifiuto del parere sui vincoli di cui all'art. 32 della L. 47/85: il giudizio è stato definito favorevolmente prima dell'1-1-1995 | si      | 6    |
| r) Domanda non definita a causa del rifiuto del parere sui vincoli di cui all'art. 32 della L. 47/85: il giudizio è stato definito favorevolmente dopo l'1-1-1995     | si      | 6    |
| s) Revoca o annullamento del silenzio assenso impugnato con giudizio favorevole definito prima dell'1-1-1995                                                          | si      | 6    |
| t) Revoca o annullamento del silenzio assenso impugnato con giudizio favorevole definito dopo l'1-1-1995                                                              | si      | 6    |

## NOTE DI COMMENTO ALLO SCHEMA

1) Poichè la disposizione in esame è diretta ad agevolare ed accelerare il recupero delle somme ancora dovute, si ritiene che non sia dovuto il triplo in quanto i termini di pagamento delle rate del c.v. non sono da qualificare perentori a differenza di quelli del c.n. ; resta comunque inteso che il pagamento anche se tardivo debba essere stato effettuato integralmente entro il 31 dicembre 1994.

2) Si legge nella Circolare del Ministero LL.PP. del 17 giugno 1995 quanto segue:

§ 6.3 - "Il pagamento dell'anticipazione degli oneri concessori deve essere effettuato esclusivamente da parte dei soggetti che non hanno corrisposto l'intera oblazione dovuta a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge 47/85 per il mancato pagamento di una o più rate dell'importo a suo tempo determinato e che, quindi, sono soggetti al versamento del triplo dell'importo di detta parte residua dell'oblazione non corrisposta entro il 31 marzo 1995. Tali soggetti devono versare anche l'anticipo degli oneri concessori pari al 70% degli importi al mq. individuati nella tabella C. In caso di mancato versamento dovrà essere applicato l'interesse di mora pari al 10% annuo.

Per tali soggetti, ove l'oblazione sia stata interamente versata, secondo l'importo a suo tempo individuato nel relativo modello 47/85, l'anticipazione degli oneri concessori non è dovuta e sarà in tal caso l'amministrazione comunale a procedere alla determinazione e alla riscossione degli oneri concessori effettivamente dovuti."

"E' di tutta evidenza.... che qualora il Comune procedesse ad una verifica dell'istanza non definita e non integrata dal pagamento del triplo dell'oblazione residua, nonché dell'anticipazione degli oneri concessori, dovrebbe procedere all'applicazione del Capo I della Legge 47/85."

Dunque il mancato pagamento di una rata della oblazione autoliquidata rende sicuramente applicabile la sanzione del triplo del residuo della oblazione e fa scattare l'obbligo di corrispondere gli oneri di concessione.

Ci si chiede se tale meccanismo si applichi anche al mancato pagamento degli interessi sulle rate dilazionate dell'oblazione. Il parificare le due situazioni sembra eccessivo ma consequenziale e, quindi, ci auguriamo che il C.N.N. voglia provocare un chiarimento ministeriale.

3) L'esclusione dal pagamento del triplo è testuale; inoltre il conguaglio dell'oblazione richiesto dopo i 36 mesi non è dovuto perchè prescritto.

4) Poichè la contestazione riguarda i conguagli e non l'oblazione autoliquidata, l'esclusione è testuale: un errore per eccesso sulla oblazione autoliquidata fa nascere solo il diritto al rimborso.

5) Alcuni di questi casi potrebbero essere rilevanti per la formazione del silenzio assenso ma sono irrilevanti ai fini della disposizione in esame.

6) Si ritiene che il saldo dell'oblazione autoliquidata debba essere in ogni caso interamente versato alla data del 31 dicembre 1994 e che solo nel caso in cui il saldo non sia stato effettuato entro tale data sia dovuto il triplo: l'esito sfavorevole del giudizio attribuisce, ovviamente, il diritto al rimborso di quanto versato.

**O) NULLITÀ E SILENZIO-ASSENSO**

L'attuale regime delle nullità è in fase di assestamento poichè il D.L. 310/95 è stato reiterato con il D.L. 20 settembre 1995 n.400; pertanto la prudenza impone per il momento l'osservanza delle menzioni e delle allegazioni più rigorose.

Per ora ci limitiamo ad evidenziare che il 2<sup>a</sup> comma dell'art. 5 aveva sollevato il dubbio se, in caso di alienazione, fosse necessario il pagamento dell'intera oblazione autoliquidata nonché degli oneri sia autoliquidati sia dovuti a saldo.

Il dilemma è stato risolto dalla Circolare Ministero LL.PP. del 17 giugno 1995 nella quale si legge (§ 9.5) quanto segue:

"ai fini della commerciabilità del bene..... è necessario indicare nell'atto: a) se la procedura di silenzio-assenso non si è ancora conclusa: ..... gli estremi del versamento della intera oblazione e dell'intero contributo concessorio (ove dovuto) determinati dal richiedente.....".

Un breve cenno merita il silenzio-assenso nel c.n. per rilevare che tra i suoi presupposti costitutivi sono ora da ricomprendere sia gli oneri sia la documentazione catastale.

Anche in questo settore il coordinamento non è privo di dubbi; si prenda, ad esempio, una vecchia domanda di condono non definita per mancato pagamento della oblazione autoliquidata.

Nessun dubbio che l'interessato doveva versare entro il 31 marzo 1995 il triplo della differenza dell'oblazione nonché il 70 % degli oneri; ma ci si chiede: se si tratta di un Comune con meno di 500.000 abitanti, il termine per la formazione del silenzio-assenso, che non è mai incominciato a decorrere, è quello di 24 mesi previsto dal c.v. o quello di 12 mesi previsto dal c.n.?

Arturo Brienza

## IL TRUST

### NOTE IN MERITO ALLA LEGGE REGOLATRICE, ALLA TRASCRIVIBILITA' ED AI POSSIBILI CONFLITTI CON NORME DI ORDINE PUBBLICO

Il termine Trust, che nei paesi di c.d. diritto civile richiama immagini e concetti legati a particolari fenomeni economici quali ad esempio gli accordi costitutivi di una coalizione di imprese a scopo monopolistico, riveste invero altro e diverso significato nell'ambito dei sistemi giuridici di common law.

Nel mondo angloamericano il Trust è un tipico istituto giuridico di natura fiduciaria che, sviluppatosi e perfezionatosi nel corso di un'esperienza secolare, costituisce ora, per la sua notevole flessibilità di applicazione, sia nel diritto privato che nel diritto pubblico, un vero e proprio cardine del sistema giuridico (1).

La dottrina definisce il Trust come "un rapporto fiduciario, derivante dalla volontà privata o dalla legge, in virtù del quale colui (trustee) che ha su determinati beni o diritti la proprietà formale (trust ownership, legal estate) è tenuto, per effetto della proprietà sostanziale (beneficiary ownership, equitable estate) che non è in lui, a custodirli e/o amministrarli, o comunque a servirsene a vantaggio di uno o più beneficiari, tra i quali può anche essere compreso, o di uno scopo" (10).

E' sufficiente una rapida lettura di tale definizione per intuire che ciò che caratterizza il Trust e che nello stesso tempo lo rende non facilmente compatibile con i principi propri degli ordinamenti di Civil Law è quel particolare fenomeno di "sdoppiamento" del diritto di proprietà originaria in due nuovi diritti di proprietà sullo stesso oggetto, spettanti contemporaneamente a due soggetti diversi.

La scissione del diritto di proprietà sui beni oggetto del Trust si compie attraverso l'attribuzione al trustee della facoltà di disporre dei beni e al beneficiario della facoltà di goderne.

Così il trustee, proprietario legale dei beni oggetto del Trust, può discrezionalmente amministrare e disporre dei beni ad esclusivo vantaggio ed interesse, però, del beneficiario, il quale non ha un diritto di credito nei confronti del trustee, ma è egli stesso proprietario sostanziale dei beni del Trust tanto che, in caso di vendita di un bene ad un terzo in malafede, effettuata dal trustee in spregio di quanto contenuto nelle tavole dell'atto costitutivo, lo stesso beneficiario conserva diritti sul bene trasferito, permanendo in capo al terzo acquirente il vincolo di destinazione e di separazione dal proprio patrimonio personale del bene ancora oggetto di Trust (7).

Inoltre, mentre i creditori personali del trustee, che pur può legittimamente trasferire la proprietà di tali beni, non hanno alcuna possibilità di rivalersi sui

beni che sono oggetto del Trust, i creditori personali del beneficiario, nel caso di identità con il costituente, possono al contrario aggredire i beni vincolati al Trust (7).

Lo sdoppiamento e scissione del diritto di proprietà, conseguenza dell'origine feudale dell'istituto, non può che risultare incomprensibile nell'ambito degli ordinamenti di Civil law dove, sulla scia della tradizione romanistica, la proprietà è intesa come qualcosa di assoluto, illimitato ed esclusivo (4).

L'assolutezza ed unità del diritto di proprietà nei sistemi giuridici di civil law si ritrova nel principio di eccezionalità dei diritti reali minori, della loro tendenziale temporaneità che diviene a volte quasi naturale (usufrutto, uso, abitazione) e in ogni caso legata alla loro congenita prescrittibilità (8).

L'affermazione del diritto di proprietà come diritto assoluto e unitario, e, contestualmente, la forte diffidenza ed ostilità per un concetto di proprietà "sdoppiata" tra due soggetti rappresentano presupposto e fondamento di un rarissimo precedente giurisprudenziale in materia di effetti di Trust straniero in Italia.

Il Tribunale di Oristano, in data 15.3.1956, dovendo decidere intorno alla legittimazione passiva del soggetto destinatario di un atto di espropriazione di un bene vincolato ad un Trust straniero, riconobbe quale unico ed assoluto proprietario il beneficiario, in quanto tale legittimato a ricevere l'atto di espropriazione.

L'ordinamento italiano, secondo quanto sostenuto dai giudici di Oristano, non può assolutamente concepire, e deve quindi respingere con fermezza, un istituto che suddivide i poteri e le facoltà proprie del diritto di proprietà su due soggetti diversi, "mediante l'attribuzione ad uno di essi della proprietà formale ed apparente, e all'altro della proprietà sostanziale....."; tale istituto, prosegue la motivazione della sentenza, "non trova alcun riscontro nel nostro ordinamento e non può trovarvi cittadinanza" (Tribunale Oristano 15/3/1956, in Foro Italiano 1956, I, 1020).

Le notevoli difficoltà di ricezione del Trust all'interno dei Paesi di civil law hanno creato sicuramente grossi svantaggi ai soggetti giuridici in esso operanti, in quanto si vedono privati di uno strumento giuridico in grado, per la sua notevole flessibilità di applicazione, di svolgere le più disparate funzioni.

Infatti l'elasticità dell'istituto consente di utilizzarlo ai fini più diversi: dai semplici legati ai congiunti o ai figli sopravvissuti per assicurare i mezzi per i loro bisogni, fino alla creazione di imperi commerciali e finanziari, la fondazione di opere di carità,

la costituzione di pensioni, la messa in comune di diritti di voto in una società per azioni, la realizzazione di giganteschi fondi di investimento, la prestazione di una garanzia per un prestito.

Ciò considerato, era facile immaginare, nel momento in cui le relazioni economiche e finanziarie conoscevano sempre più i colori dell'Union Jack britannico e delle stelle e strisce nordamericane, che si proponesse in tutta la sua intensità la questione relativa alla circolazione del Trust all'interno dei paesi di civil law.

Tale importante e non meno complessa problematica è stata affrontata con decisione dai compilatori della Convenzione dell'Aja del 1985 la quale ha innanzitutto richiamato e ribadito il concetto di trust, definendolo come "quel rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente (n.d.r.: settlor) - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico" (7); quindi, muovendo dalla considerazione della grande incertezza che regna sugli effetti attribuiti ad un trust in un paese di diritto civile, ha posto le regole che consentono di individuare la legge regolatrice del Trust e ha disciplinato gli effetti negli stati contraenti della costituzione di un Trust.

La Convenzione, considerata l'impraticabilità della strada dell'unificazione del diritto materiale per i differenti principi ispiratori degli ordinamenti di common e civil law, ha preliminarmente escluso che l'istituto del Trust potesse essere automaticamente introdotto nel diritto sostanziale dei paesi di diritto civile, così come regolato e disciplinato nei paesi di common law; come abbiamo già detto, la visione del diritto di proprietà come diritto assoluto e unitario, e l'opinione dominante secondo cui negli ordinamenti di civil law i diritti reali debbano costituire tassativamente una classe chiusa, tendono ad impedire la ricezione "tout court" del Trust nel nostro ordinamento (5).

Il mezzo che la Convenzione utilizza al fine di facilitare il riconoscimento degli effetti giuridici di un Trust, costituito secondo le regole di common law, in un paese di diritto civile è quello di stabilire delle norme di conflitto di matrice internazionale-privatistica che, una volta individuata esattamente la fattispecie di Trust, determinano la legge sostanziale applicabile.

La ratifica della Convenzione, intervenuta in Italia a seguito dell'emanazione della Legge n. 364 del 16.10.1989 che ne ha consentito l'entrata in vigore a far tempo dal 1.1.1992, ha avuto l'effetto di introdurre nel diritto internazionale privato italiano la categoria del trust, definendone i profili giuridici e predisponendo il funzionamento erga omnes di norme di diritto internazionale private dirette a richiamare una legge sostanziale straniera, sulla base di specifici criteri di collegamento che costi-

tuiscono quelli individuati, in via necessariamente interpretativa, nel diritto comune (3).

La completa estraneità dell'istituto di common law ai sistemi di diritto civile, soprattutto sul piano del diritto sostanziale, ha reso quasi inevitabile la presenza nella convenzione dell'Aja di norme di diritto materiale dirette a porre limiti e cautele all'esplicazione degli effetti giuridici del trust negli ordinamenti di diritto civile.

Vengono così introdotti limiti all'applicazione della legge regolatrice del Trust, che non riguardano solo l'ordine pubblico dello stato contraente nel quale si intendono riconoscere gli effetti del Trust, ma comprendono le norme imperative appartenenti alla legge regolatrice di materie con le quali il Trust possa interferire, designata in base al normale operare delle norme di conflitto del foro ad esse relative.

L'art. 3 della Convenzione stabilisce che la stessa si applica solo ai trusts che trovano origine in un atto di autonomia privata e che possano essere provati per iscritto.

Da ciò si desume che rientrano comunque nell'ambito di applicazione della Convenzione, e quindi possono esplicare effetti giuridici all'interno di ordinamenti di diritto civile, sia i Trusts derivanti da manifestazioni di volontà erronee o insufficienti tali comunque da far presumere l'intenzione di costituire un Trust (c.d. resulting trust), sia i Trusts creati verbalmente, la cui esistenza giuridica possa essere dimostrata per iscritto.

Restano fuori dalla Convenzione i c.d. Constructive Trusts, imposti ai soggetti interessati contro o a prescindere dalla loro volontà, quando occorra porre rimedio ad una situazione giuridica ingiusta, in quanto non conforme ai principi di Equity (5).

La struttura di Trust recepita dalla convenzione è sostanzialmente quella prevista dai sistemi di Common Law, a parte la prudente e forse voluta omissione di qualsiasi riferimento alla proprietà del trustee che, secondo l'art. 4, detiene solo un controllo dei beni oggetto del Trust, nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato (1).

Ciò naturalmente al fine di evitare, già dal principio, insolubili contrasti con i principi ispiratori degli ordinamenti di civil law.

Ai fini dell'individuazione della legge applicabile si tiene conto in primo luogo della scelta del costituente, la cui volontà espressa o tacita può persino regolare elementi diversi dal trust con leggi diverse.

Ciò non significa che tale libertà di scelta possa considerarsi senza limiti, poiché la scelta effettuata deve avere un legame con il costituente, con i beni o con i beneficiari, pena il rischio del mancato riconoscimento.

In mancanza di scelta del costituente, scatta il criterio sussidiario del "legame più stretto" che il trust presenta con una legge, per determinare il



quale si terrà conto degli scopi del trust e dei luoghi dove essi debbono essere realizzati, del luogo di amministrazione del trust, della ubicazione dei beni, della residenza o domicilio del trustee.

Tale meccanismo non si applica quando la legge "di rinvio" non conosca l'istituto del trust o la categoria specifica del trust in oggetto.

Ciò premesso occorre preliminarmente specificare che la legge applicabile, individuata secondo i criteri appena descritti, non potrà comunque mai incidere sulla competenza degli stati contraenti in materia fiscale, né impedisce l'applicazione delle disposizioni imperative che riguardano altri campi del diritto: testamenti, devoluzione delle successioni e diritti dei legittimari, regime matrimoniale, protezione dei minori e degli incapaci, tutela dei terzi in caso di insolvenza, norme sul trasferimento di proprietà ed effetti nei confronti dei terzi (1).

Al riguardo, appare rilevante osservare, a parte l'evidente incertezza del meccanismo di individuazione della legge applicabile che, qualunque sia la legge "chiamata" a disciplinare gli effetti del Trust nell'ordinamento dello stato contraente, essa dovrà comunque sempre consentire l'applicazione delle norme imperative di quella diversa legge, individuata facendo uso degli ordinari criteri di collegamento di diritto internazionale privato vigenti nello stato di "arrivo" del Trust (8).

Inoltre la legge "di rinvio" non potrà comunque operare quando le norme disciplinanti il Trust da essa previste fossero manifestamente incompatibili con le regole di ordine pubblico proprie dell'ordinamento in cui si intende dar riconoscimento al trust (3).

Come si è detto precedentemente, la convenzione stabilisce delle norme di diritto internazionale privato volte a facilitare l'individuazione della legge applicabile, regolatrice del Trust all'interno degli ordinamenti di diritto civile.

Ma poi la concreta ricezione degli effetti giuridici del Trust nell'ordinamento nel quale esso è importato dipende evidentemente dalla possibilità che gli stessi effetti giuridici del Trust possano essere fatti valere nei confronti sia del beneficiary che dei terzi.

Deriva che la possibilità per il Trustee di procedere alla trascrizione dei beni mobili ed immobili, specificandone il vincolo del Trust, diviene condizione fondamentale ai fini dell'effettivo e concreto riconoscimento del Trust nel Paese "importatore".

In proposito l'art. 12 della Convenzione stabilisce che il trustee ha la facoltà di trascrivere i beni mobili ed immobili specificandone il loro vincolo al Trust sempre che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello stato nel quale la registrazione deve avere luogo.

Tale norma rientra quindi in quella prospettiva di armonizzazione della legge regolatrice del Trust

con le norme imperative e i principi di ordine pubblico vigenti nel Paese che recepisce il Trust.

Verificata e verificatasi tale armonizzazione, ricorreranno allora i presupposti per un effettivo riconoscimento degli effetti giuridici del Trust.

La trasferibilità del trust e quindi la sua compatibilità con la Legge del luogo in cui tale trascrizione deve avvenire, non può prescindere, nel caso dell'ordinamento italiano, da una quanto più elastica interpretazione dei principi di unicità della proprietà e di "numerus clausus" dei diritti reali, in se stessi, come già visto, incompatibili con la struttura stessa del Trust (8).

Così un'interpretazione che favorisca la possibilità di trascrivere Trusts stranieri relativi a beni immobili situati in Italia deve in primo luogo poggiare sul fatto che in caso contrario il riconoscimento del trust operato dalla legge di ratifica della Convenzione dell'Aja sarebbe svuotato di qualsiasi significato: la legge che lo ha introdotto nel nostro ordinamento avrebbe avuto quindi l'unico ruolo di suggellarne la sterilità degli effetti giuridici (8).

Certamente eccessiva, oltre che priva di agganci nel diritto positivo, sarebbe poi anche un'interpretazione che attribuisce valore prevalente all'ultima parte della norma di cui all'art. 12 rispetto alla prima, chiudendo in principio la questione della registrabilità, iscrivibilità e trascrivibilità dei Trust costituiti secondo diritti stranieri sui beni esistenti in Italia (8).

Considerata quindi l'ineluttabilità di una interpretazione dell'art. 12 della Convenzione che consideri come regola la trascrivibilità dei beni mobili ed immobili oggetto del Trust nel nostro ordinamento, e come marginale eccezione la relativa impossibilità, l'attenzione si deve spostare dal piano dei principi al piano delle modalità e degli accorgimenti per l'applicazione in concreto della Convenzione.

In quest'ottica l'attività che assume particolarmente rilievo è quella relativa al ricevimento in deposito da parte del Notaio di atti stranieri riguardanti la costituzione di Trust, comprendenti beni siti in Italia ai fini della successiva trascrizione da effettuarsi nei Registri Immobiliari delle Conservatorie. Nell'adempimento della tipica funzione di controllo della legalità degli atti il Notaio non potrà esimersi dal verificare che l'atto non sia "espressamente proibito dalla Legge o manifestamente contrario all'Ordine Pubblico" e ciò in base agli artt. 28 n. 1 e 138 co.2 della Legge Notarile.

Nell'espletamento di tale attività di controllo il Notaio dovrà comunque tener conto dell'incoraggiamento giurisprudenziale e dottrinale volto ad assicurare in ogni caso l'effettività del riconoscimento di Trusts stranieri, evitando però di imboccare la strada di una indiscriminata registrabilità di Trust stranieri (8).

Per esempio non potrà essere ritenuta la trascrivibilità di un Trust costituito all'estero su beni situati in Italia che prevedesse obblighi di inalienabilità che, in caso di trascrizione, consentirebbero l'affermazione di una situazione di "mano morta".

Preliminarmente a tutte queste attività, il Notaio dovrà in principio appurare che la costituzione del Trust abbia origine da un atto di autonomia privata e sia dimostrabile per iscritto.

Ma anche determinati Trust, rientranti tra quelli previsti dalla Convenzione, non dovranno essere giudicati trascrivibili dal Notaio qualora risultino sforniti della forma scritta ad substantiam, così come previsto dall'art. 2657 del codice civile (8).

Per quanto riguarda la modalità tecnica di trascrizione, il conservatore del registro, dopo aver effettuato un ulteriore controllo di legittimità secondo le prescrizioni di cui all'art. 2674 c.c., dovrà far riferimento a casi analoghi relativi a situazioni connotate dalle caratteristiche della realtà, quali i diritti reali minori o la stessa multiproprietà, che importino limiti al diritto di proprietà. (8).

In questo senso il conservatore potrebbe ispirarsi allo stesso linguaggio tecnico, apparentemente approssimativo e in larga misura descrittivo, utilizzato dalla Convenzione.

L'art. 15 della Convenzione dell'Aja, dispone che il sistema previsto dalla Convenzione stessa in materia di Trust non può precludere l'applicazione delle disposizioni imperative appartenenti alla legge cui rinviano le regole di conflitto vigenti nell'ordinamento del foro adito dalle parti.

La stessa norma stabilisce che per disposizioni imperative devono intendersi quelle a cui le parti non possono derogare mediante una manifestazione di volontà.

Al fine di garantire una maggiore chiarezza e uniformità interpretativa, l'art. 15 indica alcuni settori normativi all'interno dei quali individuare delle disposizioni inderogabili che possono assumere rilevanza in caso di costituzione di un Trust.

I settori normativi indicati riguardano la protezione di minori e di incapaci, gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio, i testamenti e la devoluzione dei beni successori, ed in particolare la legittima, il trasferimento di proprietà e le garanzie reali, la protezione di creditori in casi di insolvenza, la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede; tale elenco si deve comunque ritenere meramente esemplificativo, volto solo a facilitare il compito degli interpreti e degli operatori (9).

L'ultimo comma della norma in questione, allo scopo di garantire i soggetti interessati al Trust nel caso in cui le norme imperative rendano impossibile il riconoscimento del trust medesimo, stabilisce che il giudice debba sforzarsi di realizzare in ogni caso gli obiettivi del trust, utilizzando altri mezzi giuridici consentiti dall'ordinamento.

Tale previsione si prefigge di attenuare le conseguenze di un'interpretazione troppo rigorosa del carattere imperativo di talune norme di Civil Law che per l'appunto renderebbe impossibile il riconoscimento degli effetti giuridici del Trust negli ordinamenti di diritto civile (12).

La questione principale che solleva la lettura dell'art. 15 della Convenzione riguarda il procedimento di individuazione della legge sostanziale al quale appartengono le norme imperative che devono essere salvaguardate dall'effetto Trust.

Le norme imperative di cui all'articolo in esame non sono quelle previste dalla legge sostanziale regolatrice del trust, così come individuata dalle norme di conflitto poste dalla stessa convenzione, ma possono riguardare o la legge dello stato contraente che riconosce il Trust o la legge di un altro stato.

La diversa tipologia che un Trust può assumere fa sì che esso venga di volta in volta ad incidere su materie specifiche quali ad esempio la materia successoria, il diritto di famiglia e il trasferimento di proprietà.

Nell'art. 15 della Convenzione vengono in rilievo quelle norme di conflitto vigenti nello stato di recepimento del Trust in relazione a quelle materie che a seconda dei casi possono essere interessate dal trust; verrà quindi richiamata quella legge che sarebbe applicabile alla materia collegata al Trust, secondo il normale operare delle norme di diritto internazionale privato vigenti nell'ordinamento di recepimento (9).

Successivamente, quindi, all'interno dell'ordinamento così richiamato saranno ricercate le norme imperative cui fa riferimento l'art. 15, la cui applicazione non potrà essere ostacolata dalla convenzione.

La lettera c) dell'art. 15 dispone che la Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle norme imperative rinvenibili in base al richiamo delle norme di conflitto del foro nella disciplina dei testamenti e dei diritti successori.

L'indicazione inserita nel testo convenzionale si sofferma in particolare sull'istituto della legittima, le cui norme regolatrici andranno di conseguenza comunque rispettate.

In considerazione di ciò è evidente che qualora un testamento preveda una devoluzione a favore di un Trust, la stessa sarà comunque soggetta ai limiti previsti dall'art. 554 c.c., con il risultato che un'eventuale eccedenza della quota disponibile potrà dar luogo ad una riduzione ai sensi dell'art. 557 e seguenti del codice civile.

Ciò significa che, qualora il defunto nell'atto di testamento costituisca in Trust mobili od immobili corrispondenti ad una quota eccedente quella prevista per legge a favore dei legittimari, il legittimario stesso o suo erede od avente causa potrà ex art. 557 c.c. richiedere la riduzione del patri-

monio costituito in Trust, fino alla completa reintegra della quota di legittima momentaneamente sottratta.

Per quel che riguarda invece l'atto di costituzione di un Trust ugualmente lesivo della quota di legittima, ma effettuato dal settlor ancora in vita, si ritiene che la relativa azione di riduzione, così come prevista dall'art. 555 c.c., possa essere validamente esperita dai legittimari solamente nel caso in cui si ritenesse di ricondurre la costituzione di questo tipo di Trust entro la categoria della c.d. liberalità atipiche previste all'art. 809 del codice civile (9).

Ma l'introduzione del Trust nell'ambito degli atti di liberalità atipici, con le relative conseguenze che abbiamo appena visto, contrasterebbe prima di tutto con il particolare "favor" riconosciuto al Trust dalla Convenzione, ma anche con il generale intento degli stati contraenti di evitare di ricondurre il trust entro figure giuridiche comunque previste dai sistemi di civil law. (6).

Un diverso ed ulteriore problema è invece quello relativo all'eventualità che l'istituzione di un Trust

vada a violare il divieto dei patti successori, così come sancito dall'art. 458 del codice civile.

Al riguardo si rileva che, nonostante un diverso orientamento della giurisprudenza, la dottrina ha proposto un'interpretazione più elastica di tale norma, muovendo dall'opinione secondo la quale è da escludere la contrarietà all'ordine pubblico dei patti successori (2).

In questo senso l'applicazione di un Trust, costituito validamente secondo la legge straniera, ed avente come scopo quello di disporre della propria successione, sarà comunque consentita nel territorio dello Stato Italiano (2).

Ulteriori profili giuridico-normativi del Trust, in ambito fiscale o ad esempio in relazione alla salvaguardia dei soggetti terzi in buona fede oppure ancora relativi alla protezione dei minori e degli incapaci, meritano specifici e monografici approfondimenti, tali da richiedere una trattazione separata.

Avv. Mauro Barberi

~~~~~ ⊗ ~~~~~

~~~~~ ⊗ ~~~~~

## BIBLIOGRAFIA

1. PAOLO PICCOLI, L'avamprogetto di Convenzione sul Trust nel lavoro della conferenza di diritto internazionale privato de L'Aja e i suoi riflessi di diritto notarile, in Riv. Not. 1984, pag. 844 e ss.
2. LISERRE, L'apertura della successione, la delazione e l'acquisto dell'eredità, in Trattato di Dir. Priv. diretto da Rescigno, V, pag. 40 e ss.
3. LUIGI FUMAGALLI, La Convenzione de L'Aja sul Trust e il diritto internazionale privato italiano, in Dir. Comm. internazionale, 1992.
4. FRANCESCO GALGANO, Le categorie generali - Le persone - La proprietà, in Diritto Civile e Commerciale, I, 1990, pag. 461.
5. EMANUELA MARE', Trust e scissione del diritto di proprietà, in Corriere Giuridico 1995, 2, pag. 162 e ss.
6. ALESSIA BUSATO, La figura del Trust negli ordinamenti di Common Law, pag. 326 e ss.
7. GIULIO PONZANELLI, Le annotazioni del comparatista, La Convenzione relativa alla legge sul Trust, in "Nuove Leggi Civili Commentate", 1993, pag. 1223 e ss.
8. MARIA CRISTINA PAGNI, Art. 12 Legge 16 ottobre 1989, n.364, in "Nuove Leggi Civili Commentate", 1993, pag. 1274 e ss.
9. MARIA BEATRICE DELI, Art. 15 Legge 16 ottobre 1989, n.364, in "Nuove Leggi Civili Commentate", 1993, pag. 1286 e ss.
10. FRANCESCHELLI, Il Trust nel diritto inglese, Cedam 1935.
11. VON OVERBECK, Explanatory Report, in Hague Conference on Private International Law, Acts and Documents, Fifteenth session, 1985 pag. 401.
12. GAILLARD e TRAUTMAN, Trusts in non trusts countries: Conflict of Laws and the Hague Convention on Trusts, in Am. Jour. Int. Law, 1987, pag. 311 e ss.

~~~~~ ⊗ ~~~~~

~~~~~ ⊗ ~~~~~

## Finestra sul cortile

di Franco Cavallone

Esiste un *physique du role* notarile? Si dà in natura un normotipo riconducibile alla figura del Notaio quale potrebbe emergere dall'immaginario collettivo o dall'esperienza comune? Domanda ovviamente cretina, perfino sospetta, in quanto formulata con riguardo a qualsiasi categoria umana, di positivismo discriminatorio di stampo lombrosiano. Figuriamoci poi in tempi di rampante *political correctness*!

Eppure, un grande scrittore, Honoré de Balzac, ancorché in epoca diversa, ha potuto, in un suo astioso libello composto intorno al 1840, identificare il notaio, qualsiasi notaio, in un tipo di uomo piccolo e grasso, dalla "maschera gonfia, vana e untuosa", di "un certo appariscente color di burro fresco" (cito, non disponendo dell'originale francese, dalla traduzione italiana di tale Roberto Braccisi, edita nel 1929 dalla casa Nemi di Firenze nella collana Bibliotheca dell'Ottocento).

Si è già avuta l'occasione, in questa rubrica, di rilevare la manifesta antipatia dei grandi narratori francesi del secolo scorso nei confronti della "razza" notarile. E si è tentato, sia pure soltanto in via di ipotesi, di individuarne le cause. Nel caso di Balzac, tuttavia, pare di scorgere un'ossessione del tutto soggettiva, una monomania forse originata da qualche sfortunata vicenda personale. Anche i notai di Emma Bovary e di Gian Burrasca, sui quali ci siamo a suo tempo intrattenuti, paiono rientrare nel canone morfologico dell' "omino di burro" di collodiana memoria, ma si tratta di mere coincidenze.

"Il notaio lungo e secco è un'eccezione", sentenza con tetragona ostinazione l'autore della *Comédie Humaine*. Chissà se mente sapendo di mentire o se è davvero persuaso di un tale insostenibile assunto. Acuto osservatore della natura umana e della società del suo tempo quale si rivela in ben altri luoghi della sua prodigiosa opera, egli non sembra capace di tanto balorda proposizione. Converterà pertanto rinunciare a interrogarci in proposito, pure se il testo, non brevissimo, prosegue imputando ai notai altri difetti, vizi e colpe ben peggiori di un aspetto fisico poco gradevole. E anche il resto della requisitoria appare poco comprensibile là dove descrive una pretesa metamorfosi entomologica alla rovescia del notaio da leggiadra farfalla al tempo dell'apprendistato a larva putrescente nella fase del successo professionale. Risultano soprattutto misteriosi a noi posteri di ambiente tanto diverso certi rituali relativi ai modi di accesso alla professione, al rapporto con la clientela, all'organizzazione degli studi, evidente-

mente lontani dalla nostra realtà, ma forse deformati nella stessa immaginazione dell'autore.

Accantonata dunque in omaggio alla ragionevolezza ogni pretesa di classificazione naturalistica dell'animale-notaio (Stendhal, contemporaneo di Balzac, preferiva parlare in generale di "pianta-uomo"), sopravvive tuttavia la tentazione frivola di ricercare un eventuale look categoriale in senso puramente esteriore, ossia comportamentale, e soprattutto, vestimentario.

Balzac, inesorabilmente generalizzando, descrive il suo omuncolo notarile "vestito di nero". Ed è probabile che tale fosse la divisa indossata dai nostri predecessori al di là e al di qua delle Alpi, poco importa se adottata spontaneamente in funzione di una superiore, severa dignità o imposta da un codice non scritto, valido per l'intera classe borghese attiva nella politica, nelle amministrazioni, negli affari, nella finanza, nelle libere professioni. Codice che, almeno in parte, è rimasto in vigore fin quasi ai giorni nostri. Il principio appare oggi fatalmente incrinato, perfino nella rigorosa, conservatrice Inghilterra, come attesta un esempio clamoroso tratto dalle cronache recenti. Anonimi, ma a quanto pare autorevoli arbitri del costume e delle regole sartoriali hanno da poco decretato la liceità di indossare in borsa, in banca, negli studi professionali, nelle aule di giustizia e addirittura in parlamento abiti di colore marrone (!), sia pure soltanto il venerdì, nel presupposto che uno sia in partenza per il *week end* in campagna. In compenso, una giovane avvocatessa londinese ha sostenuto con successo una sua battaglia con il fisco locale ottenendo di imputare a spese d'ufficio il costo di certi sobri *tailleurs*, forzati strumenti di lavoro che essa mai si sognerebbe di indossare, se non costretta dalle convenzioni, in luogo dei prediletti *jeans*, maglioncini e minigonne. Ma questo tardivo riconoscimento dell'esistenza di regole cogenti in fatto di abbigliamento è probabilmente destinato a rimanere un'eccezione (come il notaio lungo e secco di Balzac) nel tumultuoso precipitare, in nome di un totale permissivismo, delle più nobili costumanze. Tant'è che nella stessa Inghilterra nuovi venti di polemica investono perfino le venerande parrucche di giudici e avvocati.

Da noi, le sedi di alcuni Consigli notarili sono adorne dei ritratti fotografici di antichi Presidenti. A Parigi, nella sede sontuosa della locale *Chambre des Notaires*, figurano alle pareti addirittura i ritratti a olio di notai settecenteschi, dipinti da maestri coevi. Si dice che altrove, per onorare certi colleghi illustri ormai fatalmente impossibilitati a posare

di persona, si sia commissionata ad artisti di riconosciuta fama una serie di ritratti ricavati per l'appunto dalle esistenti fotografie. Non sembra esattamente la stessa cosa che avere il proprio ritratto eseguito in vita da Holbein, Goya, Degas, Klimt o almeno Casorati. Potrebbe tuttavia sortire esiti interessanti l'affidare a pittori congeniali (Rauschenberg?) elaborazioni del genere di quelle praticate da Andy Warhol sulle effigi di Marilyn e di Mao. Ma credo che i promotori dell'iniziativa abbiano in mente qualcosa di meno sperimentale.

Per limitarci comunque all'esame dei più economici reperti fotografici disponibili, si osserva che essi raffigurano, a cavallo del secolo e anche prima, impeccabili gentiluomini in abito scuro (intuitivamente blu o grigio) completo di panciotto, camicia con solino alto dalle punte rivoltate, baffi a manubrio. Più tardi, i volti si fanno scrupolosamente glabri, muta la foggia dei colli delle camicie, ma i vestiti restano rigorosamente scuri e di taglio classico. E più o meno così abbigliati ricordo i notai in esercizio allorché iniziai a frequentare, da timido praticante, il nostro ambiente professionale. Poi ... Poi è successo di tutto, anche prima del fatidico sessantotto. Il maglioncino girocollo detto anche "dolcevita", dapprima spavalidamente adottato per tacita licenza di deroga solo da giornalisti famosi, mitici pianisti e direttori d'orchestra, scienziati notoriamente eccentrici, si è introdotto surrettiziamente anche fra noi. La cravatta, senza essere stata decisamente declassata al livello di *optional*, latita sempre più spesso, e non solo in estate, da colletti lasciati disinvolatamente aperti. E la stessa giacca, oltre a essere comprensibilmente negletta nei mesi più caldi, si vede ogni tanto spodestata senza motivo apparente da incongrui sostitutivi farsetti di maglia.

Quanto al colore e alla foggia di abiti e scarpe, non si è atteso qui (ciò vale ovviamente per tutta la borghesia più o meno operosa, e non solo per i notai) il nulla osta degli esperti britannici all'impiego di capi *casual*, da noi detti impropriamente "sportivi", e ciò anche con forte anticipo sulla fine della settimana lavorativa. Ma il tipo di indumento che più di ogni altro ha subito l'oltraggio della evoluzione del costume in senso trasgressivo è il pastrano, o cappotto, paltò o soprabito che dir si voglia.

Qui è d'obbligo risalire preliminarmente alla presunta madre (come si usa dire) di tutte le gabbane e di tutte le zimarre, all'equivoco storico che attribuisce obbligatoriamente al guardaroba del notaio la presenza del leggendario "mantello a ruota". Fermo restando che condividiamo appieno con la nostra amica Lavinia Vacca l'ammirazione per la canzone *Signorinella* (sempre che sia questo il titolo esatto) e l'affetto per il personaggio umanissimo del collega di nome Cesare, sia chiaro una volta per tutte che il mantello a ruota lo porta *lui*, e

non *perché* fa il notaio, ma per ragioni sue che non esitiamo a ritenere legittime e perciò rispettiamo. Ma il mantello a ruota non è e non è mai stato la divisa di ordinanza dei notai, neanche di quelli con i baffi a manubrio e i solini inamidati. Balzac parla, a un certo punto, di un "piccolo mantello ufficiale", ma si tratta chiaramente di una specie di toga, da indossare in ufficio, come le mezze maniche di cotone nero, e non d'inverno sui *boulevards*.

Vero è che i notai, almeno quelli residenti in località afflitte da climi glaciali, si sono sempre protetti dal freddo con pastrani di stoffa robusta e morbida al tempo stesso, ben tagliati da valenti artigiani, muniti di un numero variabile di bottoni e di tasche e corredati o meno di martingale o baveri di pelo. Salvo, ai primi cauti tepori primaverili, sfoggiare più leggeri e civettuoli soprabiti, del pari cuciti su misura a regola d'arte oppure giunti già confezionati, ma con non minore perizia, d'oltremarica.

Si è detto: "sempre". Sempre finché non si è insinuato nella popolazione maschile del nostro paese, ma anche di tutto l'orbe, il tarlo quasi ideologico che rifiuta in quanto antiquati, poco sportivi (e quindi poco virili) tutti i cappotti di tipo tradizionale, prodotti di sartoria o di accurate tecniche di confezione. Dapprima, ma parliamo già di qualche decennio fa, si è creduto di realizzare una soddisfacente alternativa adottando in massa il loden tirolese verde, altrettanto classico, ma senza dubbio sportivo in quanto abitualmente indossato, secondo le immortali espressioni del collega Nico Acquarone (al quale sono in pratica dedicate queste fatue note) dai seguaci di Sant'Uberto nelle loro spedizioni di caccia al cervo. Salvo optare in seguito, nell'irriducibile intento italico di distinguersi, o forse per evitare i frequentissimi scambi dell'universale, ma non fungibile indumento, per la versione dello stesso capo nei discutibili colori blu scuro o cammello.

Ma alla fine l'odio per qualsiasi indumento lungo fino al ginocchio, così poco giovanile e non del tutto adatto per le esigenze primarie della guida dell'automobile, è esploso inarrestabile e devastatore. E' stato così il trionfo del cosiddetto "montone" (che stranamente, a differenza delle pellicce femminili, non eccita i furori fanatici degli animalisti), del piumino, della giacca a vento, del giaccone, del giubbotto e del giubbotto, fino alla recente, pressoché totalitaria presa di potere del "fichissimo" Barbour. Quest'ultimo capo, simpaticamente informale, di foggia vagamente militare, si addice in particolare ai colleghi (ma anche alle colleghe) più giovani e non è disdegnato dai più anziani, specie se usi a pigiare sui pedali di sofisticate biciclette.

Allo stesso modo, quasi nessuno porta più il cappello, vergognoso, insopportabile relitto di un passato tutto da ripudiare; al massimo è dato avvista-

re in giro qualche berretto (che si accorda benissimo col Barbour) o magari ridicoli copricapi esotici del genere colbacco. Resta un punto di merito per la classe notarile non avere adottato, almeno per ora, la cuffia di lana o il passamontagna tanto cari agli esponenti di altre categorie dedite ad attività fin troppo alternative. Meno aborrito del cappello rimane, tutto sommato, l'ombrello, nel quale invece personalmente identifico il simbolo della più umiliante resa incondizionata. A parte i notai (che privilegiano i modelli inconfondibili della casa londinese Brigg), oggi l'ombrello lo portano perfino gli studenti in corteo. Io, alla loro età, mi sarei fatto piuttosto squartare.

E' ricomparsa viceversa la barba, che il famigerato sessantotto ha contribuito a rendere socialmente accettabile, anche fra persone serie, dopo un lunghissimo periodo in cui le convenzioni borghesi avevano bandito ogni sorta di pelame superfluo. E' devo confessare che di ciò ho prontamente approfittato io stesso, non già per motivi estetici o dottrinali, ma allo scopo esclusivo di evitare il fastidio e la perdita di tempo della rasatura quotidiana. Ma ammetto volentieri che la notizia figurerebbe di diritto nella rubrica *E chi se ne frega?* del settimanale satirico *Cuore*. Mi chiedo poi: ci sarà qualche notaio (maschio) col codino?

Non pare, in conclusione, di poter utilmente ravvisare elementi caratteristici riferibili alla figura una-

na e all'aspetto esteriore del notaio. Nessuna certezza del genere di quelle ostentate da Balzac può indurci a esclamare, isolando un'apparizione nella folla, "Ecco un notaio!" Ma nemmeno in treno, in aereo, a teatro o al ristorante, ascoltando brani di generica conversazione, sapremmo individuare a prima vista un collega. E' sicuramente più facile smascherare un bancario, un negoziante o un calciatore professionista in incognito. I notai non parlano in genere, per fortuna, la lingua dei loro atti e si è appena visto come abbiano saputo rinunciare, nell'abbigliamento come nelle acconciature, a qualsiasi connotato o prerogativa di casta. Molti di loro esibiscono il distintivo del Rotary Club, ma ciò non li differenzia dalle molte migliaia di altri professionisti, imprenditori, dirigenti che portano sul bavero il medesimo contrassegno.

Il notaio, dunque, da buon democratico, si mimetizza con discrezione nella moltitudine anonima della società di massa, non rivendica in forma visibile primati o privilegi. Cela e custodisce sotto la giacca a quadretti, il *cardigan* di Missoni, il marziale Barbour il senso profondo della sua funzione e dei suoi imperativi deontologici. Può al massimo tradirne l'identità, ma solo in presenza di osservatori particolarmente smalzati, il portasilgillo di Louis Vuitton.

Franco Cavallone

## STORIE DI PRESIDENTI

Il Presidente della Camera? È una donna. Il Presidente della RAI? È una donna. Il Presidente dell'Associazione Magistrati era, sino a poco tempo fa, una gentile signora.

E donne sono una degli architetti italiani più noti e prestigiosi, Gae Aulenti; la principale artefice della "resurrezione" artistica e culturale di Napoli, Mirella Barracco; l'accorta dirigente di una delle più importanti case editrici, Inge Feltrinelli. Tutto questo per dire che ormai la "par condicio" tra i due sessi sembra essere cosa fatta. E allora, come mai da noi non c'è quasi traccia di donzelle nei vari organismi? Come mai, che io sappia e ricordi, nessuna collega ha mai presieduto qualcosa? Tutte prese a dividersi tra sigillo e fornelli? Tra Conservatorie e asili nido? Tra capital gain e rinnovi di guardaroba?

Via, non credo proprio! Sono sicura che buona parte delle colleghe riesce tranquillamente ad affidare l'andamento della propria casa a collaboratrici fidate e capaci (leggi: disgraziatissime donne che infilano le loro manacce nel tuo barattolo del

sale, mettono in lavatrice a 90 gradi la tua preziosissima camicia da notte in raso, per trovare la quale avevi girato tre pomeriggi, e buttano via il quotidiano del giorno in cui è nato il tuo unico figlio - fino ad allora conservato tra i beni preziosi - per la "validissima" ragione che era vecchio di otto anni).

Io purtroppo non ci riesco: sono pertanto una casalinga a tutti gli effetti che nei ritagli di tempo fa il Notaio. Ma tante altre colleghe no; dedicano tempo, passione e impegno allo svolgimento della professione, seguono attentamente il fiorire rigoglioso di leggi, decreti legge, modifiche alle modifiche di alcune modifiche dei suddetti decreti legge; partecipano a convegni; studiano; sono, insomma, perfettamente in linea con i migliori colleghi dell'altro sesso, i quali però, e qui viene fuori tutta la differenza, relazionano ai congressi, scrivono dotti interventi nelle varie riviste e soprattutto occupano quasi tutte le cariche degli organismi di categoria. Il fenomeno, sia ben chiaro, non è limitato alle italiane sponde; tra i colleghi greci c'è una percentua-

---

---

Inseriti di

# FederNotizie

---

---

**LETTURA DELL'ATTO NOTARILE E AUTENTICA A DISTANZA:  
ARGOMENTI ANCORA APERTI**

Contributi di: Luciano Amato  
Alessandro Corsi  
Giuseppe di Transo  
Antonio Mascheroni  
Luigi Augusto Miserocchi  
Andrea Pastore  
Paolo Piccoli  
Francesco Maria Ragnisco  
Guido Roveda  
Giovanni Santarcangelo

***Tavola rotonda***

a cura di: Domenico de Stefano  
e Benedetto Elia

---

---

Con una tavola rotonda su "lettura dell'atto notarile" ed "autentica a distanza", la redazione di *FederNotizie* ha inteso perseguire alcuni scopi:

- 1- tenere vivo il dibattito ed il confronto sulla riforma dell'ordinamento, opzione politica che consideriamo del massimo rilievo;
- 2- portare in superficie contrapposizioni, prospettive e linee di tendenza presenti nella nostra categoria professionale;
- 3- far emergere, attraverso il confronto, soluzioni normative che superando i contrapposti massimalismi si facciano carico delle preoccupazioni, delle aspettative e delle ragioni di tutti.

I contributi scritti pervenuti e che pubblichiamo in questo inserto del numero di novembre e l'adesione non certo di facciata di tutti gli invitati ci consente di guardare con moderata soddisfazione a questo tipo di iniziative.

Presentando queste note di sintesi, ci preme precisare che nella tavola rotonda, tutte le posizioni hanno ricevuto lo spazio ed il rilievo necessari; le argomentazioni degli assenti, sono state sviluppate e difese, per ragioni di correttezza ed ospitalità, dal direttore con lo scopo di garantire il pluralismo delle idee e le "pari opportunità" per tutti.

Il dibattito ha evidenziato la comune consapevolezza della oggettiva ed intrinseca interconnessione tra forma degli atti e funzione notarile. Le diverse posizioni sull'argomento della forma sottendono sempre opzioni di fondo diverse e alcune volte contrapposte sulla funzione del notaio.

Questo unanime rilievo, ha confermato la bontà della scelta operata dalla Giunta di Federnotai di completare, con un congresso sulla funzione, il lavoro avviato a Roma il 16 giugno 1995.

Assolutamente maggioritaria è risultata la tesi secondo cui il legislatore che si occupa di questa delicatissima materia deve considerare prioritari i bisogni e le esigenze di una società che cambia e si trasforma senza preoccuparsi, eccessivamente, di "immagine da garantire" ed "abusi da evitare".

Il dibattito ha liberato il campo sia dalla tesi che considera la lettura non indispensabile e sempre surrogabile, in linea di principio, con la spiegazione, sia dalla tesi che fa della lettura un baluardo essenziale ed invalicabile per la stessa sopravvivenza del notariato.

Le diverse, articolate e motivate posizioni hanno trovato il punto di sintesi e reciproca soddisfazione nella soluzione prospettata da L.A. Miserocchi secondo cui:

"Il notaio deve accertare la conformità dell'atto alla volontà dichiarata dalle parti: qualora ciò non avvenga a mezzo della lettura alle parti e ai testi, se presenti, dovrà menzionare nell'atto le modalità con le quali ha proceduto all'accertamento".

Unanime tra i presenti la tesi che riafferma la legittimità ed utilità della cosiddetta "autentica a distanza", autenticazione cioè di firme, non apposte alla presenza del notaio.

I partecipanti hanno precisato che la previsione normativa di tale fattispecie non solo non potrà e non dovrà incidere sulla responsabilità civile e penale del notaio, ma, piuttosto, finirà per ampliarla.

Il notaio, sarà responsabile in sede penale tutte le volte che la sottoscrizione da lui autenticata non risulterà riferibile ad un determinato soggetto, risultando indifferente che sia stata o non sia stata apposta in sua presenza.

Riconosciuto unanimemente il principio dell'ammissibilità dell'istituto, la discussione si è sviluppata sull'individuazione degli ambiti di operatività.

Su questo punto, rinviando ai contributi scritti; ci sembra pur tuttavia necessaria una ulteriore pausa di riflessione ed approfondimento.

Questi dunque i dati salienti di un incontro che consideriamo utile e propositivo.

La nostra impressione è che "il nuovo" tra lacerazioni, contrapposizioni, dolorose conflittualità, avanzi lentamente ma inesorabilmente.

Il compito della nostra rivista è ancora una volta quello di favorire la dialettica ed il confronto, far emergere le idee ed i progetti, uniche vere fonti di autorità (morale) e di primati politici.



## LA LETTURA DELL'ATTO NOTARILE

### Luciano Amato

Il problema della lettura dell'atto e dei suoi allegati ha suscitato accese discussioni congressuali. Su questo aspetto il "progetto Avanzini" non faceva compiere alla legge significativi passi avanti, mentre il dibattito pregressuale all'interno del gruppo di lavoro aveva affrontato alla radice il problema valutando, come precisa il commento che ha accompagnato l'articolato, se l'obbligo della lettura dell'atto "sia attuale, se esso debba essere integrato con una illustrazione degli effetti dell'atto, se esso possa essere sostituito da un accertamento da parte del notaio che le parti conoscano il contenuto dell'atto".

E' indubbio che la formalità della lettura costituisca assai frequentemente, sia per il notaio, sia per le parti, un "male necessario", tanto più fastidioso quanto più si rivela inidoneo a conseguire il suo risultato principale, cioè la conoscenza delle parti del contenuto dell'atto. Mi riferisco da un lato agli atti di contenuto fin troppo banale o anche ripetitivo, per i quali la lettura può apparire quasi una ...inutile tortura per coloro cui è diretta; dall'altro lato a quelli parzialmente o complessivamente di contenuto "tecnico" troppo specialistico o comunque di difficile comprensione anche da parte di chi sia dotato di buona cultura (si pensi, ad esempio, a certe clausole di indicizzazione contenute nei contratti di mutuo o ad alcune delibere assembleari, ma anche alla ...terribile "garanzia per evizione", che come sappiamo sconcerta più d'uno degli acquirenti di immobili). Il problema accennato è tanto più sentito quando il contenuto dell'atto sia stato predisposto a cura di una delle parti o addirittura da entrambe in concorso tra loro, o comunque tra esse concordato, oppure quando, per precedenti accordi, o per consentirne l'esame da parte di un consulente di fiducia, sia stata richiesta al notaio la minuta prima della stipula dell'atto.

Non va però trascurato che la lettura, se non "serve" alle parti, serve al notaio per verificare, sino all'ultimo istante precedente la sottoscrizione, la correttezza di tutti i dati trascritti e l'inserimento di tutte le clausole concordate, ivi incluse quelle modificate in sede di stipula rispetto a quelle originariamente predisposte; ed inoltre, e soprattutto, che la lettura costituisce il momento genetico della "nascita" dell'atto, del suo ingresso nell'ordinamento giuridico come documento che regola gli interessi tra le parti. Se le considerazioni che ho esposto sono esatte, l'obbligo della lettura non potrà essere assolutamente abolito. Come conciliare dunque le diverse esigenze? La soluzione indicata dal dibattito congressuale privilegia, anche sotto questo aspetto, la responsabilizzazione

del notaio, richiedendo che esso accerti che le parti abbiano conoscenza del contenuto degli atti e degli allegati: spetterà poi al suo prudente apprezzamento, valutate le circostanze, la natura dell'atto e le qualità personali delle parti, decidere se dare lettura dell'atto, ed eventualmente dei suoi allegati, oppure porre in essere qualsiasi altra formalità ritenuta idonea allo scopo (quale l'invio della minuta al domicilio delle parti, per posta o via fax), dandone menzione nell'atto e precisando quale sia stato in concreto lo strumento adottato. Dovrebbe restare comunque salva la facoltà per le parti, o anche per una sola di esse, di richiedere in ogni caso la lettura dell'atto, che, in tal caso, non potrebbe essere omessa.

A proposito della lettura, infine, non riterrei accettabile l'obiezione secondo cui, attenuandone in qualche misura l'obbligo, si favorirebbe il notaio poco corretto o frettoloso, dato che, tra l'altro, costerebbe molta maggiore fatica l'attività volta a far conoscere prima il testo dell'atto, o quanto meno a documentarne lo svolgimento attraverso le menzioni, di quella di dar conto di una lettura che sia stata solo parziale, o fatta ...a tutta velocità, o addirittura omessa del tutto e sostituita da poche battute di convenienza seguite da un "firmi qui, per esteso e leggibile!".

### Alessandro Corsi

La lettura dell'atto quale funzione di controllo sull'attività di "adeguamento" svolta dal notaio, e cioè di occasione di verifica della corrispondenza di quanto scritto con la volontà manifestata dai componenti, la rende un elemento centrale dell'attività notarile.

Naturalmente l'obbligo della lettura sviluppa la sua piena funzione unitamente all'obbligo (almeno deontologico) di spiegare gli effetti dell'atto (specialmente in presenza di espressioni tecniche non a tutti comprensibili).

Può apparire strano (e non necessario) questo obbligo di "spiegazione", dal momento che l'atto costituisce per sua natura l'adeguamento giuridico della volontà espressa dalle parti al notaio. E' peraltro comune esperienza che le parti (per lo meno quelle non esperte di diritto) vogliono un determinato risultato, raggiungibile con un certo negozio, ma ignorano molti degli ulteriori effetti che da esso discendono. La spiegazione alle parti degli effetti dell'atto qualifica particolarmente l'attività del notaio, sottolineandone la funzione di tutela del contraente debole o meglio, in questo caso, del contraente meno preparato, che è normalmente il "consumatore"; funzione particolarmente apprezzata nel sistema europeo, che sembra dar tanto

peso alle regole del mercato e alla protezione del consumatore.

Ma l'attività di "spiegazione" del contenuto dell'atto non potrà comunque sostituire la lettura che mantiene tuttora la sua funzione di strumento di controllo del regolamento negoziale: la sua eliminazione, anche in casi "marginali" va quindi affrontata con estrema cautela.

Al contrario, mi pare che l'obbligo della lettura vada esteso anche alle scritture private autenticate, in quella prospettiva non di equiparazione atto pubblico/scrittura privata autenticata (che non potranno mai essere equiparati) ma di tendenziale equiparazione degli obblighi del notaio in relazione alle due fattispecie.

Certo non ci si può nascondere l'imbarazzo nel dar lettura di testi (magari assai lunghi) che rappresentano la copiatura di bozze predisposte da una delle parti o, peggio ancora, dall'unica parte, oppure nel leggere più volte testi quasi completamente identici. Ebbene, nel primo caso ritengo che la lettura mantenga ancora la sua funzione di controllo dell'adeguamento operato dal notaio ed anche di controllo della reale volontà delle parti (a chi non è capitato di operare correzioni in sede di stipula di atti di mutuo, pur fedelmente copiati dalla minuta inviata dalla Banca?).

Per il secondo caso si potrebbe studiare il modo di consentire la rinuncia alla lettura di quelle parti dell'atto che siano contenute, identiche, nell'atto precedente dello stesso notaio, a cui abbiano partecipato gli stessi soggetti.

Un problema di sempre maggior attualità è quello dell'ammissibilità della lettura dell'atto sul monitor del computer, che poi lo stamperà con le ultime aggiunte o correzioni (o, caso simile, della lettura delle sole correzioni dell'atto corretto e ristampato col computer). Mi sembra indubbio che allo stato attuale della legislazione si debba rileggere integralmente l'atto, in quanto si è creato un nuovo documento. Gli esperti di informatica ci dovranno dire se possiamo nutrire tanta fiducia nell'infallibilità del computer (penso al rischio di righe o pagine saltate - impaginazioni scorrette ecc.) da indurci a ricercare una modifica legislativa che consenta la lettura dal video o la "rilettura" delle sole parti corrette.

#### **Giuseppe di Transo**

La lettura dell'atto pubblico assolve oggi una funzione duplice, perché da un lato è un momento essenziale del rito (come la lettura in udienza della sentenza del magistrato), dall'altro rappresenta il naturale strumento attraverso il quale le parti si sincerano del contenuto dell'atto e il notaio verifica che corrisponda esattamente alle loro intenzioni. Questo schema nella sua estrema semplicità ha funzionato in maniera egregia per tanto tempo che non sarà facile porvi mano.

Il gruppo di lavoro che ha studiato l'argomento in occasione del congresso ha valutato preminente l'esigenza di non suggerire alcun cambiamento che potesse incrinare la solennità della funzione; tanto che non solo si è lasciata inalterata la norma sulla lettura dell'atto pubblico, ma la si è estesa anche alle scritture private autenticate.

Sono state esaminate numerose soluzioni alternative, ispirate soprattutto all'esigenza di tenere conto del fatto che spesso si è in presenza di atti predisposti dalle parti o da una di loro, e che può apparire anacronistico ed inutile costringere una persona recalcitrante ad ascoltare una pedante lettura di ciò che lei stessa ha preparato (o addirittura scritto).

Il rigore seguito non vuole essere rifiuto del nuovo; il problema è che non si è trovata una formulazione che riuscisse a superare tutte le obiezioni. Infatti:

- consentire sic et simpliciter la rinuncia alla lettura da parte di chi lo richieda è sembrato troppo rischioso in quanto tale rinuncia potrebbe diventare una clausola di stile; né pare sufficiente ad evitare questo rischio la cautela che la rinuncia vada fatta dalla parte con dichiarazione autografa in calce all'atto;

- consentire la rinuncia alla sola parte che abbia predisposto l'atto (come nell'ipotesi dei mutui concessi da una banca) introdurrebbe una terminologia assai ambigua, anch'essa suscettibile di incontrollabili dilatazioni;

- una soluzione assai interessante è quella di porre a carico del notaio la possibilità di omettere la lettura qualora egli attestasse con apposita menzione di essere (per altra via) certo che la parte conosce il contenuto dell'atto; anche questa soluzione non ha trovato però il consenso unanime del gruppo; si è pensato infatti che fosse necessario indicare con precisione quali strumenti il notaio debba adoperare per raggiungere questa certezza, e quelli che sono venuti in mente (ad esempio la trasmissione preventiva alla parte con raccomandata di una minuta dell'atto) non sono sembrati soddisfacenti.

#### **Antonio Mascheroni**

Non mi sembra possibile sopprimere la lettura dell'atto, neppure in casi tipici e circoscritti: la breccia una volta aperta potrebbe allargarsi, ma (ancor peggio) invoglierebbe gli abusi dei più disinvolti, fungendo da alibi interiore per gli sconfinamenti.

Proviamo anche a guardare il fenomeno dall'esterno: le parti avrebbero difficoltà a discriminare i casi di lettura legittimamente omessa da quelli di lettura obbligatoria e potrebbero ricavare dal diverso comportamento del notaio la impressione di una superficialità nello svolgimento della funzione. Le parti devono avere, invece, la certezza che:

a) esse sono sempre messe in grado di verificare (proprio attraverso la lettura) la corrispondenza del documento alla loro volontà, e di chiedere chiarimenti sui punti oscuri (magari perché l'adeguamento ha "complicato" il loro dire...);

b) la lettura è un momento tipico dello svolgimento della funzione, è una "esclusiva" notarile irrinunciabile (né dal notaio né da loro), è quasi un "marchio di qualità" necessario, anche se spesso non sufficiente (ma qui subentra l'obbligo di fornire i chiarimenti).

### **Luigi Augusto Miserocchi**

La sintesi dei lavori della commissione riassume sul punto in modo esauriente i vantaggi e gli inconvenienti di quasi tutte le soluzioni possibili.

A questo punto si deve stabilire quali sono le ragioni cui dare il maggior peso; sicuramente questo è un problema "politico" e non tecnico.

A mio avviso, il punto da cui si deve partire è il riconoscimento del fatto che una riforma della legge notarile, che parte nel 1995 e che "forse" andrà a regime nel 2000, non può nascere vecchia e non può non tenere conto dell'attuale realtà sociale e soprattutto del fatto che la nuova normativa non dovrà favorire ambiguità e ipocrisie.

In questa ottica si deve riconoscere che la lettura dell'atto (intesa come lettura fatta dal notaio alle parti e ai testimoni simultaneamente presenti e mai dispensabile) è da un lato insufficiente e dall'altro eccessiva.

Insufficiente: non tanto perché c'è modo e modo di leggere l'atto, quanto perché la complessità dei rapporti contrattuali fa sì che chi ascolta non necessariamente comprende le pattuizioni che sente leggere: inoltre la possibilità di dispensare dalla lettura degli allegati fa sì che talvolta i punti cruciali della regolamentazione contrattuale finiscano per emigrare negli allegati (vedansi capitoli e formule per calcolare il tasso di interesse dei mutui).

Eccessiva: nel caso di contratti che la parte fa leggere ad esperti di propria fiducia, nel caso di testi contrattuali ripetitivi per una parte od addirittura predisposti dalla parte stessa.

Su questa premessa mi sembra difficile non convenire: il punto delicato nasce nel momento in cui si deve stabilire con che cosa sostituire la lettura dell'atto.

L'impossibilità di reperire qualcosa di sostitutivo e di ugualmente certo è alla base dell'art. 8 della Sezione I dell'articolato presentato al congresso..

A mio avviso, l'unica via percorribile è quella di prevedere una norma del tipo che qui propongo:

"Il notaio deve accertare la conformità dell'atto alla volontà dichiarata dalle parti: qualora ciò non avvenga a mezzo della lettura fatta alle parti e ai testimoni se presenti, dovrà menzionare nell'atto le modalità con le quali ha fatto questo accertamento".

Questa formula, certo di compromesso, ha, a mio avviso, i seguenti vantaggi:

- 1) ribadisce ed esplicita la funzione di indagine della volontà delle parti da parte del notaio;
- 2) prevede che la lettura sia il mezzo normale di tale accertamento;
- 3) lascia una possibilità di deroga da un lato non legata ad ipotesi tassative e quindi sempre insufficienti e dall'altra non si presta a troppo facili elusioni.

Certo la possibilità di abusi non può mai essere esclusa: le norme non possono però basarsi esclusivamente su tale pericolo.

Gli abusi si evitano con un controllo puntuale e serio sull'operato dei notai e non con astratte previsioni di forme che possono essere svuotate nei fatti.

Quanto alla lettura della scrittura privata ritengo che l'equiparazione atto pubblico-scrittura privata possa in linea di principio essere accolta: bisogna però evitare che questa equiparazione porti ad una estensione automatica delle norme previste per l'atto pubblico alla scrittura privata.

Ad esempio l'estensione della disciplina delle postille alla scrittura privata mi sembra un caso di estensione indebita.

Infatti l'estensione deve avvenire sul piano della funzione e della responsabilità del notaio, non su quello di una pedissequa trasposizione delle norme.

Del resto anche la trasposizione delle norme non raggiunge l'effetto voluto perché le norme riferite all'atto pubblico hanno o possono avere una diversa rilevanza sul piano delle conseguenze (eventuale nullità dell'atto ed eventuali riflessi penali).

Solo dopo aver fatto questa premessa può essere valutato se sia opportuno o meno estendere l'obbligo della lettura anche alla scrittura privata.

A mio avviso l'estensione può essere opportuna a condizione che la norma sulla lettura dell'atto pubblico venga riformulata con una formula analoga a quella sopra proposta.

In caso contrario essa aggiungerebbe un formalismo sicuramente eccessivo e francamente anti-storico.

### **Andrea Pastore**

Mentre confermo le critiche già a suo tempo fatte circa la irragionevolezza di estendere sic et simpliciter alla scrittura privata autenticata l'obbligo di lettura previsto per l'atto pubblico (sono essenziali, sotto questo profilo, le differenti modalità formative dei diversi tipi di atti che il notaio è chiamato a compiere e la cui differenza ontologica è scolpita dagli artt. 2699 e 2702 c.c.), devo invece valutare in modo positivo, quanto meno in prima approssimazione, la possibilità di sostituire o comunque di rendere sostituibile la lettura con forme più ade-

guate alle necessità cui la lettura provvede: controllo da parte del notaio e da parte del contraente del contenuto dell'atto; il notaio con la lettura verifica la legittimità dell'atto e la sua corrispondenza alla volontà della parte, il contraente ne verifica, per quanto gli è consentito dalla sua capacità "culturale" e quindi con l'ausilio del notaio o di consulenti, la corrispondenza alla sua volontà. Non mi sembra del tutto peregrina, quindi, la proposta di rendere facoltativa la lettura, sostituendola con una menzione di verifica della corrispondenza del contenuto dell'atto alla volontà delle parti; ed a questo punto cadrebbe pure ogni preclusione circa la unicità di disciplina tra atto pubblico e scrittura privata autenticata.

Le forme legislative possono essere le più varie: dalla semplice dispensa da parte dei contraenti a formule più articolate e più garantiste; credo però che, per il momento, sia importante discuterne ed accettarne, in linea di massima, l'ammissibilità.

#### **Paolo Piccoli**

Il concetto di fondo che mi sento di difendere con assoluta convinzione è che il notaio svolge una funzione unitaria e che la forma dell'atto è influente rispetto alle garanzie che il notaio deve dare all'ordinamento, quale suo garante, e alle parti quale interprete della loro volontà, soggetto professionalmente capace di farla conseguire. Di qui anche l'opportunità di ribadire con fermezza, non solo in sede deontologica, ma anche normativa, la indisponibilità dell'atto, compresa la scrittura privata autenticata, fintanto che tutte le formalità ad esso conseguenti (trascrizione nei registri immobiliari, iscrizione in Tribunale, etc.) siano state compiute. Solo rafforzando la professionalità, l'immagine, la credibilità del notaio quale pubblico ufficiale garante della pubblica fede e professionista capace di adeguare la volontà delle parti alla coerenza dell'ordinamento potremo, del resto, superare i rischi che di quando in quando emergono anche a causa di un insufficiente orgoglio da parte di troppi di noi nello svolgimento di una funzione altissima, impegnativa e di grande sensibilità e disponibilità.

In quest'ottica, ritengo preferibile non distinguere, nella lettura dell'atto, tra atto pubblico e scrittura privata poiché limitarsi all'illustrazione, che pure è nostro compito fondamentale, può prestarsi a facili abusi da parte di colleghi non diligenti o frettolosi per esigenze di volume d'affari. Almeno la lettura è un dato oggettivo: o c'è o non c'è. Tuttavia, talvolta, da essa le parti ben poco possono capire. Personalmente provvedo da sempre a leggere tutti gli atti senza distinzione ed in seguito ad illustrarne ampiamente contenuto, significato e conseguenze alle parti, poiché sono convinto che funzione del notaio non sia solamente quella di certificazione e di adeguamento della volontà delle parti, ma an-

che quella di porsi come autorevole divulgatore della cultura giuridica del Paese in modo comprensibile e semplice per far sì che le norme vengano percepite non come fastidiose barriere o frutto di arbitrio, bensì, quali sono, come un complesso di regole con una loro ratio e coerenza a scopi di ordinata convivenza.

#### **Guido Roveda**

In via preliminare ritengo che le regole poste per l'atto pubblico debbano valere anche per la scrittura privata. Spero che ormai sia chiara a tutti l'unicità dell'atto notarile. A questa unicità, che prescinde dalla forma, dovrà tendere la riforma.

Quanto alla lettura dell'atto, posto che essa è richiesta all'evidente scopo di consentire alle parti di verificare l'esatta corrispondenza tra le loro dichiarazioni e la verbalizzazione del notaio, comincerei a dire che è indifferente che essa sia fatta dal notaio o da altri in sua vece purché, in questo secondo caso, alla continua presenza del notaio (questa lettura delegata potrebbe consentire di rendere più concreta e utile la pratica notarile individuando nel lettore delegato solo il praticante iscritto all'albo e inserito in quello specifico studio notarile).

La legge dovrebbe però prevedere la possibilità di dispensare il notaio dal leggere o dal far leggere l'atto tutte le volte che le parti avessero letto personalmente l'atto e l'avessero trovato conforme alle loro volontà, ciò attestando, con sottoscrizione, in calce o in margine all'atto stesse (il rito della dichiarazione manoscritta e sottoscritta da ciascuna delle parti costituite in atto secondo una formula prescritta dalla legge potrebbe risultare più lunga e dispendiosa della stessa lettura e quindi ridurre il rischio di facili abusi. Inoltre occorrerebbe che tutti fossero d'accordo e ciò di nuovo potrebbe ridurre l'uso e l'abuso della dispensa dalla lettura). Quando l'atto fosse unilaterale potrebbe bastare la dispensa della lettura fatta dalla parte e menzionata dal notaio.

Analogha dispensa potrebbe valere per gli allegati, mi piacerebbe che, in questo caso, fosse fatto costatare, in calce od a margine dell'atto con dichiarazione sottoscritta dalle parti, che le stesse hanno letto o comunque preso atto del contenuto degli allegati.

La dispensa della lettura degli allegati oggi prevista dalla legge e largamente usata nella pratica fa a pugno con il rigore imposto per la lettura dell'atto (è stato giustamente osservato che spesso gli allegati hanno contenuto particolarmente rilevante).

#### **Giovanni Santarcangelo**

Nei lavori della commissione la riformulazione della norma sulla lettura degli atti ha suscitato notevole interesse per il particolare riflesso sulla funzione del notaio.

L'obbligo della lettura è attuale? Deve essere integrato con una illustrazione degli effetti dell'atto? Può essere sostituito?

Anzitutto si è valutato se sia opportuno estendere l'obbligo di lettura anche al testo della scrittura privata oppure se questa possa differenziarsi dall'atto pubblico proprio per il fatto di non dovere essere letta, soprattutto se predisposta dalle parti. Per uniformità di struttura, si è ritenuto che la disciplina debba necessariamente essere unica, affinché il notaio non sia portato ad adottare una forma di atto piuttosto dell'altra al solo scopo di godere di facilitazioni in materia di lettura. D'altra parte, essendo identica la portata dell'intervento del notaio, ne consegue che le formalità disposte per l'atto pubblico devono essere identiche a quelle disposte per l'autenticazione, sempre con l'avvertenza che la lettura deve essere riferita al testo della scrittura privata, che contiene il regolamento negoziale, e non alla formula di autenticazione.

Quanto all'attualità e alla funzione della lettura si è evidenziato come, secondo una corrente di pensiero, poiché l'atto notarile, sia esso atto pubblico o scrittura privata, va considerato alla stessa stregua, e poiché ogni atto notarile può essere redatto dal notaio o predisposto dalle parti, la lettura dell'atto notarile assolve ad una duplice funzione:

1) se redatto dal notaio, assolve alla funzione di verifica della corrispondenza dell'atto alla volontà delle parti;

2) se l'atto è stato predisposto dalle parti, la lettura assolve oltre alla funzione già detta (perché il notaio deve comunque accertarsi che il contenuto della scrittura corrisponda alla volontà delle parti, non essendo ciò insito nel fatto che queste portino la scrittura predisposta), anche alla funzione di verifica da parte del notaio della corrispondenza dell'atto all'ordinamento giuridico, alle prescrizioni fiscali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Dette verifiche devono essere effettuate al momento della sottoscrizione in quanto solo in questo momento l'atto diventa notarile e acquista carattere di definitività.

Ne consegue che la lettura non può che essere contestuale alla sottoscrizione e che è essenziale la lettura da parte del notaio di ogni tipo di atto notarile.

Secondo altra corrente di pensiero, l'obbligo generalizzato di lettura dell'atto da parte del notaio (considerato che anche la scrittura privata deve essere letta) è apparso eccessivo soprattutto per quelle parti che hanno predisposto l'atto stesso. Si è pertanto sentita l'esigenza di sostituire, in tutto o in parte, l'obbligo della lettura con altre formalità che facciano conseguire lo stesso risultato (verifica della corrispondenza dell'atto alla volontà delle parti e alle norme inderogabili).

1) Alcuni hanno proposto di sostituire la lettura con una spiegazione da parte del notaio del contenuto dell'atto. Tale possibilità è apparsa pericolosa, perché il concetto di spiegazione si espone a valutazioni soggettive, mentre la lettura rimane un fatto oggettivo. La spiegazione può essere analitica o sintetica, idonea o insufficiente, prolissa o sommaria; la lettura o è fatta o non è fatta. La spiegazione potrebbe esporre il notaio a contestazioni, l'avvenuta lettura no.

2) Altri hanno proposto di attribuire alle parti la facoltà di rinunciare alla lettura dell'atto, fermo restando l'obbligo del notaio di accertare che il contenuto di questo corrisponda alla loro volontà. La soluzione è apparsa politicamente improponibile, perché si presta ad abusi da parte dei notai più disinvolti (la rinuncia diventerebbe una clausola di stile) e potrebbe far scadere la considerazione delle parti per la funzione notarile.

3) Altri ancora hanno proposto una rinuncia fatta dalle parti mediante dichiarazione olografa in calce all'atto. Anche questa soluzione si presta alle stesse critiche mosse sopra, per cui è stata scartata.

4) Si è proposto di ammettere la rinuncia solo per quella parte che abbia materialmente effettuato la scrittura dell'atto. L'ipotesi è apparsa del tutto marginale, perché la scrittura dovrebbe essere olografa, il che rende l'istituto di nulla applicazione.

5) Si è pensato ad una rinuncia ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente e oggettivamente riscontrabili: può dispensare il notaio dal leggere l'atto quel contraente che abbia predisposto il contratto (si pensi ad un atto con intervento di una banca, una società finanziaria, un ente pubblico) o che abbia avuto preventiva comunicazione dell'atto (comunicazione del testo dell'atto ai contraenti al loro domicilio per fax o per raccomandata,...).

L'ultima soluzione, che trova riscontro in altri ordinamenti, è sembrata la più soddisfacente, tuttavia in sede congressuale si è proposto un testo contenente l'obbligo generalizzato di lettura, in attesa di indicazioni proprio da parte del congresso. Sulla base delle indicazioni congressuali, si propone ora una formulazione della norma che prevede la riaffermazione del principio dell'obbligo di lettura, ma che consente alla parte la facoltà di dispensare il notaio dalla lettura qualora da circostanze oggettive (e quindi non per semplice dichiarazione di parte) il notaio possa essere certo che il dispensante sia stato posto in condizione di conoscere il contenuto dell'atto.

Si badi che non è sufficiente la semplice dichiarazione della parte di non voler ascoltare la lettura dell'atto, ma è necessario che dalle circostanze di fatto (atto predisposto dall'organizzazione cui appartiene una delle parti) o dagli adempimenti posti in essere preventivamente (comunicazione

alla parte a mezzo raccomandata o fax), questa abbia avuto la possibilità di prendere conoscenza del contenuto dell'atto.

Secondo il meccanismo proposto, la lettura può essere dispensata anche da una sola delle parti (si pensi al funzionario della banca) e in tal caso il notaio - prima della sottoscrizione - leggerà l'atto solo alle altre parti; il notaio ha in ogni caso facoltà di non accettare la richiesta e quindi di pretendere che tutte le parti seguano la lettura dell'atto; la dispensa può avvenire solo in presenza di elementi oggettivi dai quali risulti che la parte o le parti sono state poste in grado conoscere l'atto.

A tale soluzione si è giunti constatando come, attraverso la lettura, il notaio pone le parti in condizione di controllare la rispondenza del contenuto dell'atto alla loro volontà e contemporaneamente effettua a sua volta un controllo circa tale rispondenza.

Ove il notaio abbia certezza che il contenuto dell'atto corrisponde a quanto voluto dalle parti (si ricordi che il notaio deve indagare personalmente la volontà delle parti) la lettura svolge solo la funzione di mettere la parte in condizione di effettuare il controllo di rispondenza. Ove la parte abbia avuto la possibilità di effettuare in precedenza tale controllo, la lettura può diventare superflua. Va sottolineato che, così facendo, non si deresponsabilizza il notaio, ma anzi avviene il contrario: se l'atto viene letto, la parte non potrà mai contestare al notaio di non aver conosciuto o inteso il contenuto dell'atto, perché essa è stata messa - tramite la lettura - in condizione di prenderne conoscenza, richiedendo tutti i chiarimenti del caso. Se il notaio ritiene di non dover leggere l'atto, la parte potrà contestargli di non averne avuto in tutto o in parte conoscenza; sarà il notaio a dover dimostrare che sono stati posti in essere adempimenti sostitutivi tali da garantire quella conoscibilità.

Quanto alla dispensa dalla lettura degli allegati, si è cercato di valutare se sia attuale l'obbligo di lettura degli allegati e la possibilità di dispensa, oppure se sia preferibile invertire l'ordine a sancire che gli allegati debbano essere letti solo su richiesta delle parti.

Secondo una opinione, adeguandosi a ciò che prevalentemente avviene, è preferibile tale seconda soluzione. In tal modo le parti non sarebbero meno tutelate: dal momento che nell'atto deve essere inserita la menzione di tutto quanto ad esso si allega, le parti sono in condizione di conoscere quali sono gli allegati e conseguentemente di chiederne la lettura.

In contrario si è obiettato che elementi essenziali dell'atto possono essere inseriti negli allegati (si pensi alla descrizione degli immobili da ipotecare che una banca suole inserire nell'allegato del mutuo, peraltro redatto in forma di scrittura priva-

ta predisposta dalla stessa banca). In tal modo si potrebbe ridurre l'atto al deposito di un allegato che contiene la regolamentazione negoziale, non letta alle parti. Per queste considerazioni, l'obbligo di lettura degli allegati non appare scindibile dall'obbligo di leggere l'atto: se il notaio deve leggere l'atto, deve leggere anche gli allegati; se si pone il superamento della lettura dell'atto, si deve porre negli stessi termini il superamento della lettura degli allegati.

Questa è stata la soluzione adottata: la lettura degli allegati può essere omessa nelle stesse ipotesi in cui le parti possono dispensare dalla lettura dell'atto.

E' stata anche presa in considerazione la possibilità che la lettura venga fatta da parte di persona di fiducia del notaio. Considerato che la circostanza che l'atto sia scritto a mano dal notaio è ormai estremamente rara, si è pensato di estendere la possibilità di delega della lettura a tutte le ipotesi in cui l'atto sia "scritto" dal notaio, a mano o con mezzi meccanici. Tuttavia è apparsa evidente la possibilità di abusi di una tale facoltà.

Si è scelta una soluzione intermedia, per far fronte ai casi in cui il notaio non possa temporaneamente provvedere alla lettura.

Come si vede è stata accolta la posizione, sostenuta anche a Milano, di rendere superabile la lettura dell'atto nei casi in cui se ne palesa la manifesta inutilità.

Si tratta di una soluzione che sicuramente ha bisogno di maggiore approfondimento e di una migliore formulazione, ma che ho appoggiato e condiviso dal primo momento in cui mi è stata prospettata.

In aggiunta al commento, che ho fatto in sede di relazione al congresso, ritengo che si debba teorizzare una figura responsabile di notaio il quale:

- deve essere certo che il contenuto dell'atto sia conforme a legge, ma questo non significa che deve leggere l'atto alla presenza delle parti, potendo benissimo leggerselo prima e sicuramente con più tranquillità;

- deve essere certo che il contenuto dell'atto sia rispondente alle aspettative della parte e tale consapevolezza deve acquisire indagando la volontà delle parti e non limitandosi a dare una lettura (più o meno frettolosa) e chiedendo alla fine "va bene", perché il cliente dovrebbe rispondere "E lo chiedi a me? Non lo sai tu se va bene?".

- deve essere certo che la parte conosca il contenuto dell'atto, e tale certezza può acquisire non solo leggendogli l'atto, ma anche valutando tutti gli elementi idonei a formare il suo convincimento (la minuta è stata predisposta da una banca o ente o società che opera su contratti standard, il testo dell'atto è stato comunicato alla parte...) purché si tratti di dati oggettivi e non di una semplice dispensa della parte che dichiara di essere a cono-

scienza dell'atto perché altrimenti si avrebbe una situazione analoga quella della dispensa dalla

lettura degli allegati quale oggi spesso si applica.

## AUTENTICA A DISTANZA

### Luciano Amato

Degli articoli 6 (autenticazione di sottoscrizioni non apposte in presenza) e 7 (certificazione di verità di firme), il più rivoluzionario, e quindi il più controverso, è certamente il primo.

La proposta di introdurre nella legge notarile il "specimen" di firma era già contenuta nel "progetto Avanzini". Le differenze, rispetto a quest'ultimo, sono da rinvenirsi nella possibilità concessa al notaio di avvalersi dello specimen non solo su documenti aventi contenuto non negoziale, ma anche su atti e nella possibilità di certificare la verità di firme anche non riferite ad atti o documenti. Si tratta, in entrambe le ipotesi, di esigenze sentite, ancor più che dai notai, dalla collettività che ad essi si rivolge, dipendenti anche dal proliferare di richieste da parte della Pubblica Amministrazione di dichiarazioni e auto-certificazioni; più in generale, si tratta dell'esigenza di enti ed istituzioni pubbliche di vedersi garantire con certezza la provenienza di determinati documenti da parte dei soggetti con cui entrano in relazione. La mia personale impressione è che, fin tanto che non sarà intervenuta, anche in questo campo, una effettiva "deregulation", non sarà possibile fare a meno di norme di questo tipo, a meno che non si voglia continuare a fingere che la società in cui operiamo sia la stessa di ottant'anni fa.

Tutt'altro problema è, invece, quello affrontato dall'art. 6, che costituisce tra l'altro un'importante deroga a quello che può essere definito il principio ispiratore di tutto il progetto, e cioè l'equiparazione delle forme degli atti notarili, siano essi atti pubblici, scritture private autenticate o verbalizzazioni. Nell'introdurre una così importante novità rispetto alla normativa vigente, gli estensori del progetto hanno accuratamente cercato di temperarla con limitazioni che a me appaiono molto efficaci: 1) l'atto o il documento non deve contenere negozi plurilaterali e/o dispositivi (il che restringe di molto il campo di applicazione della norma: in pratica, riguarderebbe le vendite di veicoli il cui regime pubblicitario imponga l'autenticazione delle sottoscrizioni e le procure); 2) la scrittura privata deve presentare i requisiti disciplinati dalla sezione I del progetto (e cioè quelli relativi alla certezza dell'identità personale, alla lingua, al contenuto e alla scritturazione, con l'evidente esclusione di quelli connessi alla lettura); 3) il notaio deve essere in

grado di certificare la verità della sottoscrizione (attraverso una conoscenza determinata dal fatto di avere con quella persona ricorrenti rapporti di lavoro) e deve avere la certezza che chi ha sottoscritto è consapevole del contenuto e degli effetti dell'atto (avvalendosi di un colloquio telefonico o di una conferma a mezzo telegramma, telex o telefax).

Condivido inoltre la preoccupazione di carattere deontologico che è alla base della proposta: continuando a far finta di nulla, finiremo con l'incentivare, piuttosto che scoraggiare, i fenomeni di concorrenza sleale di cui siamo ogni giorno testimoni. Desidero anche riaffermare un concetto già sostenuto da altri, e cioè che la parte della legge notarile che si occupa della forma degli atti non può costituire un codice morale: anche qui, come per la parte relativa alle menzioni, bisogna sgombrare il campo dalla preoccupazione che una norma possa incentivare comportamenti disinvolti o, peggio, illeciti. Il notaio frettoloso o compiacente non ha né bisogno né timore di una norma che gli imponga dei contorsionismi giuridici oppure di timbrare un cartellino tutti i giorni ad una certa ora: semplicemente la ignora o, tutt'al più, ne dà un'interpretazione, diciamo così, "di comodo". Non è quindi scrivendo o eliminando una norma come quella in esame (come pure il congresso ha, sia pur con una stretta maggioranza, richiesto) che si cancellano certi abusi. Ed è ormai ora che il notaio si interroghi sulla funzione che svolge nella società, sforzandosi di capire che anche la legge notarile trae la sua giustificazione non tanto e non solo dalle esigenze dei notai, cioè dei suoi destinatari diretti, bensì anche e soprattutto da quelle della collettività, che ne costituisce in qualche modo il destinatario indiretto.

### Alessandro Corsi

Comprendo l'esigenza di quei notai che operano in centri assai popolati, ove più lunghi sono i tempi di locomozione ed ove, quindi, più forte è la richiesta della clientela di non spostarsi per recarsi in studio dal notaio, e maggiore l'impiego di tempo per il notaio che, al contrario sia disposto a recarsi al loro domicilio.

Sono conscio della pesante concorrenza sleale (per tacer d'altro!) operata nei confronti dei colleghi rispettosi delle norme, da parte di quei notai

che accondiscendono alle richieste di "autentiche a distanza".

Ammetto che l'introduzione di questa facoltà rappresenterebbe un modo per "moralizzare" il settore.

Nonostante tutto ciò ritengo non opportuna una riforma che generalizzi la facoltà di autenticare sottoscrizioni non apposte in presenza del notaio, perché:

- essa rappresenterebbe una nota stonata (in controtendenza) nel quadro dello sforzo di equiparazione degli obblighi del notaio nelle scritture autentiche e negli atti pubblici;

- svilirebbe l'immagine dell'attività notarile, da garante di affermazioni assolutamente certe (Ha firmato in mia presenza! E' cosa facilmente controllabile!) a certificatrice di fatti ipotetici, di cui il notaio non può avere la certezza;

- comunque, mi pare, resterebbe il reato di falso, non più in atto pubblico, ma in certificazione amministrativa tutte le volte che la sottoscrizione non fosse genuina.

Comunque la formula "negozi plurilaterali e/o dispositivi" mi sembra apra una breccia troppo ampia, in quanto ricomprende anche, per esempio, le procure e le vendite d'auto.

Se poi si volesse dire, ma non credo che sia nel pensiero di alcuno, che con il nuovo istituto il notaio non certifica, ma assume la responsabilità civile per il caso in cui la sottoscrizione si dimostra non vera, ciò si tradurrebbe in una sorta di "fideiussione" dell'operazione assolutamente estranea alla figura notarile.

La strada da perseguire è semmai quella di battersi per una riduzione delle occasioni di autentica in calce a documenti non negoziali, così, per esempio, si può pensare di legittimare i notai a sottoscrivere i moduli per le Camere di Commercio che vengano presentati per dar conto di fatti giuridici contenuti in libri sociali di cui lo stesso notaio abbia estratto copia (anziché far firmare detti moduli dall'amministratore con firma autentica).

#### **Giuseppe di Transo**

Anche per la "autentica a distanza" è avvertita l'esigenza di creare uno strumento agile e moderno che consenta al notaio di autenticare anche sottoscrizioni non apposte in sua presenza quando egli sia talmente certo della autenticità della sottoscrizione da sentire di potersene assumere la responsabilità.

Su questo argomento il gruppo da me coordinato si era espresso a maggioranza (io ero di contrario avviso) per l'ammissibilità dell'autentica a distanza per le sole sottoscrizioni di uno specifico tipo di atti, e precisamente per quelli unilaterali non dispositivi.

Nel corso dei lavori avevo espresso parere contrario a questa modifica (sarei stato più favorevole ad una soluzione, come quella proposta nel progetto elaborato dalla commissione nominata dal C.N.N., di limitare queste fattispecie alla c.d. "vera di firma"). Non mi sembrava coerente con l'impianto generale al quale avevamo lavorato una deregulation così vistosa; mi sembrava poi che la categoria cui questa norma dovesse applicarsi non fosse sufficientemente chiara dogmaticamente, e che potesse comunque includere atti di estrema importanza e gravità per i quali un'autentica a distanza poteva non assicurare al notaio la necessaria attenzione. E' questo l'orientamento che è largamente prevalso nell'assemblea congressuale. Credo che l'autentica a distanza si riparta quindi da zero.

Scontiamo forse anche la difficoltà di riprendere le fila di una discussione che si è per troppo tempo trascurata. Ciò che è certo è che occorre lavorare alla formulazione di una strategia di lungo periodo, che consenta di immaginare come il notaio potrà interpretare adeguatamente il suo ruolo nei decenni futuri. Solo così sarà possibile progettare con sufficiente tranquillità interventi più radicali sulla struttura dell'atto notarile, e delineare in quest'ambito un quadro di interventi, forse anche di esperimenti, che si inseriscano in un progetto di più ampio respiro.

#### **Antonio Mascheroni**

Se ben valutiamo le attuali esigenze della collettività, e se consideriamo quale frustrazione avvertono i notai che sentono di dover accondiscendere alle richieste più decenti ma pur sempre "contra legem", dimenticando (??) il danno arrecato ai più rigorosi, ci convinciamo che l'autentica a distanza debba essere riconosciuta e disciplinata.

Nell'interesse di tutti e della funzione stessa: che idea si possono fare del notariato i terzi se le cose restano come ora, se disinvoltura e rigore continuano a convivere (ma la conflittualità è solo latente) nella nostra compagine?

Il problema è circoscrivere le fattispecie in cui l'autentica a distanza può essere consentita.

Mi sento di condividere le considerazioni di Francesco M. Ragnisco (pag. 32-33 Quaderno n. 8 di Federnotizie) ma vorrei sottolineare che un particolare riguardo va dedicato alle esigenze dell'impresa, cercando di far rientrare nella deroga tutti gli atti unilaterali dell'imprenditore (o di un rappresentante dell'imprenditore) anche di contenuto negoziale e dispositivo con la sola esclusione delle scritture private per le quali la legge richiede l'autenticazione vera e propria (art. 2657, 2835, 2882 C.C. e altri da individuare).

Nel dibattito su questo tema sorgeranno certamente problemi applicativi, che per ora accenno soltanto:



1) obbligo di accertamento non più dell'identità personale (la conoscenza dev'essere pregressa e consolidata...) ma della consapevolezza del sottoscrittore: menzione?

2) la rinuncia ai testi ovviamente sparisce;

3) come si può conciliare l'autentica a distanza con le prescrizioni della legge n. 15/1968?

4) qualifica e poteri vanno certificati? attualmente non è un obbligo ma un servizio supplementare, quasi indispensabile nel settore delle imprese (anche in un'ottica internazionale).

Prima di scivolare fuori tema, tento di immaginare la formula del futuro:

"Certifico... di aver accertato che la sottoscrizione che precede è stata apposta in altro luogo dal signor... nella qualità di...."

La presente autenticazione è redatta in Milano, nel mio studio, il giorno....."

(Spesso l'atto di parte conterrà una data precedente, se predisposto dall'interessato).

### **Luigi Augusto Misericocchi**

Le premesse sopra poste in tema di lettura dell'atto, portano a condividere i principi ispiratori degli art. 6 e 7 della Sezione III (autenticazione di sottoscrizioni non apposte in presenza e certificazioni di verità di firma).

Mi sembra però che vada approfondita la definizione della categoria degli atti per i quali si può utilizzare questo istituto: la formulazione proposta non mi pare esauriente e soprattutto mi sembra lasciare eccessivi margini di dubbio.

In particolare il concetto di atto unilaterale non dispositivo mi sembra di non facile determinazione; ad esempio un riconoscimento di debito, una rinuncia, un atto dichiarativo, una procura, rientra o meno nella categoria?

### **Andrea Pastore**

Anche in questo campo occorre impostare la problematica in termini di obiettiva valutazione delle funzioni cui tende l'attività notarile: l'autenticazione è uno dei modi (l'altro essendo il riconoscimento giudiziale) per far sì che la sottoscrizione sia legalmente imputabile ad un certo soggetto e quindi, a tale soggetto, l'ordinamento attribuisca la paternità della dichiarazione cui la sottoscrizione accede.

Tenuto conto di tale funzione della autentica notarile che permette l'attribuzione al sottoscrittore della paternità giuridica delle dichiarazioni contenute nel documento autenticato - facendo astrazione da qualsiasi indagine circa la consapevolezza del contenuto dell'atto (si pensi alla sottoscrizione dell'analfabeta ovvero al c.d. bianco segno) per cui il sottoscrittore, per vincere la presunzione legale, deve esprimere comunque querela di falso - ben può ipotizzarsi, de iure condendo, un sistema (e lo si sta approfondendo in materia di pa-

ternità del documento elettronico) per cui la paternità (= responsabilità) della dichiarazione ben può ricostruirsi con sistemi diversi da quelli previsti per l'atto pubblico o per l'autenticazione della firma.

In tale ottica non sembra impossibile cominciare a pensare ad una procedura che consenta di riferire con certezza (giuridica) e quindi attribuire alla responsabilità di un soggetto una dichiarazione che, pur non sottoscritta in presenza di un pubblico ufficiale, sia, convenzionalmente, a lui addebitata (firma elettronica, autentica a distanza); quello che mi sembra fondamentale è disciplinare un procedimento dei cui esiti il soggetto sia consapevole e il cui corretto svolgimento sia garantito da un pubblico ufficiale, in modo cioè che siano garantiti tutti gli aspetti che la sottoscrizione in presenza di un pubblico ufficiale comporta.

Per intenderci, quanto al primo punto occorrerà una espressa dichiarazione di accettazione della procedura "semplificata" da parte dell'interessato, accompagnata da un deposito di firma presso il pubblico ufficiale e da forme di verifica da parte dello stesso pubblico ufficiale; quanto al secondo punto, che l'autentica minore sia applicabile solo alle sottoscrizioni su dichiarazioni per le quali il notaio non deve svolgere la funzione di adeguamento, che l'ordinamento gli impone.

C'è infine da valutare l'aspetto politico del problema: una eccessiva semplificazione di certe formalità può condurre ad una invasione del campo notarile da parte di altre categorie che svolgono funzioni di certificazione. Resta, poi, da valutare l'impatto deontologico di una simile novità normativa.

### **Paolo Piccoli**

Non riesco a convincermi della bontà della cosiddetta autentica a distanza perché ammetterla indurrà qualcuno ad allargarne operativamente i confini. Del resto essa è una figura che si attaglia quasi esclusivamente alle vendite di autoveicoli, argomento sul quale è necessario un supplemento di attenzione e prudenza considerato quanto avvenuto, ed avviene, in molte situazioni.

### **Francesco Maria Ragnisco**

A me pare che dal lavoro compiuto dal gruppo di studio di Federnotai (che ha elaborato il progetto di nuove norme sulla forma), dall'indagine sociologica (offerta alla meditazione della categoria in occasione del I° Congresso di Federnotai) e dal dibattito congressuale e postcongressuale possano trarsi alcune riflessioni.

Innanzitutto l'indagine sociologica ha messo in luce, tra i molti aspetti interessanti, il fatto che risulta confermato l'indirizzo assunto dal gruppo di lavoro che ha preparato lo studio sull'argomento congressuale della "forma degli atti notarili": ben il

70% di coloro che hanno risposto al questionario ritiene che vada confermata la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata autenticata, ma senza che da tale distinzione derivi minor rigore o minore responsabilità per il notaio.

L'idea portata avanti dal gruppo di studio è che la funzione di responsabilità si esplica sicuramente quando il notaio riceve atti pubblici, ma si esplica anche quando il notaio autentica scritture private, e che sia le forme dell'atto pubblico sia le forme della scrittura privata autenticata da notaio sono l'espressione delle responsabilità che al notaio competono e che il notaio assume:

- responsabilità nell'esprimere un giudizio di certezza della identità delle parti dell'atto;
- responsabilità nell'indagine della volontà delle parti e del suo adeguamento all'ordinamento giuridico, e, quindi, responsabilità nei confronti dell'ordinamento giuridico;
- responsabilità della rispondenza dell'atto alla volontà delle parti e della loro consapevolezza in ordine al suo contenuto;
- responsabilità nella documentazione della formazione delle volontà collegiali.

Passando all'argomento della autentica a distanza, non sto a ripetere le ragioni che hanno determinato le scelte operate dal gruppo di studio, né ho difficoltà ad ammettere che le formulazioni adottate sono certamente perfettabili. Vorrei, invece, tentare di chiarire il mio pensiero sulla "autentica a distanza", cimentandomi nella stesura del testo di una siffatta autenticazione nella quale ho inserito le formule tipiche delle dichiarazioni rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968 numero 15.

#### Autenticazione

Certifico io .... che l'atto (o la dichiarazione) che precede è stato (a) sottoscritto (a) non in mia presenza da ... della cui identità personale ed avvenuta sottoscrizione io notaio sono certo, il quale, da me oggi telefonicamente interpellato (ed ammonito, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, sulla responsabilità penale che esso assume in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità) si è dichiarato perfettamente

edotto e consapevole del contenuto dell'atto medesimo (della dichiarazione medesima).

Roma, nel mio studio, addi...

#### Guido Roveda

Convinto come sono che le riforme devono quanto meno adeguarsi alle esigenze sociali correnti e, possibilmente cogliere i fermenti anticipatori, ritengo l'autentica a distanza una assoluta necessità.

Il problema semmai è quello dei limiti. L'autentica a distanza va esclusa in tutti i negozi bilaterali (per l'impossibilità di gestire la composizione degli interessi necessariamente in gioco in tale tipo di negozi) e in tutti i negozi unilaterali plurisoggettivi (per l'impossibilità di garantire la convergenza di opinioni e per sottrarre il negozio ad una eccessiva rigidità).

In tutti gli altri casi non vedo ostacoli reali.

E' evidente che il notaio deve continuare a svolgere la sua funzione di garante dell'autenticità della sottoscrizione poco importando che la stessa sia resa in sua presenza o meno.

Il futuro si apre, in proposito, a tutta una serie di soluzioni avveniristiche che lasciano intendere come questo accertamento a distanza possa essere presto altrettanto reale e concreto di quello fatto in presenza (si pensi ai collegamenti video già oggi possibili in teleconferenza).

L'importante, alla fine, è il dato sostanziale e non quello formale.

Mi sia consentito, infine, un modesto, estemporaneo, post scriptum.

Leggendo gli atti del convegno di Roma sulla forma non ho trovato alcun accenno alle rettificabilità degli atti da parte del solo notaio tutte le volte che lo stesso sia incorso in errori formali estranei alla volontà delle parti.

Penso agli errori nella trascrizione dei dati anagrafici o di quelli catastali: la rettifica potrà e dovrà avvenire sotto la responsabilità del notaio il quale allegherà all'atto ogni prova idonea per dimostrare la natura dell'errore (documenti di identità acquisiti al fascicolo, certificati catastali precedenti l'atto, etc.).



le femminile pari circa all'ottanta per cento; però il Presidente è un uomo e discendenti di Ulisse mi sembra che siano anche buona parte dei suoi collaboratori. Com'è possibile? Forse perché, per restare nell'ambito delle civiltà greco-romana, vediamo ancora il Presidente come il "pater familias"? Ma saremmo davvero troppo indietro: questa figura mal si concilia col ruolo tutto moderno, manageriale e informatizzato del Notaio in genere, figuriamoci di colui che li rappresenta tutti. Già, ma come dev'essere un buon Presidente? Il Presidente di tutti i Notai? Analizziamo un po' le figure di coloro che hanno già rivestito questa carica; io ne ricordo quattro: Badini, Barassi, Barone (... ehi, sembra la guida telefonica) e Laurini. Per ognuno, non conoscendoli personalmente e avendoli visti pochissimo nelle occasioni di rito, ho un ricordo flash.

Giovanni Badini: il più buono, davvero paterno. Lo ricordo a Lecce ad una giornata di studi; mi ero appena insediata nella mia sede e subii immediatamente una brutta rapina. Per me fu uno choc tremendo, non mi ero ancora resa conto che nella zona in cui operiamo (ma in fondo in tutta l'Italia) un simile tipo di crimine, fortunatamente incruento, è considerato quasi di routine.

Non fu routine per lui però, perché mi abbracciò forte dicendo, col suo bell'accento toscano: "Ecco, e poi la stampa sottolinea solo i guadagni dei Notai; i rischi di questi poveri ragazzi nessuno li prende in considerazione". Sarò esagerata, ma mi sentii molto importante in quel momento, una specie di soldato al fronte, orgoglioso di svolgere un'azione perigliosa e pertanto valorosa. Lo ricorderò sempre con tanta gratitudine.

Lodovico Barassi: il più affascinante. Altissimo, molta classe, ottimo parlatore, un tantino snob forse (quell'aristocratico Lodovico in luogo del più comune Ludovico incute un po' di soggezione). Stava scivolando ai miei piedi qualche mese fa, ma solo perché il pavimento dell'Hilton di Corfù, dove si svolgeva un congresso, era stato troppo tirato a lucido.

Roberto Barone: il più spiritoso. Al congresso di Cagliari dell'83, non ancora Presidente del C.N.N., guidava i lavori di una delle commissioni. Non ricordo quale fosse l'argomento di studio, ma di sicuro non aveva niente a che vedere con gli estratti dai libri di commercio. Ciò nonostante c'era un collega che, con inusitata insistenza, continuava a porre un suo quesito relativo proprio a questi benedetti estratti che per lui dovevano rappresentare evidentemente un problema di vitale importanza. Il povero Barone si scusò una prima volta, lo pregò di pazientare la seconda, lo tacitò la terza, alla quarta, con un'aria a metà tra l'ironico e l'exasperato sbottò "collega, ma tu come ti chiami? Liebig, per caso?"

Giancarlo Laurini: di lui non ho ricordi. Da quando nella mia vita è entrata la gioia sotto forma d'un pargolo birbante, ho smesso di partecipare alle varie assise. Lui, d'altra parte, quando è stato il mio Collegio ad organizzare qualcosa, era sempre già impegnato su qualche altro fronte, per cui non ne ho nessuna immagine, se non puramente fotografica e dalla quale posso notare una notevole somiglianza con lo storico Pietro Scoppola, con cui certamente avrà in comune anche l'ingegno, e una capigliatura più folta di quella della maggior parte dei suoi coetanei (ho consultato l'annuario). Per concludere il discorso iniziato in partenza: volete voi che non esista una nobile fanciulla, di animo buono, attraente nell'aspetto, piena di senso dell'umorismo, ma senza la "cabeza bianca" del Presidente in carica che, se rende interessanti gli uomini, pregiudica invece il fascino delle signore? Via, non credo proprio! Perfino papa Wojtyla ha testè riconosciuto "il genio delle donne"! Vedrete che prima o poi la collega giusta salterà fuori e io potrò dire orgogliosa: "una donna Presidente del C.N.N.? Io l'avevo previsto", anzi... (ma questo solo per qualcuno) "l'avevo minacciato".

Lavinia Vacca notaio in Mesagne



## Notaio contro

### QUOTE DI S.R.L E PUBBLICITA': VIAGGIO TRA SOCIETA' UNIPERSONALI E LEGGE MANCINO

Nel corso del 1993 il legislatore è intervenuto due volte per modificare la normativa del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

Col primo intervento (D Lgs 3 marzo 1993 n. 88), il legislatore ha recepito la normativa comunitaria introducendo l'istituto della società a responsabilità limitata unipersonale.

Il beneficio della responsabilità limitata non compete tuttavia all'unico socio (articolo 2497):

"a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali;

b) quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2476 secondo e terzo comma;

c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2475 bis."

Proprio la norma da ultimo citata ha introdotto nel nostro ordinamento una prima forma di pubblicità relativa alla compagine sociale delle società a responsabilità limitata, disponendo che "quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e della cittadinanza dell'unico socio".

Uno dei primi dubbi posti dal nuovo istituto fu proprio quello dell'estensione della prescrizione di cui alla predetta norma. Ci si chiese infatti se il disposto dell'articolo 2475 bis fosse o meno da riferire anche a quei soggetti che non potevano godere della responsabilità limitata (persone giuridiche o soci di altra società di capitali), posto che la sanzione della perdita della limitazione era per essi priva di significato.

La dottrina che con maggior sollecitudine si è occupata dell'istituto è sembrata adottare una soluzione restrittiva.

Federico Tassinari (Giur. Comm. 94, I, pag. 721) ha sostenuto che "lo stesso legislatore ha ritenuto di imporre la pubblicità in via generale, anche laddove, essendo l'unico socio una persona giuridica, l'inadempimento dell'obbligo non comporta alcuna conseguenza sul piano della responsabilità del socio stesso. La ragione di tale scelta, argomentabile dalla portata generale dell'inciso normativo di cui all'art. 2475-bis, deve ravvisarsi nel fatto che la disciplina della s.r.l. unipersonale non si esaurisce sul piano della responsabilità del socio, ma si compone di ulteriori elementi che, assumendo im-

portanza decisiva per i terzi, richiedono in ogni caso un adeguato strumento pubblicitario, idoneo a rendere noto non solo il fatto dell'unipersonalità, ma anche le generalità dell'unico socio."

Marco Saverio Spolidoro (Riv. Soc. 93, pag. 97 e ss.) sottolinea invece come la nuova disciplina non riguardi le s.r.l. con unico socio illimitatamente responsabile, ma tutte le s.r.l. unipersonali e che la pubblicità non è un biglietto di ingresso cui sarebbe subordinata la concessione della responsabilità limitata. "Decisivo per escludere questa ipotesi interpretativa è invece il fatto che la perdita della responsabilità limitata non è l'unica sanzione della violazione degli articoli 2475-bis e 2476 secondo e terzo comma. Quanto all'art. 2475 -bis, va ricordato infatti quanto dispone l'art. 2626 c.c.: norma ormai depenalizzata e che prevede una sanzione modesta, ma che non può essere trascurata."

A tali argomentazioni, ben ancorate al dato testuale della legge, i sostenitori della tesi contraria potevano opporre argomentazioni di carattere più generale, ma prive di veri e propri riscontri normativi. Appariva infatti assurdo imporre un obbligo di pubblicità estemporaneo e perciò slegato da un disegno di più ampio respiro ai soli fini di ottenere una maggior trasparenza sulla composizione della compagine sociale. L'interpretazione restrittiva portava infatti a disparità di trattamento ingiustificabili. Apparivano oscure le motivazioni che facevano considerare necessaria la trasparenza per una società con capitale minimo e socio illimitatamente responsabile, piuttosto che per un'altra società con identico capitale e soci (magari solo fiduciariamente intestati) limitatamente responsabili. Lo sfascio ed i costi (sia per il contribuente che per lo Stato) del sistema della pubblicità commerciale portavano poi ad avere maggior simpatia per la tesi meno rigorista, pur nella consapevolezza della forza del dato testuale.

Nel secondo semestre del 1993 il legislatore è però intervenuto a nuovamente modificare la disciplina delle società a responsabilità limitata con la legge 12 agosto 1993 n. 310, anche nota come "legge Mancino". Tale normativa ha modificato l'articolo 2479 del codice civile prevedendo che "l'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle impre-

se nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale". Analoga pubblicità è prevista dall'articolo 2479-bis per i trasferimenti a causa di morte. Il sistema è poi chiuso dal nuovo articolo 2493 che, rinviando al testo dell'articolo 2435, dispone che, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, le società a responsabilità limitata sono tenute a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione dell'ammontare della quota posseduta e degli altri titolari di diritti su quote sociali.

Con tale normativa, non a caso titolata "Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali", il legislatore ha realizzato interamente, pur perseguendo altri fini, quella trasparenza che il legislatore di marzo aveva pensato di introdurre solo per le s.r.l. unipersonali o, per alcuni, solo per le s.r.l. con unico socio illimitatamente responsabile.

In sintesi, oggi chiunque desideri sapere quanti e chi siano i soci di una s.r.l., se questa sia o meno unipersonale e quale sia il regime di responsabilità del socio unico, può consultare i registri tenuti dalla cancelleria commerciale ed avere le risposte che desidera indipendentemente dal fatto che si sia o meno dato corso alla pubblicità prescritta dall'articolo 2475-bis.

Logica avrebbe voluto che il legislatore di agosto (una volta si contrapponeva il legislatore del 1942 a quello del 1865) si fosse coordinato con quello di

marzo abrogando l'articolo 2475-bis ormai inutile, ma ciò non è avvenuto. Tale incongruenza è stata sottolineata da Filippo Laurini (Riv. Soc. '93 pag. 967) per il quale: "Le prescrizioni dell'art. 2475 e 2479 sembrerebbero confliggere, in realtà hanno ad oggetto adempimenti diversi, che potrebbero essere riassunti in uno solo dato che entrambi realizzano, sia pur per fini diversi, lo stesso obiettivo di rendere pubblica la composizione della base sociale. Pur tuttavia, considerate le gravi conseguenze che si ricollegano all'inadempimento di tali obblighi, appare imprudente, in assenza di una precisa indicazione letterale, non provvedervi puntualmente ove necessario".

Il dato letterale, frutto questa volta non di una scelta, ma della mera casualità, ancora una volta non aiuta a dare al sistema una lettura ispirata alla logica, all'economia ed al buon senso.

C'è infatti una differenza tra i soggetti obbligati agli adempimenti pubblicitari in materia di società unipersonali, cioè gli amministratori ed in seconda battuta il socio, e quelli di cui alla legge Mancino, cioè, in via esclusiva, il notaio. Inoltre l'iscrizione regolata dall'articolo 2479 deve necessariamente precedere quella nel libro dei soci, mentre quella prevista dal 2475-bis la presuppone.

Un quadro clinico di legislazione schizofrenica.

A tale assurdo ha reagito, occorre per una volta riconoscerlo, non la dottrina ma l'amministrazione della giustizia col provvedimento che trascriviamo.

#### TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO - CANCELLERIA SOCIETÀ COMMERCIALI

Il sottoscritto cancelliere letta la dichiarazione ex art. 2475 bis c.c. depositata il 8/8/94 al n. 144868 del registro d'ordine con la quale la società Alfa dichiarava di essere divenuta unico socio della Beta s.r.l.

Ritenuto che tale descritta comunicazione non può essere ricevuta in quanto priva di ogni effetto giuridico ed essendo quella del Registro delle Imprese "pubblicità legale", non può essere rimessa alla mera volontà o interesse di parte, interesse che deve essere soddisfatto con altre forme.

Lo scopo che il combinato disposto degli artt. 2475-bis e 2498 cc. Il c. consente di raggiungere è unicamente quello di tenere separato il patrimonio del socio unico da quello della società a condizione che questi sia persona fisica e che sia stata effettuata la pubblicità richiesta dalla legge.

Si è sostenuto che la pubblicazione della dichiarazione ex art. 2475 bis non è che un minimo rispetto all'istituto delle soc. unipersonali introdotto dal legislatore col D. Lgs. 88/93 e che comunque presenterebbe una utilità ponendo a conoscenza di terzi interessati la struttura economica di gruppo raggiungibile attraverso la responsabilità illimitata della controllante. Nulla è meno vero e più pericoloso di suddetta interpretazione.

Sulla possibilità di società di capitali di costituire unico socio di s.r.l. si risponde che ciò è positivamente ammesso dall'art. 2475 c.c. e che allo stesso non necessita alcun coordinamento sulla probabile utilità di far conoscere ai terzi la struttura di gruppo e quindi di creare affidamento della garanzia supplementare della persona giuridica unico socio; si può facilmente affermare che detta pubblicità può essere ingannevole non sussistendo l'obbligo di rendere pubblica la eventuale cessione di parte delle quote con l'effetto di escludere ogni tipo di coinvolgimento nel caso di dissesto economico.

Per ultimo va anche citata la L. 310/93 che rende obbligatoria la trascrizione di tutte le cessioni di quote di s.r.l. e pertanto vanifica ogni eventuale ulteriore interesse che non sia quello tipico previsto dalla legge,

P.Q.M.

verificata l'assenza di ogni obbligo pubblicitario ai sensi dell'art. 2189 c.c. rifiuta l'iscrizione della dichiarazione ex art. 2475 bis con unico socio società di capitali."

Della decisione riportata non è condivisibile l'iter motivazionale seguito nella prima parte del ragionamento, che sembra quasi temere il conseguimento della limitata responsabilità da parte della persona giuridica attraverso un non dovuto adempimento pubblicitario.

Il nucleo interessante della decisione si rintraccia nell'ultimo passaggio relativo al coordinamento con la legge 310.

Sembra infatti di leggere, tra le poche righe dedicate a ciò, il seguente ragionamento.

Il D.Lgs 88/93 prevede l'adempimento pubblicitario di cui all'articolo 2475-bis per un fine principale: la limitazione di responsabilità dell'unico socio. Esistono però categorie di soci che tale limitazione non possono conseguire. Parte della dottrina, con argomentazioni che non convincono, sostiene che anche nel caso di unico socio illimitatamente responsabile la pubblicità vada effettuata per altre ragioni (trasparenza). Queste altre ragioni sono ora soddisfatte dalla pubblicità di cui al nuovo articolo 2479. Non esiste perciò alcun valido motivo per imporre (meglio consentire) la pubblicità del 2475-bis anche nel caso in questione.

Semberebbero pertanto superate tutte le ragioni che avevano portato la dottrina ad assumere, nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del D. Lgs. 88/93, un atteggiamento formalistico che portava ad una lettura rigorosa dell'articolo 2475-bis.

Resta ora da vedere se le considerazioni sopra svolte possano portare a considerare completamente superato il disposto dell'articolo 2475-bis, che resterebbe pertanto una norma priva di pratica rilevanza, anche per il caso di società unipersonale con unico socio che desidera conseguire la limitazione della responsabilità.

Non è a questo proposito superfluo premettere che la posta in gioco è assai alta e che, pertanto, nella pratica occorrerà usare la massima cautela.

Con la novella del marzo 1993 il legislatore ha inteso estendere l'utilizzo dello strumento societario, con il conseguente beneficio della limitazione della responsabilità, anche alla singola persona fisica. Tuttavia il legislatore ha inteso condizionare il beneficio ad una serie di adempimenti volti a garantire la massima trasparenza e ciò al fine di mettere i terzi nella condizione di valutare l'opportunità di intrattenere rapporti giuridici con la società in questione.

In questa ottica devono essere valutati il nuovo testo dell'art. 2250 ultimo comma ("Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio"), la norma che impone i conferimenti integrali in caso di costituzione o di aumento di

capitale (art. 2476) e, soprattutto, il più volte citato articolo 2475-bis.

Questa norma è stata dettata per fare in modo che i terzi possano essere legalmente a conoscenza del fatto che il capitale di una s.r.l. appartiene ad un'unica persona. Di questa persona i terzi potranno conoscere il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Così, reciprocamente, il legislatore desidera che sia portata a conoscenza dei terzi la ricostituzione della pluralità dei soci.

Tutto ciò è oggi superato dalla legge Mancino.

Prima che sia stata effettuata la pubblicità di cui all'articolo 2475-bis, e cioè prima dell'iscrizione a libro soci dell'evento che costituisce il presupposto dell'adempimento pubblicitario, i terzi sono in grado di conoscere tutto ciò che il legislatore desidera che essi conoscano.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, infatti, gli amministratori devono depositare (e quindi l'hanno già fatto dopo l'entrata in vigore della legge 310) l'elenco dei soci (Art. 2491). A tale data si ha quindi legale conoscenza del fatto che la società sia o meno unipersonale. Successivamente a ciò tutti i trasferimenti (art. 2479-bis), effettuati con atto notarile se avvenuti per atto tra vivi o regolarmente documentati se avvenuti per causa di morte, dovranno essere depositati ai sensi degli articoli 2479 e 2749 bis nel registro delle imprese.

Tenendo conto del fatto che negli atti notarili, necessari per iscrivere il trasferimento per atto tra vivi, e nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, necessarie per ottenere l'iscrizione dei trasferimenti mortis causa, sono contenute (fatta eccezione per la cittadinanza) tutte le indicazioni anagrafiche richieste dall'articolo 2475-bis, sarà facile concludere che, una volta colmata la lacuna relativa appunto all'indicazione della cittadinanza (che è pertanto opportuno inserire negli atti e nelle dichiarazioni soggette ad iscrizione), non c'è motivo per mantenere in vita una doppia pubblicità priva di significato.

In conclusione si ritiene che il mantenimento in vita dell'articolo 2475-bis sia dovuto ad una svista del legislatore e che, ogniqualvolta per effetto della pubblicità introdotta dalla legge Mancino dai registri societari sia possibile sapere che una s.r.l. abbia un unico socio e quali siano le sue esatte generalità secondo il disposto della predetta norma, l'omissione della seconda ed ormai inutile pubblicità non possa portare alla responsabilità illimitata di cui all'articolo 2496.

Arrigo Roveda notaio in Milano

## INTERESSE DELL'INCAPACE AD ALIENARE E LEGITTIMAZIONE DEL NOTAIO A PRESENTARE RICORSI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

*Del voluminoso carteggio inviatoci dal collega Giulio Vitali, pubblichiamo per intero la parte . . . che di solito le riviste giuridiche tralasciano. E' nello spirito di questo giornale - e di questa rubrica in particolare - evidenziare lo spirito pugnace del notaio che, non adeguandosi alla "regola" che pretenderebbe l'asino attaccato all'anello voluto dal padrone, fa valere le proprie ragioni. Anche se si tratta di importi . . . modesti.*

### TRIBUNALE DI SONDRIO

**RICORSO AI SENSI ART. 375 COD. CIV.  
PER LA VENDITA DI IMMOBILI  
APPARTENENTI A INTERDETTA GIUDIZIALE  
(Esente da imposta di bollo ai sensi art. 13 tabella  
allegato B D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642).**

Il sottoscritto Giulio Vitali, Notaio con studio in Morbegno, incaricato per la stipulazione dell'atto di compravendita di cui in seguito,

espone

1) la signora ..., nata a ... il ... nubile e senza figli, è stata dichiarata interdetta per infermità di mente con sentenza di Codesto Tribunale del ... (estratto atto di nascita allegato 1) e da numerosi anni ricoverata presso l'Ospedale Psichiatrico di ... , presso il quale risulta altresì residente (certificato di residenza allegato 2);

2) dal fascicolo della tutela aperto presso la Pretura di Morbegno al n. Reg. Tut., risulta che tutore della suddetta interdetta è il fratello signor ..., mentre protutore è ora il nipote ex sore signor...;

3) l'interdetta è proprietaria di alcuni terreni siti nei Comuni di ... catastalmente distinti al Catasto Terreni di detti Comuni come segue:

...

4) detti immobili sono pervenuti all'interdetta in forza di successione in morte del padre signor ... apertasi in ... il ..., e successivo atto di divisione stipulato in data ... a ... (allegato 3);

5) gli immobili sopra indicati costituiscono oggetto della perizia descrittivo-valoraria a firma del geometra ... asseverata presso la Pretura di ... in data ... (allegato 4), nella quale risulta attribuito loro il valore globale di lire 2.500.000;

6) in considerazione dell'età e delle condizioni dell'interdetta, nonché della natura degli immobili, così come attestate dall'allegata perizia, non sembra né utile né opportuno per l'interdetta conservarne la proprietà: infatti le condizioni dell'interdetta fanno escludere che la stessa possa goderli direttamente, mentre la natura dei beni rende oltremodo improbabile che gli stessi possano in qualche modo dare frutti;

7) appare invece utile e opportuno per l'interdetta vendere i beni immobili sopra indicati ad un prezzo

almeno pari al valore di lire 2.500.000 risultante dalla perizia allegata, in modo da accrescere le disponibilità in denaro da utilizzarsi per le proprie necessità personali o per cure;

8) all'acquisto ha manifestato interesse il nipote ex fratre dell'interdetta, signor...

9) si precisa che in base a considerazioni analoghe Codesto Tribunale ha già autorizzato con proprio Decreto del ... 1993 l'alienazione della quota di comproprietà spettante all'interdetta su altri beni in comunione con la fraterna di appartenenza, il cui atto peraltro deve ancora essere stipulato;

tutto ciò esposto

il sottoscritto dottor Giulio Vitali, nella predetta veste,

chiede

che Codesto Tribunale, previa acquisizione del prescritto parere del Giudice Tutelare presso la Pretura di ..., ai sensi dell'art. 375 cod. Civ., e visto l'articolo 360 stesso codice,

autorizzi

il tutore dell'interdetta

a) ad alienare i beni immobili indicati in narrativa per un prezzo globale non inferiore a lire 2.500.000;

b) ad intervenire al relativo atto notarile, ritirando il prezzo e rilasciandone quietanza, rendendo tutte le dichiarazioni a tal fine previste ai sensi di legge, rinunciando ai diritti d'ipoteca legale eventualmente spettanti, sottoscrivendo l'atto stesso e la relativa dichiarazione Invim di cui al D.P.R. 643/1972;

c) a depositare il ricavato della vendita, al netto dell'imposta Invim a carico della venditrice, ammontante a lire 180.000, su libretto di risparmio fruttifero vincolato a nome dell'interdetta.

Si chiede inoltre l'efficacia immediata del provvedimento, ai sensi dell'articolo 741 cod. Proc. Civ., essendovi urgenza di concludere l'operazione.

Allegati:

- 1) estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) atto di divisione in data ... ;
- 4) perizia giurata.

### Il Tribunale di Sondrio

Riunito in Camera di Consiglio visto il ricorso che precede, visto il parere favorevole di Giudice Tutelare e P.M, sentito il Relatore e letti atti e documenti prodotti; ritenuto che il ricavato della prefigurata alienazione d'immobili sarebbe estremamente modesto (inferiore a £. 2.500.000, detratta l'INVIM), e che non è prospettata la necessità dell'interdetta di avere a disposizione detta somma, ritenuto pertanto che l'alienazione di vari immobili (terreni) prospettata non arrecherebbe utilità all'interdetta;

visti gli artt. 424, 375 s.cc.

non autorizza

quanto richiesto.

### Alla Corte d'Appello di Milano

Reclamo ai sensi articolo 739 cod. Proc. Civ. contro Decreto del Tribunale di Sondrio del 28 aprile 1994, cron. 676, comunicato a mani del sottoscritto il 5 maggio 1994, in materia di vendita di beni immobili appartenenti ad interdetta giudiziale.

(Esente da imposta di bollo ai sensi art. 13 tab. All. B D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642)

Il sottoscritto dott. Giulio Vitali, Notaio in Morbegno, nella sua qualità di notaio incaricato per la stipulazione dell'atto di compravendita di cui oltre, espone quanto segue.

#### FATTO

1) Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Sondrio il 7 aprile 1994 e che col relativo Decreto negativo in calce e con gli allegati 1 2 3 e 4 qui si allega, il sottoscritto Notaio richiedeva ai sensi dell'art. 375 cod. Civ. che il signor ... , quale tutore dell'interdetta ... nata a ... il ... nubile, e senza figli, fosse autorizzato alla vendita a trattativa privata ad un prezzo non inferiore a complessive lire 2.500.000 di alcuni terreni appartenenti alla stessa prevalentemente di natura agricola e boschiva siti nei Comuni di ... , catastralmente distinti al Catasto Terreni di detti Comuni come segue:

...

2) Detti beni immobili avevano costituito oggetto di perizia descrittivo-valutativa a firma geometra ... , debitamente asseverata ed allegata al ricorso sub 4, nella quale era stato attribuito loro il valore globale appunto di lire 2.500.000, sulla base della loro dislocazione e della loro destinazione urbanistica comprovate dai certificati rilasciati dai competenti Comuni (vedansi allegati alla perizia).

3) Il ricorso veniva motivato innanzitutto con riferimento all'interesse (di tipo negativo) dell'interdetta a non conservare la proprietà degli immobili (punto 6 del ricorso), e quindi con riferimento all'interesse (di tipo positivo) dell'interdetta ad accrescere con la vendita le proprie disponibilità in denaro (punto 7 del ricorso).

4) Col Decreto contro il quale si propone qui reclamo il Tribunale, disattendendo il parere favorevole del Giudice Tutelare e del Pubblico Ministero, negava l'autorizzazione richiesta ritenendo l'alienazione inidonea ad arrecare utilità all'interdetta.

### MOTIVI DEL RECLAMO

Il Decreto che qui si impugna omette ogni considerazione in relazione all'interesse (di tipo negativo) dell'interdetta a non conservare la proprietà degli immobili di cui al ricorso: al riguardo appare incontestabile che l'interdetta, ottantatreenne e da decenni ricoverata in Ospedale Psichiatrico, non potendo godere direttamente degli immobili (per lo più di difficile accesso come evidenziato in perizia) e non traendo dagli stessi alcun frutto, non abbia alcun interesse a conservarli: tali considerazioni di per sé dovrebbero essere sufficienti a giustificare l'alienazione, in quanto anche un ricavato modesto è da ritenersi preferibile alla proprietà di immobili inutilizzabili ed infruttiferi.

Quanto sopra acquista poi ancor più significato se si tiene in debita considerazione l'interesse generale, che trova più volte espressione nell'ordinamento, alla conservazione ed all'utilizzo della proprietà immobiliare, interesse tanto più sentito nei territori montani.

Il Decreto prende invece in considerazione l'interesse (positivo) alla percezione del prezzo della vendita per concludere che, trattandosi di importo "estremamente modesto" e non essendo prospettata in ricorso "la necessità dell'interdetta di avere a disposizione detta somma", "l'alienazione..... non arrecherebbe utilità all'interdetta".

Invero l'utilità della alienazione sotto il profilo dell'utilità all'interdetta emerge, a parere del sottoscritto Notaio, se si pone a raffronto la situazione attuale, che vede l'interdetta stessa proprietaria di immobili da lei inutilizzati ed inutilizzabili, oltre che infruttiferi, alla situazione successiva alla eventuale alienazione, nella quale l'interdetta disporrebbe di una somma di denaro fruttifera a disposizione per ogni eventuale bisogno, e ciò a prescindere da una necessità immediata che il Tribunale vorrebbe prospettata.

Senza trascurare che l'importo di lire 2.500.000, seppur detratta l'Invim, può apparire "estremamente modesto" a taluno, ma può essere invece rilevante per le cure di una persona in stato di interdizione priva di qualsiasi reddito.

#### PER TALI MOTIVI

Il sottoscritto Notaio,

CHIEDE



che Codesta Corte d'Appello, riformando l'impugnato Decreto del Tribunale di Sondrio,

#### AUTORIZZI

il tutore dell'interdetta ... , signor ... ,:

a) ad alienare a trattativa privata i beni immobili siti nei Comuni di ... indicati in narrativa per un prezzo globale non inferiore a lire 2.500.000;

b) ad intervenire al relativo atto notarile, ritirando il prezzo e rilasciandone quietanza, rendendo tutte le dichiarazioni a tale fine previste ai sensi di legge, rinunciando ai diritti d'ipoteca legale eventualmente spettanti, sottoscrivendo l'atto stesso e la relativa dichiarazione Invim di cui al D.P.R. 643/1972;

c) a depositare il ricavato della vendita, al netto dell'imposta Invim a carico della venditrice, ammontante a lire 180.000, su libretto di risparmio fruttifero vincolato a nome dell'interdetta, presso la CARIPLO dipendenza di Morbegno.

Allegato:

- Decreto impugnato dal Tribunale di Sondrio del 28 aprile 1994 con i relativi allegati: 1 (estratto atto di nascita dell'interdetta), 2 (certificato di residenza dell'interdetta), 3 (copia fotostatica titolo di provenienza dei beni all'interdetta), 4 (Perizia giurata di stima).

*Il notaio ricorrente viene informalmente convocato a colloquio dal Consigliere Relatore, avendo il Procuratore Generale eccepito in sede istruttoria la carenza di legittimazione del notaio a presentare ricorsi in materia di volontaria giurisdizione in assenza di specifica procura scritta della parte. Nel corso del colloquio il Consigliere Relatore avanzava la tesi dell'abrogazione implicita della norma di cui all'art. 1 della legge notarile ad opera del sopravvenuto codice di procedura civile. Il notaio produceva la seguente memoria.*

#### Alla Corte d'Appello di Milano

Il sottoscritto dottor Giulio Vitali, Notaio in Morbegno, in relazione al reclamo presentato avverso il Decreto del Tribunale di Sondrio del 28 aprile 1994, cron. 676, in materia di vendita di beni appartenenti ad interdetta giudiziale, presenta la seguente memoria aggiuntiva in merito alla legittimazione del notaio a presentare ricorsi di volontaria giurisdizione e relativi reclami ai sensi dell'articolo 1 Legge Notarile.

Recita l'articolo 1 comma 2 L. N.: "Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;...".

Dottrina dominante ritiene che la norma testè citata attribuisca un potere rappresentativo ope legis in virtù del quale il notaio non deve munirsi necessariamente di una procura scritta, potendo sottoscrivere da solo il ricorso attestando in esso di avere ricevuto l'incarico alla stipulazione (c.d. autoattestazione); in altri termini non trovano applicazione per il notaio gli articoli 82 e 83 cod. proc. civ. poichè la sua legittimazione sorge in quanto ci sia un incarico anche verbale alla stipulazione di un atto ed un collegamento tra il provvedimento richiesto col ricorso e l'atto da stipulare (A. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano 1984, pagg. 738 e 739; M. Di Fabio, Manuale di Notariato, Milano 1981, pag. 111; G. Santarcangelo, La Volontaria Giurisdizione nell'attività negoziale, vol. 1, Milano 1985, pagg. 49 e segg.; F. Mazzacane, La Giurisdizione volontaria nella attività notarile, Roma 1980, pag. 49; P. Boero, La legge notarile commentata, vol. 1, Torino 1993,

pag. 24; F. Verde, La volontaria Giurisdizione, Padova, pag. 46; Protetti-Di Zenzo, La legge notarile, Milano 1987, pagg. 51 e 52); la giurisprudenza si è espressa in senso conforme, seppure in tempi non recenti (Appello Caltanissetta 1956 e Appello Potenza 1978 meglio citati in P. Boero, cit., pag. 24). Per contro dottrina e giurisprudenza espressesi nel senso della necessità anche per il notaio di una specifica procura alle liti, in mancanza della quale non si avrebbe legittimazione attiva, sono decisamente minoritarie (vedasi autori e provvedimenti citati in P. Boero, cit., pag. 24).

Ritenendosi comunemente che in materia di volontaria giurisdizione non sia necessaria l'assistenza tecnica, la prassi - a quanto consta - conosce sia ricorsi presentati a firma delle sole parti, sia ricorsi presentati a firma delle parti assistite da notaio che pure sottoscrive, sia ancora ricorsi presentati a firma di procuratore legale fornito di apposita delega ad agire in giudizio, sia infine ricorsi presentati a firma del solo notaio legittimato ex art. 1 Legge Notarile: e quest'ultima invero, ove nel ricorso sia coinvolto il notaio, appare la modalità per eccellenza voluta dal legislatore con l'attribuzione della facoltà di "sottoscrivere e presentare ricorsi". Più delicata è la questione relativa alla possibilità per il notaio di proporre reclami avverso provvedimenti di primo grado senza munirsi di apposita delega: la tesi negativa muove dalla considerazione che il notaio non può considerarsi "parte" ai sensi dell'articolo 739 cod. proc. civ. (Protetti-Di Zenzo, cit., pagg. 53 e 54, e altro autore ivi citato); dottrina e giurisprudenza dominanti riconoscono tuttavia al notaio altresì la legittimazione al reclamo, in quanto titolare della facoltà (concessagli ex art. 1 Legge Notarile) di compiere tutti gli atti ido-

nei al raggiungimento del fine voluto (M. Di Fabio, cit., pag. 111; G. Santarcangelo, cit., pagg. da 202 a 205; F. Mazzacane, cit., pag. 86; P. Boero, cit., pagg. 26 e 27; F. Verde, cit., pag. 126; contrario invece Appello Bologna 11 maggio 1970, in Rivista Notariato 1970, pag. 1053, con nota critica di Triola).

La legittimazione al reclamo è tuttavia da ritenersi condizionata alla presentazione del ricorso in primo grado a firma del solo notaio ai sensi dell'art. 1

Legge Notarile, con autoattestazione dell'incarico ricevuto dalle parti.

Le tesi sopra sostenute sono avvalorate, oltre che dall'esperienza personale dello scrivente notaio, dai provvedimenti editi rinvenuti, resi sia in primo che in secondo grado, nei quali la legittimazione del notaio ad agire senza apposita delega scritta non risulta posta in discussione.

Si allegano fotocopie della dottrina citata e dei provvedimenti rinvenuti nel senso di cui sopra.

*Il procedimento proseguiva con l'accoglimento da parte della Corte d'Appello (ordinanza del 12 luglio 1994) di una richiesta istruttoria, avanzata dal Procuratore Generale, di stima da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale dei beni da alienarsi (anche in relazione al rapporto di parentela tra l'interdetta e l'aspirante acquirente). Ottenuta tale stima, in tempi evidentemente ragionevoli, riconosciuta la legittimazione del notaio a presentare ricorsi e reclami in materia di volontaria giurisdizione, il procedimento si concludeva (11 ottobre 1994) con decreto che autorizzava l'alienazione ad un prezzo non inferiore a L. 3.104.000, pari al valore determinato dall'U.T.E., avendo il Procuratore Generale rinunciato alla richiesta, da lui avanzata in precedenza di procedere alla vendita all'incanto anziché a trattativa privata.*

## Tribuna giovani

### TRASFORMAZIONE IN SAS DI SRL PARTECIPATA DA SOCIETA' DI CAPITALI ESTERA

**Tribunale di Como 28 luglio 1995 (decr. n. 1117) - Giudice dott. Giovanni L. Ortore**

In data ... il notaio ... di Como ha presentato ricorso per l'omologa del verbalè di trasformazione in s.a.s. della "Alfa S.R.L.", società italiana partecipata dalla società di capitali lussemburghese "Beta S.A."

Il Tribunale di Como, riconosciuta la legittimità di una società in accomandita semplice partecipata da una società di capitali estera, ha accolto le argomentazioni portate dal verbale e omologato la trasformazione.

Il provvedimento del giudice comasco riapre la diatriba che da tempo divide dottrina e giurisprudenza in ordine alla ammissibilità della partecipazione di una società di capitali in una società di persone.

Nel contesto di un dibattito molto acceso, la decisione in questione sembrerebbe quasi interrompere la lunga prassi di una tradizione giurisprudenziale pressoché univoca. Infatti se la dottrina è quasi unanime nell'ammettere la legittimità di una simile partecipazione, la giurisprudenza è prevalentemente orientata per la soluzione opposta, pur avendo nel tempo modificato le argomentazioni addotte a supporto.

Fino al 1988 gli argomenti portati dalla giurisprudenza partivano dall'assunto secondo cui caratteristica delle società di persone era l'*intuitus personae* (diversamente dalle società di capitali basate invece sull'*intuitus rei*), per arrivare poi a dimostrare l'incompatibilità ontologica fra la disciplina delle società di capitali e quella delle società di persone. A queste considerazioni la dottrina non ha mancato di replicare; in particolare si è osservato:

- che l'*intuitus personae* concretizza un rapporto fiduciario non realizzabile solo fra persone fisiche, ma anche nei confronti di persone giuridiche;
- che all'addotta incompatibilità di norme si può ovviare applicando la restante disciplina e utilizzando quella richiamata con gli opportuni adattamenti.

Con la sentenza n. 5636 del 17 ottobre 1988, pronunciata a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione si è allontanata dalle argomentazioni tradizionali, introducendo elementi di novità a sostegno della propria tesi: "l'atto costitutivo di una società in accomandita semplice che preveda la partecipazione di una società per azioni in qualità di socio accomandante è nullo per violazione delle norme imperative" stabilite dal Codice Civile per le società di capitali in materia di:

a) amministrazione (elusione delle norme stabilite dalla legge in materia di controllo sull'amministrazione);

b) bilancio (sottrazione ai controlli apprestati dalla legge al riguardo);

c) responsabilità (diverso regime di responsabilità nelle società di persone e nelle società di capitali). Anche tali argomentazioni della Suprema Corte sono state ampiamente criticate dalla dottrina, la quale ha rilevato che:

- non sussiste violazione delle norme in tema di amministrazione delle società di capitali, che trovano comunque applicazione all'interno della società partecipante;

- non sussiste violazione delle disposizioni sul bilancio, poiché l'art. 2217, secondo comma, C.C. stabilisce che nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore (e quindi anche una società di persone) deve comunque attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci di società per azioni;

- la responsabilità limitata della società di capitali non osta al principio della responsabilità illimitata proprio delle società di persone, soprattutto quando la società di capitali (come nel caso in oggetto) è socio accomandante e, per legge, risponde limitatamente alla quota conferita (art. 2313 C.C.).

Il Tribunale di Como, senza affrontare le argomentazioni a favore o contro le tesi della Cassazione, ha semplicemente riconosciuto che i principi della Suprema Corte non sono applicabili quando la società partecipante è estera ed ha accolto le ragioni addotte nel verbale e precisamente:

1°) che la società estera è regolata dalla legge dello Stato di appartenenza sia ai sensi dell'art. 17 (capacità) delle preleggi in vigore al momento del decreto, che ai sensi dell'art. 25 (società ed altri enti) della legge n. 218 del 31 maggio 1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) in vigore dal 1° settembre 1995.

In particolare detto articolo 25 stabilisce che la legge regolatrice delle società è la "legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione", salvo applicare la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, o se in Italia si trova la sede principale dell'ente;

2°) che sussiste la condizione di reciprocità con il Lussemburgo (paese della CEE), il cui ordinamento ammette la partecipazione con responsabilità limitata di una società di capitali in una società di persone;

3°) che non ostano limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale (art. 31 abrogate preleggi e art. 16 della legge di riforma) all'operare in Italia di una S.A., non essendo tale tipo sociale considerato contrario a detti principi;

4°) che la "Beta S.A." non ha nel territorio dello Stato né la sede dell'amministrazione o sedi secondarie, né l'oggetto principale; non trovano pertanto applicazione gli artt. 2505, 2506, C.C..

Il decreto del Tribunale comasco si pone quindi in modo innovativo rispetto alle precedenti posizioni giurisprudenziali.

Ma l'inversione di tendenza è solo parziale poiché questa opportunità è riconosciuta esclusivamente ad una società di capitali estera, disciplinata, in quanto tale, dalla legge dello Stato di appartenenza.

E' utile osservare che detta partecipazione è peraltro già da tempo pacificamente ammessa in altri ordinamenti europei (Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Svizzera).

In ossequio a questa generale tendenza si pone anche la direttiva del Consiglio delle Comunità europee adottata in data 8 novembre 1990 a modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati) e non ancora attuata in Italia.

Il Consiglio sulla scorta della considerazione che:

· "all'interno della Comunità esiste un numero considerevole e in continuo aumento di società in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società per azioni o a responsabilità illimitata;"

· "l'obbligo di stabilire, pubblicare e far controllare i conti delle società in nome collettivo o in società in accomandita semplice previsti nella presente direttiva può essere imposto anche al socio a responsabilità illimitata",

dispone di estendere le misure adottate in materia di bilancio anche alle società di persone quando tutti i soci a responsabilità illimitata siano società di capitali, superando in tal modo anche la più incisiva delle argomentazioni della Cassazione.

In considerazione di quanto esposto, è legittimo sperare in una totale inversione dell'orientamento giurisprudenziale e quindi nel riconoscimento della legittimità di una società di persone italiana partecipata da una società di capitali italiana.

dott.ssa Federica Giazzi  
dott.ssa Alessandra Mascellaro



# Attività sindacali

## IL "PUNTO DELLA SITUAZIONE" RELATIVAMENTE ALL'INFORMATICA NOTARILE

Nell'ambito delle iniziative collaterali alla convenzione firmata da Federnotai con le principali società produttrici del software notarile, abbiamo richiesto a tutte le aziende, nell'aprile scorso, di farci pervenire un preventivo dettagliato relativo ad una fornitura per "situazione tipo", relativa cioè ad un server dedicato, a tre posti di lavoro collegati in rete e a due stampanti condivisibili.

A ciascuna società abbiamo richiesto di indicarci una configurazione ottimale per la quale il fornitore assicuri piena soddisfazione all'utente ed anche a se stesso. Abbiamo chiesto di indicare i requisiti "minimi" richiesti per supportare il programma di gestione dello studio per un utilizzo "soddisfacente".

Occorre chiarire lo spirito dell'iniziativa che in nessun modo intende realizzare "classifiche" di costi o di servizi o, tanto meno, realizzare valutazioni tecniche sulla maggiore o minore validità dei prodotti commercializzati da ciascuna azienda, ma solo ed esclusivamente quello di presentare ai colleghi un panorama del mercato attuale.

Molto spesso fra i colleghi si sente parlare di "monopolio", di "asservimento" dei notai alle società di software, di "dipendenza obbligatoria" da produttori "cattivi", etc.

Noi non intendiamo affatto dare patenti di cattiveria o di bontà ai diversi fornitori, sia ben chiaro, ma ci pareva opportuno, nello spirito di chiarezza e di trasparenza che è stato alla base anche della firma della convenzione, far conoscere al notariato lo "stato dell'arte" in questa materia.

I dati che presentiamo non vanno quindi letti alla ricerca del "meglio" o del "meno caro" (anche perché probabilmente il "meglio" e il "meno caro" non esistono in via assoluta, ma vanno riferiti alle necessità ed alle situazioni particolari di ciascuno), ma solo per costituire una più ampia e completa conoscenza del settore, molto utile, crediamo, per chi poi intenda spingersi più avanti in una conoscenza più dettagliata e specifica dei diversi prodotti per poi, alla fine, operare delle scelte serie e ponderate.

Oltre a tutto la situazione è fotografata alla fine dell'aprile 1995: sappiamo che alcune aziende hanno poi operato qualche ritocco (in più o in meno) ad alcuni elementi dei propri listini; non abbiamo tuttavia voluto operare alcun aggiornamento, visto che potrebbe ancora risultare inadeguato al momento della pubblicazione di questo articolo.

Ancora: alcune delle offerte si basano su reti di PC, altre su minicomputer in ambiente Unix; in alcuni casi il prezzo dei sistemi operativi è incluso nel software, in altri nello hardware; necessità di spazio e di "leggibilità" di questo articolo fanno sì che dobbiamo necessariamente riassumere le offerte e sorvolare sui dettagli delle apparecchiature (peraltro le caratteristiche tecniche dettagliate relative alle macchine offerte sono eventualmente a disposizione dei colleghi interessati). Tutto ciò rende ancora meno assimilabili e quindi "confrontabili" le diverse offerte, poiché la valutazione di congruità del prezzo rispetto al contenuto dell'offerta andrebbe fatta sulla base di tutte le caratteristiche delle apparecchiature.

Del resto lo spirito dell'iniziativa, non ci stancheremo di ripeterlo, non è quello di creare uno strumento di controllo o di verifica, ma solo quello di dare una visione generale del mercato.

A ciascuna ditta produttrice avevamo anche chiesto di farci pervenire un breve commento al proprio prodotto nel quale evidenziare qualunque argomento ritenuto necessario per descrivere le qualità peculiari del prodotto stesso e gli elementi che lo caratterizzano ed eventualmente lo "distinguono" per prestazioni.

Presentiamo a seguire i risultati di questa "ricerca", cercando di limitare al massimo i commenti e riferendoci invece strettamente ai documenti pervenuti. In qualche caso tuttavia si è resa necessaria qualche "nota del redattore" per contribuire a chiarire alcuni concetti.

[In epoca di "par condicio" ha creato qualche problema la scelta dell'ordine di presentazione. La soluzione più semplice ed evidente pareva quella dell'ordine alfabetico; senonché Sapes e Generale Sistemi hanno presentato un preventivo congiunto ed allora si poneva il dubbio se considerare tale produttore come lettera "S" o lettera "G". Alla fine è prevalsa la tesi di lasciar fare alla sorte. Si è quindi proceduto (... in presenza di ...notai) ad una estrazione che ha determinato l'ordine di presentazione che segue]

### **OA SISTEMI - S.R.L. - Gioia del Colle, Via per Santeramo n.15:**

La "OA" ha indicato, per il software due possibili configurazioni e precisamente:

-NOTARO base (realizzazione dell'atto, estrattore di variabili, adempimenti, scadenziario, parcella-

zione e fatturazione, repertorio e indice) per complessive lire 12.800.000=

-NOTARO completo (NOTARO base e contabilità) per complessive lire 14.800.000=

con la precisazione che "il costo della licenza d'uso del prodotto è invariante rispetto al numero di posti di lavoro (in rete o meno) ed a eventuali ulteriori studi o recapiti dello stesso notaio."

Circa l'hardware ha precisato che "è necessario sottolineare che la OA Sistemi non ne distribuisce. I nostri Centri Specializzati, presenti in tutta Italia, si occupano di offrire una soluzione globale. Essi sono in genere rivenditori Compaq o Olivetti o IBM e, su esplicita richiesta, anche di assemblato. Ma, poichè il parco macchine occorrente per far funzionare il nostro sistema rispetta gli standard di mercato, ogni Notaio è libero di rivolgersi a qualsiasi fornitore hardware di sua fiducia."

Questa, infine, la nota informativa predisposta e trasmessaci da OA Sistemi:

*"NOTARO è un sistema informativo per l'automazione completa di studi notarili. Nato dall'esperienza decennale effettuata sul prodotto SINOT (Sistema Informativo studi NOTarili), sfrutta tecnologia attuale per poter essere facilmente modificabile ed ampliabile. Ad esempio è l'unico prodotto per studi notarili a sfruttare a fondo la tecnologia della gestione della memoria in MODALITA' PROTETTA per superare definitivamente il limite DOS dei 640KB. NOTARO è aperto verso gli standard di mercato, gli archivi sono in formato standard DBF e le funzioni prevedono l'export dei dati in formato ASCII. Il Notaio che sceglie questo prodotto non si preoccuperà mai di sentirsi troppo legato alla OA Sistemi. NOTARO è un sistema informativo semplicissimo da utilizzare. Tale obiettivo è stato raggiunto in pieno utilizzando in tutto il prodotto: una interfaccia a menù a tendine e finestre sovrapponibili, una uniformità nell'utilizzo dei tasti funzione, messaggi chiari e non ambigui e tantissima cura nella progettazione delle videate. La possibilità di ottenere l'help contestuale sempre in linea (oltre al manuale cartaceo) facilita ulteriormente l'uso del prodotto. Il cuore del sistema è EVA, il sistema esperto per l'interpretazione degli atti grazie al quale il Notaio può scrivere l'atto liberamente e senza nessun vincolo. EVA consente il successivo recupero dei dati variabili utili per la compilazione degli adempimenti ed effettua vari controlli formali dell'atto. NOTARO, inoltre, è dotato di un modulo di contabilità estremamente flessibile. Ad esempio scegliendo la contabilità ordinaria si ha possibilità di controllare tutti i dati inseriti sia nella visione specifica per professionisti, sia come movimenti contabili in partita doppia. Ciò consente di usufruire dei vantaggi tipici della partita doppia: stampa del bilancio, quadratura dei conti, semplicità nei controlli ecc. Queste visioni*

*multiple possono avvenire, in rete locale, contemporaneamente sugli stessi dati."*

**SAPES srl - GENERALE SISTEMI srl - ROMA, Piazzale delle Medaglie d'Oro n.8/9:**

Le due società sono in fase di unificazione dei propri software applicativi, "dando agli utenti la possibilità di eseguire la redazione dell'atto attraverso i metodi Interpretazione, Creo, Ran per poi collegarsi automaticamente ad un'unica procedura che gestisce repertorio, rubrica, fatturazione e contabilità". Quindi hanno presentato un unico preventivo indicando le differenze nel caso si vogliono scegliere i metodi Creo o Ran in luogo dell'Interprete.

Per quanto riguarda il software vengono indicati i costi dettagliati per ciascun modulo applicativo con licenza d'uso per tre posti lavoro e server dedicato.

Il totale di tali moduli (videoscrittura, interpretazione atti, gestione formalità, repertorio e rubrica, fatturazione, parcellazione e contabilità) raggiunge l'importo di lire 18.300.000= con l'avvertenza che "nel caso si utilizzino per la redazione dell'atto i moduli CREO o RAN si deve conteggiare una differenza in più di lire 4.000.000= e con l'ulteriore avvertenza che i suddetti moduli applicativi richiedono necessariamente l'uso di alcuni "software di terzi" per un costo complessivo di lire 4.900.000= Per quanto riguarda l'hardware, l'azienda ha dettagliatamente descritto (come era stato da noi richiesto) le caratteristiche tecniche delle macchine previste.

Il totale dell'installazione hardware consigliata (incentrata su macchine AT&T con processore Pentium e completata dalle necessarie schede di rete, da un sistema di backup, da una stampante ad aghi OKI 395, una stampante laser Epson EPL 5200, un CD-ROM, un modem ed un gruppo di continuità) ammonta a lire 47.454.000=, comprensive delle spese di installazione e trasporto.

L'azienda ha inoltre precisato che "le nostre società certificano il funzionamento del proprio software su apparecchiature delle seguenti case: NCR AT&T, COMPAQ linea PROLINEA, IBM linea professional. Quindi l'utente può senza alcun problema acquistare hardware da noi o da terzi purchè compreso in quei marchi. Per tutte le altre case si rimanda alla convenzione."

L'azienda non ha ritenuto di predisporre e trasmettere alcuna nota informativa sulle caratteristiche del prodotto.

**INFORMATION TECHNOLOGY s.r.l. - PORDENONE, Via Oberdan n.2:**

Questa azienda indica il prezzo totale per il software applicativo in lire 24.000.000= (comprensivo di: modulo base, atti ed adempimenti, repertorio ed indice, parcellazione, contabilità, bilancio) a cui

vanno aggiunte complessive lire 9.500.000= per la fornitura di database relazionale e licenze d'uso di terzi, il tutto per licenza d'uso fino a 4 utenti e comprensivo di documentazione operativa.

Circa l'hardware, la società precisa di aver riportato una configurazione tipica necessaria a soddisfare la configurazione richiesta, ma che "le configurazioni hardware possono essere molteplici e sono condizionate dalle dinamiche del mercato e dai nuovi annunci delle case produttrici. In particolare Information Technology non ha alcun vincolo specifico con le case fornitrici e pertanto è in grado di proporre di volta in volta le configurazioni hardware che offrano il miglior rapporto prezzo/prestazione."

La soluzione proposta (e dettagliatamente descritta) si compone, comunque, di un server di sistema HP 9000, una unità di backup, tre terminali Tektronix X Windows, una stampante Fujitsu DL3800 ed una stampante HP laser 4L, e raggiunge, complessivamente il costo di lire 30.317.000=, comprensivo anche del software del sistema operativo.

La società ci ha inviato la seguente nota informativa:

*"SINFON90 è un sistema informativo per studi notarili modulare, multimediale, multistudio, multi-esercizio, orientato alla gestione di processi organizzativi delle aree inerenti alla Redazione Atti ed Adempimenti, Repertoriazione, Parcellazione, Amministrazione e Finanza.*

*SINFON90 è la risposta a precise esigenze di mercato in termini di una diversa modalità di utilizzo delle informazioni intese nel senso più ampio del termine.*

*Infatti ora è possibile gestire da ogni postazione di lavoro in un unico ambito e contemporaneamente qualsiasi informazione, sia essa un dato, il testo di un atto, un documento cartaceo come per esempio una mappa catastale, una carta di identità, o una informazione contabile.*

*Questo nuovo modo di operare libera da vincoli procedurali e consente incrementi di produttività, di efficacia operativa e di tempestività non possibili in altro modo.*

*SINFON90, basato sulle tecnologie dei sistemi "aperti", rappresenta la naturale risposta ad un mercato cristallizzato da soluzioni "proprietarie", tipiche ormai, della preistoria informatica."*

**S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SOFTWARE - sas - TOLENTINO, Viale Vittorio Veneto n.64:**

Circa il software, l'azienda indica in lire 16.000.000= l'importo complessivo per il proprio "pacchetto" che comprende videoscrittura integrata, videoscrittura, repertorio e indice, modulistica, contabilità, fatturazione, scadenziario pratiche, copie automatiche, gestione stampe su laser, con

l'aggiunta di lire 2.295.000= per il software di rete e le licenze d'uso.

Per quanto riguarda l'hardware anche questa azienda ha prodotto un dettaglio estremamente preciso della configurazione consigliata che si compone di un server dedicato 486 VL, due lan station 486W, una lan station 486WHD, due stampanti oki 395, una stampante laser Genicom 7170, un ups per server, 3 ups per lan station, un dat su lan station, un lettore cdrom, un modem/fax.

Il totale di tale configurazione ammonta a lire 29.120.000=

Ed ecco la nota informativa predisposta e trasmessa da "SIS":

*"Il sistema SETA è un programma appositamente pensato e realizzato per assistere il notaio nella propria attività. Seta introduce un nuovo modo di lavorare, più semplice e razionale rispetto a quelli utilizzati nel campo dell'informatica notarile. Particolare cura è stata posta nella semplicità d'uso: non esistono parole chiavi o comandi da ricordare. L'uso è sempre assistito da menu che permettono di accedere alle varie funzioni in maniera rapida ed intuitiva. Dopo otto ore di corso, l'utente è già in grado di utilizzare le principali funzioni del sistema. Il sistema SETA è disponibile in versione mono-utente oppure in rete. Si possono collegare personal computer di ogni marca purchè compatibili con il sistema MS DOS. E' possibile collegare qualsiasi dispositivo di stampa anche di marche diverse. Il programma è predisposto per la gestione degli studi associati ed è possibile collegare vari recapiti tramite rete telefonica. Nel sistema è integrata la procedura per la gestione dei personal computer portatili (notebook). Seta è predisposto per il collegamento telematico con le conservatorie, istituti di credito, e banche dati. E' possibile stipulare un canone di assistenza con la SIS per ottenere: aggiornamenti di legge, aggiornamenti per miglioramenti della procedura, assistenza telefonica in voce, assistenza telematica illimitata. Sono più di 150 gli studi notarili collegati telematicamente con la SIS che possono ottenere la risoluzione dei loro quesiti entro 15 minuti dalla segnalazione."*

**TSO s.r.l. TELEMATICA SISTEMI ORGANIZZAZIONE - Milano, Viale Aretusa n.29/2:**

Il costo del software applicativo fornito da questa azienda (costituito da: realizzazione dell'atto, adempimenti, parcellazione, contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, gestione del repertorio e indice notarile) ammonta complessivamente a lire 15.000.000=, a cui vanno aggiunte lire 5.850.000= per il software di base (videoscrittura uniplex, licenze, sistema operativo).

Relativamente all'hardware, anche questa società ha fornito un preciso dettaglio delle apparecchiature

re consigliate il cui importo totale ammonta a lire 18.650.000= (per un elaboratore unix Pentium, un ups, una unità di backup, due videoterminali e tastiere, un modem, una stampante ad aghi bull, ed una stampante laser.)

Questa, infine, la "scheda di presentazione" inviata dalla TSO:

*"SINFONOT è stato progettato e realizzato per fornire allo Studio un moderno supporto informatico, affidabile e di semplice utilizzo. Questo equilibrio di completezza e semplicità d'uso è stato ottenuto per la profonda conoscenza ed esperienza del nostro personale tecnico e per la perfetta integrazione di SINFONOT con un prodotto standard*

*di videoscrittura che permette di semplificare considerevolmente l'operatività del personale preposto all'utilizzo delle procedure informatiche. Per le soluzioni di più alto profilo, SINFONOT si integra naturalmente col nostro referenziatissimo Sistema di Archiviazione Documenti su Dischi Ottici "FREEDOC", che consente, tra l'altro, una completa gestione della Rassegna Stampa mediante sofisticate ricerche ipertestuali."*

A cura della "supercommissione software-houses" di Federnotai

(estensore Egidio Lorenzi)

## SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 23 SETTEMBRE 1995

Il giorno 23 settembre 1995, alle ore 10, presso il Consiglio Notarile di Verona, Stradone Scipione Maffei n.2, si è riunita l'assemblea dei delegati della Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili - FEDERNOTAI.

Presidente: LUCIANO AMATO - Segretario: EGIDIO LORENZI.

In apertura il presidente del Consiglio Notarile di Verona Paolucci rivolge un indirizzo di saluto agli intervenuti, augurando buon lavoro e segnalando alcune notizie logistiche per l'andamento della riunione e turistiche per la migliore conoscenza della città di Verona. Ancora il presidente si sofferma brevemente ad illustrare le diverse iniziative assunte dal Consiglio Notarile di Verona, soprattutto in materia informatica, che possono senz'altro dirsi del tutto innovative.

Il presidente Amato ringrazia il collega e tutti gli altri colleghi veneti che si sono adoperati per l'organizzazione di questa riunione e segnala l'opportunità di posporre l'esame del primo punto all'ordine del giorno onde attendere i pochi delegati che hanno segnalato qualche ritardo dovuto alle difficoltà del traffico aereo.

Viene quindi data la parola al Vice Presidente di Transo che svolge una breve relazione circa l'ulteriore lavoro espletato dal "gruppo di studio" per coordinare le modifiche all'articolato sulla "forma degli atti" scaturite dalla discussione congressuale.

Segnala inoltre la volontà del gruppo di proseguire nel suo lavoro che si è rivelato molto proficuo anche per la fortunata circostanza di un gruppo che ha "scoperto" di lavorare in perfetta sintonia, pur nell'articolazione delle rispettive posizioni, e quindi

di volersi dedicare anche all'esame della "funzione".

A tal proposito, ritenendo che questo lavoro possa rivelarsi più complesso e difficile di quello già svolto, invita tutti i delegati presenti ad individuare o già fra di loro o comunque all'interno delle proprie associazioni, altri colleghi che vogliano entrare nel "gruppo di lavoro" sia per aumentarne il numero dei membri, sia per sostituire coloro che eventualmente desiderassero essere avvicinati.

Al proposito Ragnisco invita tutti ad effettuare queste scelte e queste indicazioni dei nomi con molta celerità e comunque prima del Convegno previsto a Napoli il 24/25 novembre prossimi, al quale sarebbe opportuno che intervenissero tutti coloro che poi intenderanno lavorare sull'argomento "funzione", data la stretta attinenza degli argomenti trattati.

Bidello e Zecchi segnalano la propria meraviglia nel constatare come siano rimaste nell'articolato alcune proposte del gruppo di lavoro che il Congresso aveva voluto accantonare o almeno considerare mere ipotesi di studio (in particolare la cosiddetta "autentica a distanza" e la non necessità della lettura dell'atto); dopo breve discussione al riguardo, l'assemblea invita il "gruppo di lavoro" ad ulteriormente rivedere il testo dell'articolato per meglio evidenziare le risultanze congressuali e lasciare invece come semplici ulteriori proposte quelle formulazioni che il gruppo di lavoro intendesse proporre come alternative.

Su invito del presidente si svolge fra i delegati una breve discussione circa il modo di rendere noto all'esterno l'articolato definitivo. In conclusione si decide di farne oggetto di allegazione (o comunque di inserimento) al FederNotizie di gennaio,

possibilmente con invio del numero a tutti i notai d'Italia.

Viene quindi data la parola al Vice Presidente Piccinetti, che riferisce dettagliatamente sull'andamento delle riunioni del Comitato ordinatore dei Congressi alle quali ha partecipato su delega della Federazione.

In particolare segnala che:

- il Congresso Nazionale del 1996 si terrà a Stresa intorno al 15/20 settembre;

- il Convegno (sostitutivo del Congresso) del 1995 si terrà a Roma il 2 dicembre prossimo;

- nell'ambito di tale Convegno si discuterà certamente anche della possibile revisione del regolamento dei Congressi (ritenuta ormai opportuna anche dal CNN) e quindi pare necessario che nell'ambito della nostra Federazione si crei un ristretto gruppo di lavoro che si dedichi a questo argomento, affiancando al proposito la stessa Piccinetti che ha già avuto analogo incarico da parte del Comitato ordinatore insieme ai colleghi Attaguile e Marsala.

Fin d'ora vengono designati i colleghi Todeschini, Dell'Aquila e Corsaro a far parte di tale gruppo di lavoro e si invitano le associazioni aderenti a segnalare eventuali altri nominativi.

Si passa a questo punto a trattare il primo punto all'ordine del giorno: "Valutazione della delibera del CNN del 28 luglio 1995 e decisioni circa l'atteggiamento di Federnotai al riguardo".

Il presidente Amato svolge al proposito un'ampia e dettagliata relazione sui precedenti che hanno portato alla nota delibera del CNN, sui contatti avuti in seguito e sulle possibili iniziative al riguardo, presentando anche un'ipotesi di delibera.

(Segue un'ampia discussione con l'intervento di quasi tutti i delegati presenti).

In conclusione della discussione, dopo un intervento riassuntivo da parte del presidente, viene demandato ad una commissione ristretta composta da Vigneri, Gallizia e di Tranzo di rivedere la ipotesi di delibera da sottoporre all'assemblea alla ripresa pomeridiana dei lavori.

Interviene il direttore di FederNotizie, de Stefano, che riferisce sul lavoro della redazione sia in relazione al numero di settembre ed all'allegato quaderno con gli atti del primo Congresso nazionale di Federnotai, sia in relazione alla preparazione del numero di novembre e della "tavola rotonda" organizzata per dibattere, anche con l'intervento di autorevoli colleghi purtroppo assenti a Roma il 16 giugno scorso, gli argomenti più controversi del proposto articolato in materia di "forma degli atti".

Viene data la parola a Bartolucci che, in collaborazione con lo stesso presidente Amato, aggiorna

i presenti sullo stato dei lavori in materia di rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti.

In particolare Bartolucci illustra il contenuto della piattaforma rivendicativa pervenuta dai sindacati dei lavoratori.

A questo punto la riunione viene sospesa per il pranzo dalle ore 13,30 alle ore 14,45.

Alla ripresa dei lavori, viene presentata, discussa, parzialmente emendata, ed infine sottoposta all'approvazione dell'assemblea (dalla quale si è frattanto allontanato il consigliere nazionale Condò) la seguente delibera:

(riportata in altra parte del giornale)

Si passa quindi all'esame della parte ancora non toccata del terzo argomento all'ordine del giorno: "ipotesi di "commissariamento" delle associazioni regionali scarsamente operative".

Al proposito il presidente Amato svolge una breve relazione, nel corso della quale evidenzia come stia particolarmente a cuore alla Giunta l'annoso problema dell'effettivo funzionamento di tutte le associazioni regionali aderenti alla Federazione. Infatti, delle attuali 15 associazioni regionali, due risultano praticamente inesistenti, e diverse altre non sembrano avere una attività locale abbastanza intensa da potersi definire "funzionanti". Egli ritiene che, in prospettiva, si debba immaginare un rovesciamento dell'attuale situazione con una unica associazione a livello nazionale alla quale si iscrivano direttamente i colleghi e la quale abbia poi delle "delegazioni" regionali. Nel breve periodo tuttavia appare inattuabile una simile "rivoluzione" e ritiene quindi più opportuno individuare soluzioni intermedie. Al proposito invita i delegati a riflettere sull'ipotesi di rendere libera l'iscrizione ad una qualsiasi delle associazioni regionali anche superando il limite geografico, con ciò permettendo ai colleghi di regioni non sufficientemente rappresentate di iscriversi ad associazioni di regioni viciniori e con ciò frattanto spingendo verso l'attività sindacale alcuni colleghi, che potrebbero poi costituire il primo nucleo di "risorte" associazioni locali.

Ragnisco ritiene che alcuni spunti della relazione del presidente meritino maggiore approfondimento e riflessione ed invita quindi a rimandare le decisioni operative ad una prossima riunione.

Prevete ritiene che più che liberalizzare l'iscrizione, occorra superare il limite regionale nel senso di immaginare associazioni che tengano maggiormente conto di situazioni locali, sia ampliando il proprio ambito a più regioni, sia limitandolo a zone (anche a cavallo di regioni diverse) che siano "notarilmente e geograficamente" più omogenee.

Bidello ritiene più opportuno (senza stravolgere l'attuale organizzazione regionale) il permettere l'iscrizione direttamente a Federnotai ai colleghi di



quelle regioni dove non esista o non funzioni l'associazione regionale.

Lorenzi ritiene che non possa spettare alla Federazione di predeterminare dei criteri astratti in base ai quali una associazione aderente possa definirsi o meno "funzionante", ma che, per Federnotai, l'associazione che paga la quota di adesione ed invia propri delegati alle riunioni bimestrali, debba senz'altro considerarsi "funzionante".

Amato ribadisce invece la sua convinzione che occorra una maggiore presenza sul territorio della realtà sindacale attraverso il lavoro concreto e l'impegno specifico locale delle associazioni regionali.

Piccinetti invita ad evitare discorsi troppo astratti e generali ed a rimanere invece ancorati ai casi concreti. Al proposito illustra la situazione venutasi a creare in Basilicata, dove esistono concreti problemi reali anche in relazione all'applicazione del codice deontologico, ed esiste una certa volontà di un congruo numero di colleghi di vedersi rappresentati dal sindacato, ma (pare) l'attuale incapacità di dar vita ad una associazione regionale.

In conclusione della discussione, l'assemblea delibera di rimandare alla prossima riunione ogni decisione operativa al proposito, invitando tutte le associazioni a dibattere il problema all'interno dei propri organismi per far scaturire proposte concrete e precise.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno: "Informazioni ed aggiornamenti da parte dei rappresentanti delle Commissioni", viene data dapprima la parola a Montalti che riferisce dettagliatamente in materia di assicurazioni, anche sulla scorta della recente riunione svoltasi a Genova il 14 settembre con il broker e la Compagnia, durante la quale sono state gettate le basi per alcune importanti modifiche interpretative alla polizza, sia per quanto attiene alla parte normativa (clausola di arbitrato, disdettabilità del singolo certificato e dell'intera convenzione, etc.), sia per quanto attiene a

un adeguamento dei premi, resosi necessario per l'aumentata sinistrosità e per gli aumentati costi di gestione.

Bidello e Todeschini segnalano le posizioni scaturite da un recente incontro in materia dell'associazione Triveneto, sia evidenziando alcuni suggerimenti particolari e specifici (di cui Montalti prende buona nota), sia sottolineando un aspetto più generale: la convinzione che Federnotai debba pian piano abbandonare questo settore di attività insistendo perchè l'argomento "assicurazioni" sia totalmente assunto dalla Cassa Nazionale.

Ersoch segnala la situazione specifica della Toscana dove esiste una polizza convenzione da lui personalmente seguita alla quale aderiscono attualmente circa 200 colleghi. Al proposito il presidente Amato lo invita (ed Ersoch accetta) a farsi promotore di un incontro fra il broker locale D'Abramo ed i rappresentanti del broker Nikols per riportare possibilmente nell'alveo della polizza convenzione di Federnotai anche i colleghi toscani, anche al fine di rivitalizzare la locale associazione regionale.

Lorenzi quindi riferisce dettagliatamente sulle novità da parte della "commissione software houses" ed in particolare sulla prossima uscita (sul FederNotizie di novembre) dell'articolo contenente i risultati dell'indagine sui preventivi presentati da ogni società; sull'ipotesi di lavoro congiunto con la analoga commissione del Consiglio Nazionale e sulla lettera pervenuta dalla SAU in relazione a quanto pubblicato sul giornale circa la convenzione firmata con la Associazione Campania.

La riunione si chiude alle ore 17,10.

La prossima assemblea dei delegati avrà luogo a Milano, presso il locale Consiglio Notarile, Via Locatelli n. 5, sabato 18 novembre p.v. alle ore 9,45.

a cura di Egidio Lorenzi



# Corrispondenza

Al direttore di FederNotizie

Lucca, li 15 settembre 1995

Invio per opportuna conoscenza e con preghiera di pubblicazione.

P.S. Spero che la spinta consociativa che da un po' di tempo a questa parte vi lega al C.N.N., non vi impedisca la pubblicazione della lettera allegata, come purtroppo è avvenuto per la mia precedente.

Lucca, li 15 settembre 1995

## LETTERA APERTA AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Gent.mo Presidente,

pur non avendo avuto alcuna risposta in merito alla mia precedente lettera aperta (evidentemente "il suo intelletto è in tutt'altre faccende affaccendato e a queste cose è morto e sotterrato"), mi permetto di disturbarLa nuovamente per sottoporre alla sua attenzione alcune riflessioni suscitatemi da quanto scritto recentemente da Mario Bronzin su CNN ATTIVITA'.

In sintonia con quanto già espresso da Lei e dagli altri componenti del CNN, si manifesta in tale scritto la soddisfazione del massimo organo del Notariato per la positiva (?) soluzione della controversia instauratasi innanzi al T.A.R. del Lazio relativamente al codice deontologico e conclusasi con una dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione amministrativa.

Senza soffermarmi sul fatto che definire eccellentemente motivata quella sentenza sol perché ha consentito al CNN di sottrarsi al giudizio di merito sul contenuto del codice deontologico mi sembra poco obiettivo, se non addirittura fazioso, mi preme in questa sede sottolineare la contraddittoria condotta del CNN e l'assoluta miopia dello stesso nel considerare positiva per il notariato una decisione che, se confermata in appello, avrà come conseguenza il moltiplicarsi delle vicende processuali, con conseguenze nefaste per la possibile contraddittorietà delle pronunce, pur in presenza di casi uguali.

Quanto al primo aspetto, ritengo che il Consiglio dovrebbe portare a conoscenza dell'intera categoria il radicale mutamento di posizione assunto dallo stesso in sede processuale allo scopo di sottrarsi al giudizio nel merito.

Ed infatti il CNN, dopo aver sostenuto in più occasioni che la legge 27 giugno 1991 n. 220 ha attribuito allo stesso un potere regolamentare vero e proprio, in sede processuale, dopo aver accusato i ricorrenti di sostenere che le disposizioni del Codice di deontologia sarebbero vere e proprie norme di carattere precettivo (ma come, non era il CNN a sostenerlo?), rinnega tutto e afferma che siamo in presenza di precetti extragiuridici non inseriti nell'ordinamento generale.

A tal proposito è sufficiente confrontare i termini usati in "Principi di deontologia professionale - Prime Indicazioni" con quelli usati nella memoria difensiva.

Nel primo testo si parla di: "potere regolamentare vero e proprio" (pag. 24), di "potestà di emanare disposizioni generali ed astratte, aventi quindi carattere normativo" (pag. 14), di "espressa attribuzione al CNN del potere regolamentare" (pag. 14), di "regime giuridico applicabile uguale a quello stesso degli atti normativi" (pag. 15), di "principi come norme regolamentari" (pag. 15), di "vero e proprio potere regolamentare" (pag. 19), di "intrinseco valore normativo dei principi da emanarsi dal Consiglio Nazionale" (pag. 20), di "precetto normativo vero e proprio" (pag. 30), mentre nel secondo testo, dopo aver minimizzato la portata del proprio operato, si adottano termini quali "precetti a carattere essenzialmente etico" (pag. 3), "precetti extragiuridici ovvero di regole interne alla categoria e non già di attività normativa" (pag. 4 e 5), "jura interna corporis non inserite nell'ordinamento generale" (pag. 5).

Lo stesso CNN accorgendosi dalla contraddittorietà delle sue posizioni sostiene poi nella medesima memoria difensiva che "Quanto affermato nelle Prime Indicazioni costituisce l'inizio di un dibattito e cioè un lavoro preparatorio serio e puntuale, che per la sua natura non può essere assunto quale indice di riferimento assoluto per l'interpretazione delle disposizioni deontologiche, ne oggetto di impugnativa giudiziale." (come a dire: "non fate caso a quanto abbiamo affermato in quella sede, perché non eravamo ancora molto preparati".)

Curiosa poi in tutta la vicenda è la posizione del Professore Rescigno, il quale dopo aver sostenuto, nei suoi tre pareri antecedenti l'emanazione del Codice, la tesi dell'esistenza del potere regolamentare del CNN, non ha alcuna remora ad abbracciare la tesi contraria in sede di contenzioso.

Il tutto con il mal celato fine di non consentire alcun sindacato di merito su codice deontologico.

Al contrario, a mio avviso, il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto essere ben felice di sottoporsi ad un sindacato di merito sul contenuto del Codice, vista la baldanzosa certezza con la quale ha sostenuto e continua a sostenere il proprio operato.

L'interesse del Notariato era ed è, comunque, quello di ottenere una pronuncia, sia essa favorevole o meno ai ricorrenti, che faccia chiarezza e che provenga da un Giudice con competenza generale.

Il Consiglio Nazionale, piuttosto che cercare di sottrarsi al giudicato con eccezioni di inammissibilità, avrebbe dovuto perseguire l'obiettivo di ottenere una tale pronuncia che nel merito decidesse sulla legittimità delle norme contenute nel Codice Deontologico.

Infatti, cosa accadrà quando per una uguale violazione alle norme del Codice Deontologico, Tribunali diversi assumeranno orientamenti opposti? Un comportamento illegittimo a Milano sarà legittimo a Roma e viceversa? Ed infine un Collega che non condivide alcune norme del Codice, ma che comunque non pone in essere alcuna attività contraria ad esso, non ha alcun diritto di far valere le proprie ragioni?

In conclusione se il fine perseguito dal Consiglio è quello di impedire critiche e censure al Codice, con lo spauracchio della sanzione disciplinare, non credo che esso sarà raggiunto.

Semmai la illogica arbitrarità del Codice in alcune sue parti e la conseguente indifendibilità dello stesso in un giudizio di merito, avrà l'effetto di moltiplicare i veri comportamenti deontologicamente scorretti.

Antonino Tumbiolo notaio in Luoca

*Non siamo in grado di valutare le contraddizioni di carattere tecnico-giuridico sopra riferite poiché non abbiamo la disponibilità della documentazione relativa allo svolgimento processuale della vicenda. Naturalmente daremo ospitalità volentieri a eventuali precisazioni dal Consiglio Nazionale.*

*Tuttavia possiamo affermare che il potere di elaborare principi di deontologia ha esaltato, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, l'importanza del ruolo politico del C.N.N.*

*Proprio sulle colonne di questo giornale scrivevamo (FederNotizie 1/93 - pag. 11): "l'etica quando si traduce in azione diventa politica ovvero attività di scelta dei fini e dei mezzi. Come in tutte le organizzazioni democratiche su base rappresentativa, anche la guida politica della nostra categoria è istituzionalmente delegata. Il mandato politico dei Consiglieri Nazionali assume oggi nuove e più responsabili connotazioni: il controllo della categoria sull'applicazione dei principi si risolve in definitiva in un controllo politico sull'esercizio del mandato affidato ai Consiglieri Nazionali." E, aggiungiamo, ai Consiglieri Distrettuali.*

*Dunque ciascuno di noi ha il diritto-dovere di impegnarsi per avanzare critiche, proposte, suggerimenti per confrontarsi e creare consensi, per influire sulla selezione degli uomini e dei programmi, per condizionare la formazione delle scelte del C.N.N.: quest'ultimo al pari di qualsiasi altro organo politico ha una responsabilità la cui gestione potrà essere premiata o censurata. Occorre canalizzare, insomma, le energie in modo tale che dalla loro convergenza scaturiscano contributi costruttivi sulle grandi tematiche ancora in fase di verifica (funzione, disciplinare, forma degli atti ...); il terreno dello scontro giudiziario, sempre dall'esito incerto, non offre soluzioni appaganti per nessuno, come dimostra anche la lunga e tormentata vicenda, nel distretto di Torino, sulla disciplina della ripartizione degli atti di dismissione degli Enti, vicenda sulla quale sarebbe bene tornare in seguito.*

*Inoltre non vediamo il paventato rischio dell'eventualità che "Tribunali diversi assumeranno orientamenti opposti".*

*Innanzitutto rileviamo che un'altra categoria di operatori giuridici, gli avvocati, ha un sistema disciplinare completamente "decentrato" e "domestico": il primo grado si svolge avanti al Consiglio dell'Ordine locale, il secondo grado si svolge avanti il Consiglio Nazionale; ovviamente è previsto il ricorso in Cassazione solo per motivi di legittimità. Mai gli avvocati si sono lamentati di questo sistema del quale, anzi, sono molto gelosi. Perché noi dovremmo avere timori? E' previsto anche nella nostra legge il ricorso in Cassazione per motivi di legittimità che assicura l'uniformità su tutto il territorio nazionale.*

*Il sistema che risulta delineato dal TAR Lazio (sentenza 29 marzo 1995 n. 637 Sez. 3°) presenta un sicuro vantaggio: la realtà del distretto può essere percepita più facilmente dai Tribunali ordinari in sede locale. In proposito lo stesso codice deontologico consente ai singoli distretti un margine di integrazione riconoscendo in tal modo che una assoluta uniformità non è ipotizzabile.*

*Non dimentichiamo infine che il tribunale ordinario potrà sempre disapplicare un precetto deontologico viziato da eccesso di potere o da violazione di legge: pertanto non ha fondamento neppure il timore che la tutela degli interessi legittimi sia pregiudicata.*

*Si potrà pure operare per non accreditare l'immagine del notaio quale uomo delle regole ... altrui!*



Napoli, 20 luglio 1995

Egregio Notaio  
Egidio Lorenzi  
Via Passione, 4  
MILANO

Prot.156/95

p.c.

Al Presidente del Consiglio  
Nazionale del Notariato

Al Presidente della Federazione  
Nazionale delle Associazioni  
Sindacali Notarili

Al presidente dell'Associazione  
dei Notai della Campania

Ai Presidenti delle Associazioni  
Sindacali Notarili Regionali

====> Al Direttore Responsabile di  
Federnotizie

abbiamo avuto modo di apprendere che nel numero di maggio di Federnotizie il Notaio Egidio Lorenzi ha ritenuto opportuno comunicare ai colleghi dell'avvenuta stipula di una convenzione tra la SAU e l'Associazione Sindacale dei Notai della Campania.

Per quanto ci riguarda riteniamo che il ruolo assunto e le informazioni raccolte circa la nostra iniziativa siano completamente carenti.

Cogliamo l'occasione per inviare a coloro che ci leggono copia della convenzione unitamente al contratto di deposito ed al contratto di licenza d'uso che costituiscono parte integrante della stessa.

Qualsiasi osservazione in merito ovviamente sarà valutata con attenzione.

In relazione poi al rapporto tra le convenzioni da noi sottoscritte con l'Associazione dei Notai della Campania, contro quella firmata a livello nazionale dalle altre società, la cui bozza ci è stata reiteratamente sottoposta e da noi motivatamente non firmata, riteniamo che la nostra buona fede in questo caso non ci ha pagato, contrariamente a quanto normalmente capita anche tra i moltissimi clienti milanesi che da oltre quindici anni di attività serviamo.

Infatti nella nostra convenzione e nei contratti allegati i punti di maggior favore sono:

- una più snella procedura di intervento;
- una fattispecie di casi maggiori di facoltà di intervento per colpa del produttore;
- la possibilità di intervento più volte;
- che il contratto di utenza non si rivolge solo ai notai iscritti ma a tutti gli utenti SAU;
- la certezza dell'acquisto dall'avente diritto.

A ciò si aggiunga che un contratto di aggiornamento al software che contempri, compresa nella quota di abbonamento, tutte le modifiche sia di legge sia relative a prassi operative sia a miglioramenti di prestazioni, costituisca la formula più sicura e vantaggiosa per proteggere l'investimento software iniziale del Notaio.

Contestualmente al deposito del software ed al rilascio dei contratti di licenza d'uso a tutti i nostri clienti, abbiamo provveduto a depositare presso lo sportello informatico del Consiglio Nazionale del Notariato un dossier contenente la documentazione relativa ai contratti e l'ulteriore aggiornamento dei listini, dalla SAU depositati già nel lontano febbraio 1994.

Saremmo lieti, qualora lo riteneste opportuno, di inviare una copia del dossier che peraltro è depositato presso l'Associazione Sindacale dei Notai della Campania.


Nello spirito di chiarezza e di trasparenza che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti ci permettiamo di segnalare uno degli effetti collaterali introdotti dalla stipula della convenzione tra la Federnotai e le Software House Notarili: l'introduzione della voce di listino "Migrazione software verso terzi" prima non prevista, e sicuramente non trascurabile perchè conteggiata, tra l'altro, a posto di lavoro.

Lasciamo a chi ci legge di trarre le proprie conclusioni.

Ringraziamo il dottor E.Lorenzi di averci dato l'opportunità di far conoscere la natura politico commerciale della nostra società che, senza dubbio, per le ampie garanzie offerte non teme la concorrenza di nessuno e lo preghiamo di pubblicare la nostra su Federnotizie, ai sensi della legge sulla stampa.

SAU STUDI E AUTOMAZIONE s.r.l.

dott. Francesco Napoli



*Avremmo pubblicato questa lettera, naturalmente, anche senza il richiamo alla legge sulla stampa. Piuttosto quel richiamo ha fatto sì che ci chiedessimo cosa mai avesse indispettito la SAU. Forse il fatto che avevamo dato la notizia della firma della convenzione? Impossibile, visto che era un dato certo. Forse il fatto che avevamo scritto che la SAU è l'unica società a non aver firmato la convenzione a livello nazionale? Anche questo è un dato certo.*

*Allora forse li ha infastiditi il fatto che avevamo scritto che "si tratta di un testo molto meno impegnativo e mancante di molti elementi qualificanti rispetto a quello firmato a livello nazionale dalle altre società ...".*

*Ebbene, anche questo è un dato certo. Valuti il lettore: la convenzione nazionale si compone di 11 articoli. Quella firmata tra la SAU e l'associazione Campania riprende, praticamente copiandoli (stesse espressioni, quasi stesse parole), gli articoli 3 - 6 - 8; riprende in gran parte (sempre stesse espressioni e parole), gli articoli 1 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11. Nella convenzione SAU mancano completamente gli articoli 2 (osservanza del D.L. n.518) e 7 (contenuto dei contratti di manutenzione hardware); sono molto minori i poteri della commissione tecnica (art.9); il deposito dei sorgenti non è effettuato ad un notaio ma ad una società terza; non sono previste sanzioni in caso di inadempienza alla convenzione.*

*In compenso nella convenzione SAU / Campania ci sono due articoli in più: il 3 (dice che i programmi sono di proprietà della SAU!) e il 7 (la società si impegna ad organizzare presso la propria sede un corso annuale di aggiornamento).*

e.l.

Al direttore di FederNotizie

Torino, 28 settembre 1995

Caro Direttore,

mi dispiace che Tu non abbia ubbidito alla tradizione della Tua rivista ed abbia pubblicato (Federnotizie n. 5 del settembre 1995 pag. 254) la lettera di Bassetti "Notorietà, notarietà, deontologia e potere". In realtà, di ben più che "una diatriba tra un notaio e il suo consiglio" si tratta, giacché si verte in una vicenda che è fuor di luogo dibattere in qualsiasi sede che non sia quella giudiziaria, da essa già attinta.

In un tempo in cui vengono svelati segreti istruttori e anticipate condanne ed assoluzioni, il collega, dopo aver fatto scendere in campo i suoi avvocati difensori (v., tra gli altri, l'intervento di Di Transo su Federnotizie n. 3 del maggio 1995 pag. 140, del resto assolutamente corretto nella forma perché privo di riferimenti personali e geografici), ha voluto adeguarsi allo stile corrente.

Al contrario io, come correttezza vuole, mi asterrò dal replicare al Bassetti, anche sugli aspetti di contorno del suo intervento, perché questi o gli servono da semplice pretesto per procurarsi consenso nella vicenda che lo vede coinvolto o sono strumentali alla ricerca di una via d'uscita, quale a suo parere potrebbe essere quella di un avvicendamento nella composizione o nel vertice del Consiglio Notarile.

Con ovvia preghiera di pubblicazione e con cordiali saluti.

Gianfranco Re  
Presidente del Consiglio Notarile di Torino

## Appuntamenti

---

### CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

00196 Roma - Via Flaminia 160  
tel. 06/3215866 7-8-9 - fax 06/3221594

### CONVEGNO NAZIONALE

**ROMA 2 - 3 dicembre 1995**

Hotel Cavalieri Hilton - via Cadiolo 101 - tel. 06/35091 - fax 06/35092241

---

Ricordiamo il pacchetto di condizioni agevolate che la **Banca di Roma** ha predisposto appositamente per gli iscritti alle associazioni sindacali che fanno parte di Federnotai:

|                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasso creditore:                                                                                                                          | 7,50% per giacenza media superiore a 50 milioni;<br>6,50% per giacenza media inferiore a 50 milioni; |
| Certificati di depositi:                                                                                                                  | nominativi o al portatore durata da 3 a 60 mesi<br>rendimenti netti effettivi: sino all'8,90%        |
| Tasso debitore:                                                                                                                           | 11,875%; c.m.s.t. 0,125%;                                                                            |
| Valute versamenti:                                                                                                                        |                                                                                                      |
| - contanti, assegni circolari Banca di Roma,<br>assegni bancari tratti sullo stesso sportello<br>presso il quale si effettua l'operazione | stesso giorno                                                                                        |
| - assegni circolari di altri istituti                                                                                                     | 1 giorno lavorativo                                                                                  |
| - assegni bancari su piazza                                                                                                               | 1 giorno lavorativo                                                                                  |
| - assegni bancari fuori piazza                                                                                                            | 2 giorni lavorativi                                                                                  |
| Spese tenuta conto:                                                                                                                       |                                                                                                      |
| - per il conto fiscale dello studio notarile                                                                                              | L. 182.500 annue omnicomprehensive, per un numero illimitato<br>di operazioni;                       |
| - per i conti personali del notaio:                                                                                                       | L. 40.000 forfetarie annue fino a 100 operazioni;<br>oltre L. 1500 a operazione;                     |
| - spese invio e/c:                                                                                                                        | esente;                                                                                              |
| - spese liquidazione interessi:                                                                                                           | esenti;                                                                                              |
| Custodia Titoli:                                                                                                                          | riduzione 50%                                                                                        |
| Compravendita titoli di Stato e obbligazioni:                                                                                             | riduzione 50%                                                                                        |
| Commissioni BOT in sede d'asta a 3,6,12 mesi:                                                                                             | 0,10%, 0,15%, 0,25%;                                                                                 |
| Commissioni ingresso ns. Fondi:                                                                                                           | riduzione 50%;                                                                                       |
| Libretti assegni:                                                                                                                         | gratuiti (illimitati);                                                                               |
| Spese istruttoria:                                                                                                                        | riduzione 50%;                                                                                       |
| Carta AMICARD:                                                                                                                            | gratuita.                                                                                            |

Il collega Giuseppe Serpi di Milano ci comunica di avere costituito la

### **Associazione Laureati in Giurisprudenza dell'Università di Milano**

Gli interessati all'iniziativa, per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni, possono rivolgersi ai colleghi membri del comitato promotore:

- Giuseppe Serpi, largo Cardinale Schuster 1 - 20122 - MILANO - tel. 02/809983 fax 02/860335
- Piergaetano Marchetti, via Agnello 18 - 20121 - MILANO - tel. 02/72021846 fax 02/86463274

# FederNotizie

Edito a cura dell'Associazione Sindacale Notai della Lombardia - iscritto il 13.5.1988 al  
n. 345 del Registro della Stampa del Tribunale di Milano  
Pubblicazione non in vendita inviata a tutti gli iscritti delle associazioni sindacali notarili  
Direzione e Redazione: via Moscova n. 10 - 20121 Milano

**Direttore responsabile:**

Domenico de Stefano, Milano, via Moscova n. 10, tel. 02/6570868 - fax 02/654376

**Vice direttori:**

Francesco Cavallone, Milano, piazza della Repubblica n. 28, tel. 02/29001032 - fax  
02/6595996

Benedetto Antonio Elia, Milano, corso Vittorio Emanuele n. 37, tel. 02/76001290 - fax  
02/781079

**Comitato di redazione:**

Arturo Brienza, Milano, viale Andrea Doria n. 20, tel. 02/6690367 - fax 02/6693664

Massimo Caspani, Como, via Bianchi Giovini n. 41, tel. 031/301428 - fax 031/301029

Roberto Dini, Milano, via Durini n. 2, tel. 02/76020812 - fax 02/76023934

Luciano Guarnieri, Milano, piazza Giovine Italia n. 5, tel. 02/4987750 - fax 02/4390795

Giorgio Pozzi, Milano, via Fara n. 30, tel. 02/66985779 - fax 02/66985927

Franco Treccani, Brescia, corso Martiri della Libertà n. 25, tel. 030/3753373 - fax  
030/3755072

Amministrazione: Milano, via Passione n. 4, presso notaio Egidio Lorenzi, tel.  
02/76022121 - fax 02/76005817

I segni grafici di corredo sono tratti da:

Floral Ornament - Bookking International, Paris 1995 for the English edition

Questo numero è stato consegnato per la stampa il 16 ottobre 1995  
Stampato da Tipolitografia Levati vicolo Serbelloni n. 3 - 20064 Gorgonzola



---

---

Inseriti di

# FederNotizie

---

---

**LETTURA DELL'ATTO NOTARILE E AUTENTICA A DISTANZA:  
ARGOMENTI ANCORA APERTI**

Contributi di: Luciano Amato  
Alessandro Corsi  
Giuseppe di Transo  
Antonio Mascheroni  
Luigi Augusto Misericocchi  
Andrea Pastore  
Paolo Piccoli  
Francesco Maria Ragnisco  
Guido Roveda  
Giovanni Santarcangelo

***Tavola rotonda***

a cura di: Domenico de Stefano  
e Benedetto Elia

---

---

Con una tavola rotonda su "lettura dell'atto notarile" ed "autentica a distanza", la redazione di *FederNotizie* ha inteso perseguire alcuni scopi:

1- tenere vivo il dibattito ed il confronto sulla riforma dell'ordinamento, opzione politica che consideriamo del massimo rilievo;

2- portare in superficie contrapposizioni, prospettive e linee di tendenza presenti nella nostra categoria professionale;

3- far emergere, attraverso il confronto, soluzioni normative che superando i contrapposti massimalismi si facciano carico delle preoccupazioni, delle aspettative e delle ragioni di tutti.

I contributi scritti pervenuti e che pubblichiamo in questo inserto del numero di novembre e l'adesione non certo di facciata di tutti gli invitati ci consente di guardare con moderata soddisfazione a questo tipo di iniziative.

Presentando queste note di sintesi, ci preme precisare che nella tavola rotonda, tutte le posizioni hanno ricevuto lo spazio ed il rilievo necessari; le argomentazioni degli assenti, sono state sviluppate e difese, per ragioni di correttezza ed ospitalità, dal direttore con lo scopo di garantire il pluralismo delle idee e le "pari opportunità" per tutti.

Il dibattito ha evidenziato la comune consapevolezza della oggettiva ed intrinseca interconnessione tra forma degli atti e funzione notarile. Le diverse posizioni sull'argomento della forma sottendono sempre opzioni di fondo diverse e alcune volte contrapposte sulla funzione del notaio.

Questo unanime rilievo, ha confermato la bontà della scelta operata dalla Giunta di Federnotai di completare, con un congresso sulla funzione, il lavoro avviato a Roma il 16 giugno 1995.

Assolutamente maggioritaria è risultata la tesi secondo cui il legislatore che si occupa di questa delicatissima materia deve considerare prioritari i bisogni e le esigenze di una società che cambia e si trasforma senza preoccuparsi, eccessivamente, di "immagine da garantire" ed "abusi da evitare".

Il dibattito ha liberato il campo sia dalla tesi che considera la lettura non indispensabile e sempre surrogabile, in linea di principio, con la spiegazione, sia dalla tesi che fa della lettura un baluardo essenziale ed invalicabile per la stessa sopravvivenza del notariato.

Le diverse, articolate e motivate posizioni hanno trovato il punto di sintesi e reciproca soddisfazione nella soluzione prospettata da L.A. Miserocchi secondo cui:

"Il notaio deve accertare la conformità dell'atto alla volontà dichiarata dalle parti: qualora ciò non avvenga a mezzo della lettura alle parti e ai testi, se presenti, dovrà menzionare nell'atto le modalità con le quali ha proceduto all'accertamento".

Unanime tra i presenti la tesi che riafferma la legittimità ed utilità della cosiddetta "autentica a distanza", autenticazione cioè di firme, non apposte alla presenza del notaio.

I partecipanti hanno precisato che la previsione normativa di tale fattispecie non solo non potrà e non dovrà incidere sulla responsabilità civile e penale del notaio, ma, piuttosto, finirà per ampliarla.

Il notaio, sarà responsabile in sede penale tutte le volte che la sottoscrizione da lui autenticata non risulterà riferibile ad un determinato soggetto, risultando indifferente che sia stata o non sia stata apposta in sua presenza.

Riconosciuto unanimemente il principio dell'ammissibilità dell'istituto, la discussione si è sviluppata sull'individuazione degli ambiti di operatività.

Su questo punto, rinviamo ai contributi scritti; ci sembra pur tuttavia necessaria una ulteriore pausa di riflessione ed approfondimento.

Questi dunque i dati salienti di un incontro che consideriamo utile e propositivo.

La nostra impressione è che "il nuovo" tra lacerazioni, contrapposizioni, dolorose conflittualità, avanzi lentamente ma inesorabilmente.

Il compito della nostra rivista è ancora una volta quello di favorire la dialettica ed il confronto, far emergere le idee ed i progetti, uniche vere fonti di autorità (morale) e di primati politici.

## LA LETTURA DELL'ATTO NOTARILE

### Luciano Amato

Il problema della lettura dell'atto e dei suoi allegati ha suscitato accese discussioni congressuali. Su questo aspetto il "progetto Avanzini" non faceva compiere alla legge significativi passi avanti, mentre il dibattito pregressuale all'interno del gruppo di lavoro aveva affrontato alla radice il problema valutando, come precisa il commento che ha accompagnato l'articolato, se l'obbligo della lettura dell'atto "sia attuale, se esso debba essere integrato con una illustrazione degli effetti dell'atto, se esso possa essere sostituito da un accertamento da parte del notaio che le parti conoscano il contenuto dell'atto".

E' indubbio che la formalità della lettura costituisca assai frequentemente, sia per il notaio, sia per le parti, un "male necessario", tanto più fastidioso quanto più si rivela inadeguato a conseguire il suo risultato principale, cioè la conoscenza delle parti del contenuto dell'atto. Mi riferisco da un lato agli atti di contenuto fin troppo banale o anche ripetitivo, per i quali la lettura può apparire quasi una ...inutile tortura per coloro cui è diretta; dall'altro lato a quelli parzialmente o complessivamente di contenuto "tecnico" troppo specialistico o comunque di difficile comprensione anche da parte di chi sia dotato di buona cultura (si pensi, ad esempio, a certe clausole di indicizzazione contenute nei contratti di mutuo o ad alcune delibere assembleari, ma anche alla ...terribile "garanzia per evizione", che come sappiamo sconcerta più d'uno degli acquirenti di immobili). Il problema accennato è tanto più sentito quando il contenuto dell'atto sia stato predisposto a cura di una delle parti o addirittura da entrambe in concorso tra loro, o comunque tra esse concordato, oppure quando, per precedenti accordi, o per consentirne l'esame da parte di un consulente di fiducia, sia stata richiesta al notaio la minuta prima della stipula dell'atto.

Non va però trascurato che la lettura, se non "serve" alle parti, serve al notaio per verificare, sino all'ultimo istante precedente la sottoscrizione, la correttezza di tutti i dati trascritti e l'inserimento di tutte le clausole concordate, ivi incluse quelle modificate in sede di stipula rispetto a quelle originariamente predisposte; ed inoltre, e soprattutto, che la lettura costituisce il momento genetico della "nascita" dell'atto, del suo ingresso nell'ordinamento giuridico come documento che regola gli interessi tra le parti. Se le considerazioni che ho esposto sono esatte, l'obbligo della lettura non potrà essere assolutamente abolito. Come conciliare dunque le diverse esigenze? La soluzione indicata dal dibattito congressuale privilegia, anche sotto questo aspetto, la responsabilizzazione

del notaio, richiedendo che esso accerti che le parti abbiano conoscenza del contenuto degli atti e degli allegati: spetterà poi al suo prudente apprezzamento, valutate le circostanze, la natura dell'atto e le qualità personali delle parti, decidere se dare lettura dell'atto, ed eventualmente dei suoi allegati, oppure porre in essere qualsiasi altra formalità ritenuta idonea allo scopo (quale l'invio della minuta al domicilio delle parti, per posta o via fax), dandone menzione nell'atto e precisando quale sia stato in concreto lo strumento adottato. Dovrebbe restare comunque salva la facoltà per le parti, o anche per una sola di esse, di richiedere in ogni caso la lettura dell'atto, che, in tal caso, non potrebbe essere omessa.

A proposito della lettura, infine, non riterrei accettabile l'obiezione secondo cui, attenuandone in qualche misura l'obbligo, si favorirebbe il notaio poco corretto o frettoloso, dato che, tra l'altro, costerebbe molta maggiore fatica l'attività volta a far conoscere prima il testo dell'atto, o quanto meno a documentarne lo svolgimento attraverso le menzioni, di quella di dar conto di una lettura che sia stata solo parziale, o fatta ...a tutta velocità, o addirittura omessa del tutto e sostituita da poche battute di convenienza seguite da un "firmi qui, per esteso e leggibile!".

### Alessandro Corsi

La lettura dell'atto quale funzione di controllo sull'attività di "adeguamento" svolta dal notaio, e cioè di occasione di verifica della corrispondenza di quanto scritto con la volontà manifestata dai componenti, la rende un elemento centrale dell'attività notarile.

Naturalmente l'obbligo della lettura sviluppa la sua piena funzione unitamente all'obbligo (almeno deontologico) di spiegare gli effetti dell'atto (specialmente in presenza di espressioni tecniche non a tutti comprensibili).

Può apparire strano (e non necessario) questo obbligo di "spiegazione", dal momento che l'atto costituisce per sua natura l'adeguamento giuridico della volontà espressa dalle parti al notaio. E' peraltro comune esperienza che le parti (per lo meno quelle non esperte di diritto) vogliono un determinato risultato, raggiungibile con un certo negozio, ma ignorano molti degli ulteriori effetti che da esso discendono. La spiegazione alle parti degli effetti dell'atto qualifica particolarmente l'attività del notaio, sottolineandone la funzione di tutela del contraente debole o meglio, in questo caso, del contraente meno preparato, che è normalmente il "consumatore"; funzione particolarmente apprezzata nel sistema europeo, che sembra dar tanto

peso alle regole del mercato e alla protezione del consumatore.

Ma l'attività di "spiegazione" del contenuto dell'atto non potrà comunque sostituire la lettura che mantiene tuttora la sua funzione di strumento di controllo del regolamento negoziale: la sua eliminazione, anche in casi "marginali" va quindi affrontata con estrema cautela.

Al contrario, mi pare che l'obbligo della lettura vada esteso anche alle scritture private autenticate, in quella prospettiva non di equiparazione atto pubblico/scrittura privata autenticata (che non potranno mai essere equiparati) ma di tendenziale equiparazione degli obblighi del notaio in relazione alle due fattispecie.

Certo non ci si può nascondere l'imbarazzo nel dar lettura di testi (magari assai lunghi) che rappresentano la copiatura di bozze predisposte da una delle parti o, peggio ancora, dall'unica parte, oppure nel leggere più volte testi quasi completamente identici. Ebbene, nel primo caso ritengo che la lettura mantenga ancora la sua funzione di controllo dell'adeguamento operato dal notaio ed anche di controllo della reale volontà delle parti (a chi non è capitato di operare correzioni in sede di stipula di atti di mutuo, pur fedelmente copiati dalla minuta inviata dalla Banca?).

Per il secondo caso si potrebbe studiare il modo di consentire la rinuncia alla lettura di quelle parti dell'atto che siano contenute, identiche, nell'atto precedente dello stesso notaio, a cui abbiano partecipato gli stessi soggetti.

Un problema di sempre maggior attualità è quello dell'ammissibilità della lettura dell'atto sul monitor del computer, che poi lo stamperà con le ultime aggiunte o correzioni (o, caso simile, della lettura delle sole correzioni dell'atto corretto e ristampato col computer). Mi sembra indubbio che allo stato attuale della legislazione si debba rileggere integralmente l'atto, in quanto si è creato un nuovo documento. Gli esperti di informatica ci dovranno dire se possiamo nutrire tanta fiducia nell'infallibilità del computer (penso al rischio di righe o pagine saltate - impaginazioni scorrette ecc.) da indurci a ricercare una modifica legislativa che consenta la lettura dal video o la "rilettura" delle sole parti corrette.

#### **Giuseppe di Transo**

La lettura dell'atto pubblico assolve oggi una funzione duplice, perché da un lato è un momento essenziale del rito (come la lettura in udienza della sentenza del magistrato), dall'altro rappresenta il naturale strumento attraverso il quale le parti si sincerano del contenuto dell'atto e il notaio verifica che corrisponda esattamente alle loro intenzioni. Questo schema nella sua estrema semplicità ha funzionato in maniera egregia per tanto tempo che non sarà facile porvi mano.

Il gruppo di lavoro che ha studiato l'argomento in occasione del congresso ha valutato preminente l'esigenza di non suggerire alcun cambiamento che potesse incrinare la solennità della funzione; tanto che non solo si è lasciata inalterata la norma sulla lettura dell'atto pubblico, ma la si è estesa anche alle scritture private autenticate.

Sono state esaminate numerose soluzioni alternative, ispirate soprattutto all'esigenza di tenere conto del fatto che spesso si è in presenza di atti predisposti dalle parti o da una di loro, e che può apparire anacronistico ed inutile costringere una persona recalcitrante ad ascoltare una pedante lettura di ciò che lei stessa ha preparato (o addirittura scritto).

Il rigore seguito non vuole essere rifiuto del nuovo; il problema è che non si è trovata una formulazione che riuscisse a superare tutte le obiezioni. Infatti:

- consentire sic et simpliciter la rinuncia alla lettura da parte di chi lo richieda è sembrato troppo rischioso in quanto tale rinuncia potrebbe diventare una clausola di stile; né pare sufficiente ad evitare questo rischio la cautela che la rinuncia vada fatta dalla parte con dichiarazione autografa in calce all'atto;

- consentire la rinuncia alla sola parte che abbia predisposto l'atto (come nell'ipotesi dei mutui concessi da una banca) introdurrebbe una terminologia assai ambigua, anch'essa suscettibile di incontrollabili dilatazioni;

- una soluzione assai interessante è quella di porre a carico del notaio la possibilità di omettere la lettura qualora egli attestasse con apposita menzione di essere (per altra via) certo che la parte conosce il contenuto dell'atto; anche questa soluzione non ha trovato però il consenso unanime del gruppo; si è pensato infatti che fosse necessario indicare con precisione quali strumenti il notaio debba adoperare per raggiungere questa certezza, e quelli che sono venuti in mente (ad esempio la trasmissione preventiva alla parte con raccomandata di una minuta dell'atto) non sono sembrati soddisfacenti.

#### **Antonio Mascheroni**

Non mi sembra possibile sopprimere la lettura dell'atto, neppure in casi tipici e circoscritti: la breccia una volta aperta potrebbe allargarsi, ma (ancor peggio) invoglierebbe gli abusi dei più disinvolti, fungendo da alibi interiore per gli sconfinamenti.

Proviamo anche a guardare il fenomeno dall'esterno: le parti avrebbero difficoltà a discriminare i casi di lettura legittimamente omessa da quelli di lettura obbligatoria e potrebbero ricavare dal diverso comportamento del notaio la impressione di una superficialità nello svolgimento della funzione. Le parti devono avere, invece, la certezza che:

a) esse sono sempre messe in grado di verificare (proprio attraverso la lettura) la corrispondenza del documento alla loro volontà, e di chiedere chiarimenti sui punti oscuri (magari perché l'adeguamento ha "complicato" il loro dire...);

b) la lettura è un momento tipico dello svolgimento della funzione, è una "esclusiva" notarile irrinunciabile (né dal notaio né da loro), è quasi un "marchio di qualità" necessario, anche se spesso non sufficiente (ma qui subentra l'obbligo di fornire i chiarimenti).

### **Luigi Augusto Miserocchi**

La sintesi dei lavori della commissione riassume sul punto in modo esauriente i vantaggi e gli inconvenienti di quasi tutte le soluzioni possibili.

A questo punto si deve stabilire quali sono le ragioni cui dare il maggior peso; sicuramente questo è un problema "politico" e non tecnico.

A mio avviso, il punto da cui si deve partire è il riconoscimento del fatto che una riforma della legge notarile, che parte nel 1995 e che "forse" andrà a regime nel 2000, non può nascere vecchia e non può non tenere conto dell'attuale realtà sociale e soprattutto del fatto che la nuova normativa non dovrà favorire ambiguità e ipocrisie.

In questa ottica si deve riconoscere che la lettura dell'atto (intesa come lettura fatta dal notaio alle parti e ai testimoni simultaneamente presenti e mai dispensabile) è da un lato insufficiente e dall'altro eccessiva.

Insufficiente: non tanto perché c'è modo e modo di leggere l'atto, quanto perché la complessità dei rapporti contrattuali fa sì che chi ascolta non necessariamente comprende le pattuizioni che sente leggere: inoltre la possibilità di dispensare dalla lettura degli allegati fa sì che talvolta i punti cruciali della regolamentazione contrattuale finiscano per emigrare negli allegati (vedansi capitolati e formule per calcolare il tasso di interesse dei mutui).

Eccessiva: nel caso di contratti che la parte fa leggere ad esperti di propria fiducia, nel caso di testi contrattuali ripetitivi per una parte od addirittura predisposti dalla parte stessa.

Su questa premessa mi sembra difficile non convenire: il punto delicato nasce nel momento in cui si deve stabilire con che cosa sostituire la lettura dell'atto.

L'impossibilità di reperire qualcosa di sostitutivo e di ugualmente certo è alla base dell'art. 8 della Sezione I dell'articolato presentato al congresso..

A mio avviso, l'unica via percorribile è quella di prevedere una norma del tipo che qui propongo:

"Il notaio deve accertare la conformità dell'atto alla volontà dichiarata dalle parti: qualora ciò non avvenga a mezzo della lettura fatta alle parti e ai testimoni se presenti, dovrà menzionare nell'atto le modalità con le quali ha fatto questo accertamento".

Questa formula, certo di compromesso, ha, a mio avviso, i seguenti vantaggi:

1) ribadisce ed esplicita la funzione di indagine della volontà delle parti da parte del notaio;

2) prevede che la lettura sia il mezzo normale di tale accertamento;

3) lascia una possibilità di deroga da un lato non legata ad ipotesi tassative e quindi sempre insufficienti e dall'altra non si presta a troppo facili elusioni.

Certo la possibilità di abusi non può mai essere esclusa: le norme non possono però basarsi esclusivamente su tale pericolo.

Gli abusi si evitano con un controllo puntuale e serio sull'operato dei notai e non con astratte previsioni di forme che possono essere svuotate nei fatti.

Quanto alla lettura della scrittura privata ritengo che l'equiparazione atto pubblico-scrittura privata possa in linea di principio essere accolta: bisogna però evitare che questa equiparazione porti ad una estensione automatica delle norme previste per l'atto pubblico alla scrittura privata.

Ad esempio l'estensione della disciplina delle postille alla scrittura privata mi sembra un caso di estensione indebita.

Infatti l'estensione deve avvenire sul piano della funzione e della responsabilità del notaio, non su quello di una pedissequa trasposizione delle norme.

Del resto anche la trasposizione delle norme non raggiunge l'effetto voluto perché le norme riferite all'atto pubblico hanno o possono avere una diversa rilevanza sul piano delle conseguenze (eventuale nullità dell'atto ed eventuali riflessi penali).

Solo dopo aver fatto questa premessa può essere valutato se sia opportuno o meno estendere l'obbligo della lettura anche alla scrittura privata.

A mio avviso l'estensione può essere opportuna a condizione che la norma sulla lettura dell'atto pubblico venga riformulata con una formula analoga a quella sopra proposta.

In caso contrario essa aggiungerebbe un formalismo sicuramente eccessivo e francamente antistorico.

### **Andrea Pastore**

Mentre confermo le critiche già a suo tempo fatte circa la irragionevolezza di estendere sic et simpliciter alla scrittura privata autenticata l'obbligo di lettura previsto per l'atto pubblico (sono essenziali, sotto questo profilo, le differenti modalità formative dei diversi tipi di atti che il notaio è chiamato a compiere e la cui differenza ontologica è scolpita dagli artt. 2699 e 2702 c.c.), devo invece valutare in modo positivo, quanto meno in prima approssimazione, la possibilità di sostituire o comunque di rendere sostituibile la lettura con forme più ade-

guate alle necessità cui la lettura provvede: controllo da parte del notaio e da parte del contraente del contenuto dell'atto; il notaio con la lettura verifica la legittimità dell'atto e la sua corrispondenza alla volontà della parte, il contraente ne verifica, per quanto gli è consentito dalla sua capacità "culturale" e quindi con l'ausilio del notaio o di consulenti, la corrispondenza alla sua volontà. Non mi sembra del tutto peregrina, quindi, la proposta di rendere facoltativa la lettura, sostituendola con una menzione di verifica della corrispondenza del contenuto dell'atto alla volontà delle parti; ed a questo punto cadrebbe pure ogni preclusione circa la unicità di disciplina tra atto pubblico e scrittura privata autenticata.

Le forme legislative possono essere le più varie: dalla semplice dispensa da parte dei contraenti a formule più articolate e più garantiste; credo però che, per il momento, sia importante discuterne ed accettarne, in linea di massima, l'ammissibilità.

#### **Paolo Piccoli**

Il concetto di fondo che mi sento di difendere con assoluta convinzione è che il notaio svolge una funzione unitaria e che la forma dell'atto è influente rispetto alle garanzie che il notaio deve dare all'ordinamento, quale suo garante, e alle parti quale interprete della loro volontà, soggetto professionalmente capace di farla conseguire. Di qui anche l'opportunità di ribadire con fermezza, non solo in sede deontologica, ma anche normativa, la indisponibilità dell'atto, compresa la scrittura privata autenticata, fintanto che tutte le formalità ad esso conseguenti (trascrizione nei registri immobiliari, iscrizione in Tribunale, etc.) siano state compiute. Solo rafforzando la professionalità, l'immagine, la credibilità del notaio quale pubblico ufficiale garante della pubblica fede e professionista capace di adeguare la volontà delle parti alla coerenza dell'ordinamento potremo, del resto, superare i rischi che di quando in quando emergono anche a causa di un insufficiente orgoglio da parte di troppi di noi nello svolgimento di una funzione altissima, impegnativa e di grande sensibilità e disponibilità.

In quest'ottica, ritengo preferibile non distinguere, nella lettura dell'atto, tra atto pubblico e scrittura privata poiché limitarsi all'illustrazione, che pure è nostro compito fondamentale, può prestarsi a facili abusi da parte di colleghi non diligenti o frettolosi per esigenze di volume d'affari. Almeno la lettura è un dato oggettivo: o c'è o non c'è. Tuttavia, talvolta, da essa le parti ben poco possono capire. Personalmente provvedo da sempre a leggere tutti gli atti senza distinzione ed in seguito ad illustrarne ampiamente contenuto, significato e conseguenze alle parti, poiché sono convinto che funzione del notaio non sia solamente quella di certificazione e di adeguamento della volontà delle parti, ma an-

che quella di porsi come autorevole divulgatore della cultura giuridica del Paese in modo comprensibile e semplice per far sì che le norme vengano percepite non come fastidiose barriere o frutto di arbitrio, bensì, quali sono, come un complesso di regole con una loro ratio e coerenza a scopi di ordinata convivenza.

#### **Guido Roveda**

In via preliminare ritengo che le regole poste per l'atto pubblico debbano valere anche per la scrittura privata. Spero che ormai sia chiara a tutti l'unicità dell'atto notarile. A questa unicità, che prescinde dalla forma, dovrà tendere la riforma.

Quanto alla lettura dell'atto, posto che essa è richiesta all'evidente scopo di consentire alle parti di verificare l'esatta corrispondenza tra le loro dichiarazioni e la verbalizzazione del notaio, comincerei a dire che è indifferente che essa sia fatta dal notaio o da altri in sua vece purché, in questo secondo caso, alla continua presenza del notaio (questa lettura delegata potrebbe consentire di rendere più concreta e utile la pratica notarile individuando nel lettore delegato solo il praticante iscritto all'albo e inserito in quello specifico studio notarile).

La legge dovrebbe però prevedere la possibilità di dispensare il notaio dal leggere o dal far leggere l'atto tutte le volte che le parti avessero letto personalmente l'atto e l'avessero trovato conforme alle loro volontà, ciò attestando, con sottoscrizione, in calce o in margine all'atto stesse (il rito della dichiarazione manoscritta e sottoscritta da ciascuna delle parti costituite in atto secondo una formula prescritta dalla legge potrebbe risultare più lunga e dispendiosa della stessa lettura e quindi ridurre il rischio di facili abusi. Inoltre occorrerebbe che tutti fossero d'accordo e ciò di nuovo potrebbe ridurre l'uso e l'abuso della dispensa dalla lettura). Quando l'atto fosse unilaterale potrebbe bastare la dispensa della lettura fatta dalla parte e menzionata dal notaio.

Analogo dispensa potrebbe valere per gli allegati, mi piacerebbe che, in questo caso, fosse fatto constatare, in calce od a margine dell'atto con dichiarazione sottoscritta dalle parti, che le stesse hanno letto o comunque preso atto del contenuto degli allegati.

La dispensa della lettura degli allegati oggi prevista dalla legge e largamente usata nella pratica fa a pugno con il rigore imposto per la lettura dell'atto (è stato giustamente osservato che spesso gli allegati hanno contenuto particolarmente rilevante).

#### **Giovanni Santarcangelo**

Nei lavori della commissione la riformulazione della norma sulla lettura degli atti ha suscitato notevole interesse per il particolare riflesso sulla funzione del notaio.

L'obbligo della lettura è attuale? Deve essere integrato con una illustrazione degli effetti dell'atto? Può essere sostituito?

Anzitutto si è valutato se sia opportuno estendere l'obbligo di lettura anche al testo della scrittura privata oppure se questa possa differenziarsi dall'atto pubblico proprio per il fatto di non dovere essere letta, soprattutto se predisposta dalle parti. Per uniformità di struttura, si è ritenuto che la disciplina debba necessariamente essere unica, affinché il notaio non sia portato ad adottare una forma di atto piuttosto dell'altra al solo scopo di godere di facilitazioni in materia di lettura. D'altra parte, essendo identica la portata dell'intervento del notaio, ne consegue che le formalità disposte per l'atto pubblico devono essere identiche a quelle disposte per l'autenticazione, sempre con l'avvertenza che la lettura deve essere riferita al testo della scrittura privata, che contiene il regolamento negoziale, e non alla formula di autenticazione.

Quanto all'attualità e alla funzione della lettura si è evidenziato come, secondo una corrente di pensiero, poiché l'atto notarile, sia esso atto pubblico o scrittura privata, va considerato alla stessa stregua, e poiché ogni atto notarile può essere redatto dal notaio o predisposto dalle parti, la lettura dell'atto notarile assolve ad una duplice funzione:

1) se redatto dal notaio, assolve alla funzione di verifica della corrispondenza dell'atto alla volontà delle parti;

2) se l'atto è stato predisposto dalle parti, la lettura assolve oltre alla funzione già detta (perché il notaio deve comunque accertarsi che il contenuto della scrittura corrisponda alla volontà delle parti, non essendo ciò insito nel fatto che queste portino la scrittura predisposta), anche alla funzione di verifica da parte del notaio della corrispondenza dell'atto all'ordinamento giuridico, alle prescrizioni fiscali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Dette verifiche devono essere effettuate al momento della sottoscrizione in quanto solo in questo momento l'atto diventa notarile e acquista carattere di definitività.

Ne consegue che la lettura non può che essere contestuale alla sottoscrizione e che è essenziale la lettura da parte del notaio di ogni tipo di atto notarile.

Secondo altra corrente di pensiero, l'obbligo generalizzato di lettura dell'atto da parte del notaio (considerato che anche la scrittura privata deve essere letta) è apparso eccessivo soprattutto per quelle parti che hanno predisposto l'atto stesso. Si è pertanto sentita l'esigenza di sostituire, in tutto o in parte, l'obbligo della lettura con altre formalità che facciano conseguire lo stesso risultato (verifica della corrispondenza dell'atto alla volontà delle parti e alle norme inderogabili).

1) Alcuni hanno proposto di sostituire la lettura con una spiegazione da parte del notaio del contenuto dell'atto. Tale possibilità è apparsa pericolosa, perché il concetto di spiegazione si espone a valutazioni soggettive, mentre la lettura rimane un fatto oggettivo. La spiegazione può essere analitica o sintetica, idonea o insufficiente, prolissa o sommaria; la lettura o è fatta o non è fatta. La spiegazione potrebbe esporre il notaio a contestazioni, l'avvenuta lettura no.

2) Altri hanno proposto di attribuire alle parti la facoltà di rinunciare alla lettura dell'atto, fermo restando l'obbligo del notaio di accertare che il contenuto di questo corrisponda alla loro volontà. La soluzione è apparsa politicamente improponibile, perché si presta ad abusi da parte dei notai più disinvolti (la rinuncia diventerebbe una clausola di stile) e potrebbe far scadere la considerazione delle parti per la funzione notarile.

3) Altri ancora hanno proposto una rinuncia fatta dalle parti mediante dichiarazione olografa in calce all'atto. Anche questa soluzione si presta alle stesse critiche mosse sopra, per cui è stata scartata.

4) Si è proposto di ammettere la rinuncia solo per quella parte che abbia materialmente effettuato la scrittura dell'atto. L'ipotesi è apparsa del tutto marginale, perché la scrittura dovrebbe essere olografa, il che rende l'istituto di nulla applicazione.

5) Si è pensato ad una rinuncia ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente e oggettivamente riscontrabili: può dispensare il notaio dal leggere l'atto quel contraente che abbia predisposto il contratto (si pensi ad un atto con intervento di una banca, una società finanziaria, un ente pubblico) o che abbia avuto preventiva comunicazione dell'atto (comunicazione del testo dell'atto ai contraenti al loro domicilio per fax o per raccomandata,...).

L'ultima soluzione, che trova riscontro in altri ordinamenti, è sembrata la più soddisfacente, tuttavia in sede congressuale si è proposto un testo contenente l'obbligo generalizzato di lettura, in attesa di indicazioni proprio da parte del congresso. Sulla base delle indicazioni congressuali, si propone ora una formulazione della norma che prevede la riaffermazione del principio dell'obbligo di lettura, ma che consente alla parte la facoltà di dispensare il notaio dalla lettura qualora da circostanze oggettive (e quindi non per semplice dichiarazione di parte) il notaio possa essere certo che il dispensante sia stato posto in condizione di conoscere il contenuto dell'atto.

Si badi che non è sufficiente la semplice dichiarazione della parte di non voler ascoltare la lettura dell'atto, ma è necessario che dalle circostanze di fatto (atto predisposto dall'organizzazione cui appartiene una delle parti) o dagli adempimenti posti in essere preventivamente (comunicazione

alla parte a mezzo raccomandata o fax), questa abbia avuto la possibilità di prendere conoscenza del contenuto dell'atto.

Secondo il meccanismo proposto, la lettura può essere dispensata anche da una sola delle parti (si pensi al funzionario della banca) e in tal caso il notaio - prima della sottoscrizione - leggerà l'atto solo alle altre parti; il notaio ha in ogni caso facoltà di non accettare la richiesta e quindi di pretendere che tutte le parti seguano la lettura dell'atto; la dispensa può avvenire solo in presenza di elementi oggettivi dai quali risulti che la parte o le parti sono state poste in grado conoscere l'atto.

A tale soluzione si è giunti constatando come, attraverso la lettura, il notaio pone le parti in condizione di controllare la rispondenza del contenuto dell'atto alla loro volontà e contemporaneamente effettua a sua volta un controllo circa tale rispondenza.

Ove il notaio abbia certezza che il contenuto dell'atto corrisponde a quanto voluto dalle parti (si ricordi che il notaio deve indagare personalmente la volontà delle parti) la lettura svolge solo la funzione di mettere la parte in condizione di effettuare il controllo di rispondenza. Ove la parte abbia avuto la possibilità di effettuare in precedenza tale controllo, la lettura può diventare superflua. Va sottolineato che, così facendo, non si deresponsabilizza il notaio, ma anzi avviene il contrario: se l'atto viene letto, la parte non potrà mai contestare al notaio di non aver conosciuto o inteso il contenuto dell'atto, perché essa è stata messa - tramite la lettura - in condizione di prenderne conoscenza, richiedendo tutti i chiarimenti del caso. Se il notaio ritiene di non dover leggere l'atto, la parte potrà contestargli di non averne avuto in tutto o in parte conoscenza; sarà il notaio a dover dimostrare che sono stati posti in essere adempimenti sostitutivi tali da garantire quella conoscibilità.

Quanto alla dispensa dalla lettura degli allegati, si è cercato di valutare se sia attuale l'obbligo di lettura degli allegati e la possibilità di dispensa, oppure se sia preferibile invertire l'ordine a sancire che gli allegati debbano essere letti solo su richiesta delle parti.

Secondo una opinione, adeguandosi a ciò che prevalentemente avviene, è preferibile tale seconda soluzione. In tal modo le parti non sarebbero meno tutelate: dal momento che nell'atto deve essere inserita la menzione di tutto quanto ad esso si allega, le parti sono in condizione di conoscere quali sono gli allegati e conseguentemente di chiederne la lettura.

In contrario si è obiettato che elementi essenziali dell'atto possono essere inseriti negli allegati (si pensi alla descrizione degli immobili da ipotecare che una banca suole inserire nell'allegato del mutuo, peraltro redatto in forma di scrittura priva-

ta predisposta dalla stessa banca). In tal modo si potrebbe ridurre l'atto al deposito di un allegato che contiene la regolamentazione negoziale, non letta alle parti. Per queste considerazioni, l'obbligo di lettura degli allegati non appare scindibile dall'obbligo di leggere l'atto: se il notaio deve leggere l'atto, deve leggere anche gli allegati; se si pone il superamento della lettura dell'atto, si deve porre negli stessi termini il superamento della lettura degli allegati.

Questa è stata la soluzione adottata: la lettura degli allegati può essere omessa nelle stesse ipotesi in cui le parti possono dispensare dalla lettura dell'atto.

E' stata anche presa in considerazione la possibilità che la lettura venga fatta da parte di persona di fiducia del notaio. Considerato che la circostanza che l'atto sia scritto a mano dal notaio è ormai estremamente rara, si è pensato di estendere la possibilità di delega della lettura a tutte le ipotesi in cui l'atto sia "scritto" dal notaio, a mano o con mezzi meccanici. Tuttavia è apparsa evidente la possibilità di abusi di una tale facoltà.

Si è scelta una soluzione intermedia, per far fronte ai casi in cui il notaio non possa temporaneamente provvedere alla lettura.

Come si vede è stata accolta la posizione, sostenuta anche a Milano, di rendere superabile la lettura dell'atto nei casi in cui se ne palesa la manifesta inutilità.

Si tratta di una soluzione che sicuramente ha bisogno di maggiore approfondimento e di una migliore formulazione, ma che ho appoggiato e condiviso dal primo momento in cui mi è stata prospettata.

In aggiunta al commento, che ho fatto in sede di relazione al congresso, ritengo che si debba teorizzare una figura responsabile di notaio il quale:

- deve essere certo che il contenuto dell'atto sia conforme a legge, ma questo non significa che deve leggere l'atto alla presenza delle parti, potendo benissimo leggerselo prima e sicuramente con più tranquillità;

- deve essere certo che il contenuto dell'atto sia rispondente alle aspettative della parte e tale consapevolezza deve acquisire indagando la volontà delle parti e non limitandosi a dare una lettura (più o meno frettolosa) e chiedendo alla fine "va bene", perché il cliente dovrebbe rispondere "E lo chiedi a me? Non lo sai tu se va bene?".

- deve essere certo che la parte conosca il contenuto dell'atto, e tale certezza può acquisire non solo leggendogli l'atto, ma anche valutando tutti gli elementi idonei a formare il suo convincimento (la minuta è stata predisposta da una banca o ente o società che opera su contratti standard, il testo dell'atto è stato comunicato alla parte...) purché si tratti di dati oggettivi e non di una semplice dispensa della parte che dichiara di essere a cono-



scenza dell'atto perché altrimenti si avrebbe una situazione analoga quella della dispensa dalla

lettura degli allegati quale oggi spesso si applica.

## AUTENTICA A DISTANZA

### Luciano Amato

Degli articoli 6 (autenticazione di sottoscrizioni non apposte in presenza) e 7 (certificazione di verità di firme), il più rivoluzionario, e quindi il più controverso, è certamente il primo.

La proposta di introdurre nella legge notarile il "specimen" di firma era già contenuta nel "progetto Avanzini". Le differenze, rispetto a quest'ultimo, sono da rinvenirsi nella possibilità concessa al notaio di avvalersi dello specimen non solo su documenti aventi contenuto non negoziale, ma anche su atti e nella possibilità di certificare la verità di firme anche non riferite ad atti o documenti. Si tratta, in entrambe le ipotesi, di esigenze sentite, ancor più che dai notai, dalla collettività che ad essi si rivolge, dipendenti anche dal proliferare di richieste da parte della Pubblica Amministrazione di dichiarazioni e auto-certificazioni; più in generale, si tratta dell'esigenza di enti ed istituzioni pubbliche di vedersi garantire con certezza la provenienza di determinati documenti da parte dei soggetti con cui entrano in relazione. La mia personale impressione è che, fin tanto che non sarà intervenuta, anche in questo campo, una effettiva "deregulation", non sarà possibile fare a meno di norme di questo tipo, a meno che non si voglia continuare a fingere che la società in cui operiamo sia la stessa di ottant'anni fa.

Tutt'altro problema è, invece, quello affrontato dall'art. 6, che costituisce tra l'altro un'importante deroga a quello che può essere definito il principio ispiratore di tutto il progetto, e cioè l'equiparazione delle forme degli atti notarili, siano essi atti pubblici, scritture private autenticate o verbalizzazioni. Nell'introdurre una così importante novità rispetto alla normativa vigente, gli estensori del progetto hanno accuratamente cercato di temperarla con limitazioni che a me appaiono molto efficaci: 1) l'atto o il documento non deve contenere negozi plurilaterali e/o dispositivi (il che restringe di molto il campo di applicazione della norma: in pratica, riguarderebbe le vendite di veicoli il cui regime pubblicitario imponga l'autenticazione delle sottoscrizioni e le procure); 2) la scrittura privata deve presentare i requisiti disciplinati dalla sezione I del progetto (e cioè quelli relativi alla certezza dell'identità personale, alla lingua, al contenuto e alla scritturazione, con l'evidente esclusione di quelli connessi alla lettura); 3) il notaio deve essere in

grado di certificare la verità della sottoscrizione (attraverso una conoscenza determinata dal fatto di avere con quella persona ricorrenti rapporti di lavoro) e deve avere la certezza che chi ha sottoscritto è consapevole del contenuto e degli effetti dell'atto (avvalendosi di un colloquio telefonico o di una conferma a mezzo telegramma, telex o telefax).

Condivido inoltre la preoccupazione di carattere deontologico che è alla base della proposta: continuando a far finta di nulla, finiremo con l'incentivare, piuttosto che scoraggiare, i fenomeni di concorrenza sleale di cui siamo ogni giorno testimoni. Desidero anche riaffermare un concetto già sostenuto da altri, e cioè che la parte della legge notarile che si occupa della forma degli atti non può costituire un codice morale: anche qui, come per la parte relativa alle menzioni, bisogna sgombrare il campo dalla preoccupazione che una norma possa incentivare comportamenti disinvolti o, peggio, illeciti. Il notaio frettoloso o compiacente non ha né bisogno né timore di una norma che gli imponga dei contorsionismi giuridici oppure di timbrare un cartellino tutti i giorni ad una certa ora: semplicemente la ignora o, tutt'al più, ne dà un'interpretazione, diciamo così, "di comodo". Non è quindi scrivendo o eliminando una norma come quella in esame (come pure il congresso ha, sia pur con una stretta maggioranza, richiesto) che si cancellano certi abusi. Ed è ormai ora che il notariato si interroghi sulla funzione che svolge nella società, sforzandosi di capire che anche la legge notarile trae la sua giustificazione non tanto e non solo dalle esigenze dei notai, cioè dei suoi destinatari diretti, bensì anche e soprattutto da quelle della collettività, che ne costituisce in qualche modo il destinatario indiretto.

### Alessandro Corsi

Comprendo l'esigenza di quei notai che operano in centri assai popolati, ove più lunghi sono i tempi di locomozione ed ove, quindi, più forte è la richiesta della clientela di non spostarsi per recarsi in studio dal notaio, e maggiore l'impiego di tempo per il notaio che, al contrario sia disposto a recarsi al loro domicilio.

Sono conscio della pesante concorrenza sleale (per tacer d'altro!) operata nei confronti dei colleghi rispettosi delle norme, da parte di quei notai

che accondiscendono alle richieste di "autentiche a distanza".

Ammetto che l'introduzione di questa facoltà rappresenterebbe un modo per "moralizzare" il settore.

Nonostante tutto ciò ritengo non opportuna una riforma che generalizzi la facoltà di autenticare sottoscrizioni non apposte in presenza del notaio, perché:

- essa rappresenterebbe una nota stonata (in controtendenza) nel quadro dello sforzo di equiparazione degli obblighi del notaio nelle scritture autentiche e negli atti pubblici;

- svilierebbe l'immagine dell'attività notarile, da garante di affermazioni assolutamente certe (Ha firmato in mia presenza! E' cosa facilmente controllabile!) a certificatrice di fatti ipotetici, di cui il notaio non può avere la certezza;

- comunque, mi pare, resterebbe il reato di falso, non più in atto pubblico, ma in certificazione amministrativa tutte le volte che la sottoscrizione non fosse genuina.

Comunque la formula "negozi plurilaterali e/o dispositivi" mi sembra apra una breccia troppo ampia, in quanto ricomprende anche, per esempio, le procure e le vendite d'auto.

Se poi si volesse dire, ma non credo che sia nel pensiero di alcuno, che con il nuovo istituto il notaio non certifica, ma assume la responsabilità civile per il caso in cui la sottoscrizione si dimostra non vera, ciò si tradurrebbe in una sorta di "fideiussione" dell'operazione assolutamente estranea alla figura notarile.

La strada da perseguire è semmai quella di battersi per una riduzione delle occasioni di autentica in calce a documenti non negoziali, così, per esempio, si può pensare di legittimare i notai a sottoscrivere i moduli per le Camere di Commercio che vengano presentati per dar conto di fatti giuridici contenuti in libri sociali di cui lo stesso notaio abbia estratto copia (anziché far firmare detti moduli dall'amministratore con firma autentica).

#### **Giuseppe di Transo**

Anche per la "autentica a distanza" è avvertita l'esigenza di creare uno strumento agile e moderno che consenta al notaio di autenticare anche sottoscrizioni non apposte in sua presenza quando egli sia talmente certo della autenticità della sottoscrizione da sentire di potersene assumere la responsabilità.

Su questo argomento il gruppo da me coordinato si era espresso a maggioranza (io ero di contrario avviso) per l'ammissibilità dell'autentica a distanza per le sole sottoscrizioni di uno specifico tipo di atti, e precisamente per quelli unilaterali non dispositivi.

Nel corso dei lavori avevo espresso parere contrario a questa modifica (sarei stato più favorevole ad una soluzione, come quella proposta nel progetto elaborato dalla commissione nominata dal C.N.N., di limitare queste fattispecie alla c.d. "vera di firma"). Non mi sembrava coerente con l'impianto generale al quale avevamo lavorato una deregulation così vistosa; mi sembrava poi che la categoria cui questa norma dovesse applicarsi non fosse sufficientemente chiara dogmaticamente, e che potesse comunque includere atti di estrema importanza e gravità per i quali un'autentica a distanza poteva non assicurare al notaio la necessaria attenzione. E' questo l'orientamento che è largamente prevalso nell'assemblea congressuale. Credo che l'autentica a distanza si riparta quindi da zero.

Scontiamo forse anche la difficoltà di riprendere le fila di una discussione che si è per troppo tempo trascurata. Ciò che è certo è che occorre lavorare alla formulazione di una strategia di lungo periodo, che consenta di immaginare come il notaio potrà interpretare adeguatamente il suo ruolo nei decenni futuri. Solo così sarà possibile progettare con sufficiente tranquillità interventi più radicali sulla struttura dell'atto notarile, e delineare in quest'ambito un quadro di interventi, forse anche di esperimenti, che si inseriscano in un progetto di più ampio respiro.

#### **Antonio Mascheroni**

Se ben valutiamo le attuali esigenze della collettività, e se consideriamo quale frustrazione avvertono i notai che sentono di dover accondiscendere alle richieste più decenti ma pur sempre "contra legem", dimenticando (??) il danno arrecato ai più rigorosi, ci convinciamo che l'autentica a distanza debba essere riconosciuta e disciplinata.

Nell'interesse di tutti e della funzione stessa: che idea si possono fare del notariato i terzi se le cose restano come ora, se disinvoltura e rigore continuano a convivere (ma la conflittualità è solo latente) nella nostra compagine?

Il problema è circoscrivere le fattispecie in cui l'autentica a distanza può essere consentita.

Mi sento di condividere le considerazioni di Francesco M. Ragnisco (pag. 32-33 Quaderno n. 8 di Federnotizie) ma vorrei sottolineare che un particolare riguardo va dedicato alle esigenze dell'impresa, cercando di far rientrare nella deroga tutti gli atti unilaterali dell'imprenditore (o di un rappresentante dell'imprenditore) anche di contenuto negoziale e dispositivo con la sola esclusione delle scritture private per le quali la legge richiede l'autenticazione vera e propria (art. 2657, 2835, 2882 C.C. e altri da individuare).

Nel dibattito su questo tema sorgeranno certamente problemi applicativi, che per ora accenno soltanto:

1) obbligo di accertamento non più dell'identità personale (la conoscenza dev'essere pregressa e consolidata...) ma della consapevolezza del sottoscrittore: menzione?

2) la rinuncia ai testi ovviamente sparisce;

3) come si può conciliare l'autentica a distanza con le prescrizioni della legge n. 15/1968?

4) qualifica e poteri vanno certificati? attualmente non è un obbligo ma un servizio supplementare, quasi indispensabile nel settore delle imprese (anche in un'ottica internazionale).

Prima di scivolare fuori tema, tento di immaginare la formula del futuro:

"Certifico... di aver accertato che la sottoscrizione che precede è stata apposta in altro luogo dal signor... nella qualità di...."

La presente autenticazione è redatta in Milano, nel mio studio, il giorno....."

(Spesso l'atto di parte conterrà una data precedente, se predisposto dall'interessato).

### **Luigi Augusto Misericocchi**

Le premesse sopra poste in tema di lettura dell'atto, portano a condividere i principi ispiratori degli art. 6 e 7 della Sezione III (autenticazione di sottoscrizioni non apposte in presenza e certificazioni di verità di firma).

Mi sembra però che vada approfondita la definizione della categoria degli atti per i quali si può utilizzare questo istituto: la formulazione proposta non mi pare esauriente e soprattutto mi sembra lasciare eccessivi margini di dubbio.

In particolare il concetto di atto unilaterale non dispositivo mi sembra di non facile determinazione; ad esempio un riconoscimento di debito, una rinuncia, un atto dichiarativo, una procura, rientra o meno nella categoria?

### **Andrea Pastore**

Anche in questo campo occorre impostare la problematica in termini di obiettiva valutazione delle funzioni cui tende l'attività notarile: l'autenticazione è uno dei modi (l'altro essendo il riconoscimento giudiziale) per far sì che la sottoscrizione sia legalmente imputabile ad un certo soggetto e quindi, a tale soggetto, l'ordinamento attribuisca la paternità della dichiarazione cui la sottoscrizione accede.

Tenuto conto di tale funzione della autentica notarile che permette l'attribuzione al sottoscrittore della paternità giuridica delle dichiarazioni contenute nel documento autenticato - facendo astrazione da qualsiasi indagine circa la consapevolezza del contenuto dell'atto (si pensi alla sottoscrizione dell'analfabeta ovvero al c.d. bianco segno) per cui il sottoscrittore, per vincere la presunzione legale, deve esprimere comunque querela di falso - ben può ipotizzarsi, de iure condendo, un sistema (e lo si sta approfondendo in materia di pa-

ternità del documento elettronico) per cui la paternità (= responsabilità) della dichiarazione ben può ricostruirsi con sistemi diversi da quelli previsti per l'atto pubblico o per l'autenticazione della firma.

In tale ottica non sembra impossibile cominciare a pensare ad una procedura che consenta di riferire con certezza (giuridica) e quindi attribuire alla responsabilità di un soggetto una dichiarazione che, pur non sottoscritta in presenza di un pubblico ufficiale, sia, convenzionalmente, a lui addebitata (firma elettronica, autentica a distanza); quello che mi sembra fondamentale è disciplinare un procedimento dei cui esiti il soggetto sia consapevole e il cui corretto svolgimento sia garantito da un pubblico ufficiale, in modo cioè che siano garantiti tutti gli aspetti che la sottoscrizione in presenza di un pubblico ufficiale comporta.

Per intenderci, quanto al primo punto occorrerà una espressa dichiarazione di accettazione della procedura "semplificata" da parte dell'interessato, accompagnata da un deposito di firma presso il pubblico ufficiale e da forme di verifica da parte dello stesso pubblico ufficiale; quanto al secondo punto, che l'autentica minore sia applicabile solo alle sottoscrizioni su dichiarazioni per le quali il notaio non deve svolgere la funzione di adeguamento, che l'ordinamento gli impone.

C'è infine da valutare l'aspetto politico del problema: una eccessiva semplificazione di certe formalità può condurre ad una invasione del campo notarile da parte di altre categorie che svolgono funzioni di certificazione. Resta, poi, da valutare l'impatto deontologico di una simile novità normativa.

### **Paolo Piccoli**

Non riesco a convincermi della bontà della cosiddetta autentica a distanza perché ammetterla indurrà qualcuno ad allargarne operativamente i confini. Del resto essa è una figura che si attaglia quasi esclusivamente alle vendite di autoveicoli, argomento sul quale è necessario un supplemento di attenzione e prudenza considerato quanto avvenuto, ed avviene, in molte situazioni.

### **Francesco Maria Ragnisco**

A me pare che dal lavoro compiuto dal gruppo di studio di Federnotai (che ha elaborato il progetto di nuove norme sulla forma), dall'indagine sociologica (offerta alla meditazione della categoria in occasione del 1° Congresso di Federnotai) e dal dibattito congressuale e postcongressuale possano trarsi alcune riflessioni.

Innanzitutto l'indagine sociologica ha messo in luce, tra i molti aspetti interessanti, il fatto che risulta confermato l'indirizzo assunto dal gruppo di lavoro che ha preparato lo studio sull'argomento congressuale della "forma degli atti notarili": ben il

70% di coloro che hanno risposto al questionario ritiene che vada confermata la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata autenticata, ma senza che da tale distinzione derivi minor rigore o minore responsabilità per il notaio.

L'idea portata avanti dal gruppo di studio è che la funzione di responsabilità si esplica sicuramente quando il notaio riceve atti pubblici, ma si esplica anche quando il notaio autentica scritture private, e che sia le forme dell'atto pubblico sia le forme della scrittura privata autenticata da notaio sono l'espressione delle responsabilità che al notaio competono e che il notaio assume:

- responsabilità nell'esprimere un giudizio di certezza della identità delle parti dell'atto;
- responsabilità nell'indagine della volontà delle parti e del suo adeguamento all'ordinamento giuridico, e, quindi, responsabilità nei confronti dell'ordinamento giuridico;
- responsabilità della rispondenza dell'atto alla volontà delle parti e della loro consapevolezza in ordine al suo contenuto;
- responsabilità nella documentazione della formazione delle volontà collegiali.

Passando all'argomento della autentica a distanza, non sto a ripetere le ragioni che hanno determinato le scelte operate dal gruppo di studio, né ho difficoltà ad ammettere che le formulazioni adottate sono certamente perfettabili. Vorrei, invece, tentare di chiarire il mio pensiero sulla "autentica a distanza", cimentandomi nella stesura del testo di una siffatta autenticazione nella quale ho inserito le formule tipiche delle dichiarazioni rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968 numero 15.

#### Autenticazione

Certifico io .... che l'atto (o la dichiarazione) che precede è stato (a) sottoscritto (a) non in mia presenza da ... della cui identità personale ed avvenuta sottoscrizione io notaio sono certo, il quale, da me oggi telefonicamente interpellato (ed ammonito, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, sulla responsabilità penale che esso assume in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità) si è dichiarato perfettamente

edotto e consapevole del contenuto dell'atto medesimo (della dichiarazione medesima).

Roma, nel mio studio, addì...

#### Guido Roveda

Convinto come sono che le riforme devono quanto meno adeguarsi alle esigenze sociali correnti e, possibilmente cogliere i fermenti anticipatori, ritengo l'autentica a distanza una assoluta necessità.

Il problema semmai è quello dei limiti. L'autentica a distanza va esclusa in tutti i negozi bilaterali (per l'impossibilità di gestire la composizione degli interessi necessariamente in gioco in tale tipo di negozi) e in tutti i negozi unilaterali plurisoggettivi (per l'impossibilità di garantire la convergenza di opinioni e per sottrarre il negozio ad una eccessiva rigidità).

In tutti gli altri casi non vedo ostacoli reali.

E' evidente che il notaio deve continuare a svolgere la sua funzione di garante dell'autenticità della sottoscrizione poco importando che la stessa sia resa in sua presenza o meno.

Il futuro si apre, in proposito, a tutta una serie di soluzioni avveniristiche che lasciano intendere come questo accertamento a distanza possa essere presto altrettanto reale e concreto di quello fatto in presenza (si pensi ai collegamenti video già oggi possibili in teleconferenza).

L'importante, alla fine, è il dato sostanziale e non quello formale.

Mi sia consentito, infine, un modesto, estemporaneo, post scriptum.

Leggendo gli atti del convegno di Roma sulla forma non ho trovato alcun accenno alle rettificabilità degli atti da parte del solo notaio tutte le volte che lo stesso sia incorso in errori formali estranei alla volontà delle parti.

Penso agli errori nella trascrizione dei dati anagrafici o di quelli catastali: la rettifica potrà e dovrà avvenire sotto la responsabilità del notaio il quale allegherà all'atto ogni prova idonea per dimostrare la natura dell'errore (documenti di identità acquisiti al fascicolo, certificati catastali precedenti l'atto, etc.).

